



REGIONE CALABRIA

Allegato "A" al REGOLAMENTO n. 22 del 25 novembre 2019

**REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI
DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA
CAPACITÀ RICETTIVA E MODALITÀ DI ACCESSO/DIMISSIONI**

1. REQUISITI GENERALI COMUNI A TUTTE LE STRUTTURE ED I SERVIZI

Con le disposizioni del presente regolamento sono fissati i requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture nonché i requisiti specifici per ciascuna tipologia a carattere residenziale, semi-residenziale, di tipo familiare ed i servizi territoriali. Il presente paragrafo individua i requisiti strutturali e professionali che tutte le strutture, sia esistenti che di nuova realizzazione, dovranno possedere, salvo eventuali deroghe esplicite, nonché la descrizione generale delle professionalità indicate nei successivi paragrafi per ogni diversa tipologia. Non sono ricomprese tra le figure professionali per singole tipologie, quelle necessarie alla preparazione pasti ed alla pulizia delle Strutture, in quanto il relativo costo è computato nella tariffa pro-die tra le spese generali.

1.1. Requisiti strutturali

1. Tutte le componenti delle singole strutture di qualunque tipologia (parti strutturali dell'edificio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature), *nonché dei servizi di cui al paragrafo 5,¹* devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere degli utenti e degli operatori.

2. Le strutture devono possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi e sicurezza. In particolare devono essere garantiti per tutta la durata dello svolgimento del servizio i seguenti requisiti minimi generali ed il rispetto della relativa normativa di riferimento:

- a) Localizzazione. Le strutture devono essere localizzate in un unico edificio e in aree urbanizzate con insediamenti abitativi, adeguatamente servite da mezzi di trasporto e comunque facilmente raggiungibili. I locali devono essere ad uso esclusivo della tipologia per le quali sono autorizzate e/o accreditate, salvo i casi nei quali è esplicitamente prevista l'eventuale compresenza di più servizi.
- b) Resistenza meccanica e stabilità delle strutture (norme tecniche per le costruzioni);
- c) Sicurezza nell'utilizzo delle attrezzature, impianti e arredi sia da parte degli utenti che degli operatori con riferimento alle misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); *Nel rispetto dei requisiti e della normativa di riferimento i gestori di strutture a carattere residenziale possono concordare la personalizzazione degli spazi di vita da parte dell'ospite.²*
- d) Igiene, salubrità e benessere ambientale (norme urbanistiche, in materia edilizia e igienico-sanitarie, sicurezza alimentare HACCP);
- e) Accessibilità, adattabilità e visitabilità degli spazi, impianti e locali (norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche);
- f) Sicurezza in caso di incendio (norme sulla disciplina della prevenzione incendi);
- g) Risparmio energetico e ritenzione del calore (norme relative al rendimento energetico);
- h) Protezione da fonti di inquinamento acustico, ambientale, elettromagnetico;
- i) Smaltimento dei rifiuti (norme in materia ambientale);

3. Al fine di garantire sia agli ospiti che agli operatori la fruizione della struttura nella massima sicurezza, salubrità e igienicità possibile, tutte le strutture devono essere munite di "certificato di agibilità" rilasciato, conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia, per la specifica destinazione d'uso.

4. Gli spazi destinati agli ospiti non possono essere situati in seminterrati o piani interrati.

5. *Gli spazi destinati ai lavoratori non possono essere situati in seminterrati o piani interrati salvo deroghe di cui all'art. 65 del D.lgs. 81/08.³*

1.2. Requisiti professionali

All'interno di ogni struttura e/o servizio deve operare personale in possesso di adeguato titolo e/o qualificazione con specifico riferimento alle professioni sociali ed in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell'utenza ospitata secondo quanto previsto del presente regolamento. Il datore di lavoro, attraverso la richiesta del certificato penale in sede di assunzione o di conferimento di incarico professionale, deve verificare che il personale assunto non abbia

¹ Il punto n.1 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha inserito le parole "*nonché dei servizi di cui al paragrafo 5,*".

² Il punto n.1 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha aggiunto, alla fine della lettera c) del punto 2, le parole "*Nel rispetto dei requisiti e della normativa di riferimento i gestori di strutture a carattere residenziale possono concordare la personalizzazione degli spazi di vita da parte dell'ospite.*"

³ Il punto n.1 lett. c) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha aggiunto il punto 5.

precedenti penali riferibili a reati contro la persona. La selezione del personale è effettuata dal soggetto che gestisce la struttura. Lo stesso definisce i criteri e le modalità di selezione e garantisce l'applicazione ed il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori in caso di assunzione e l'applicazione ed il rispetto delle normative vigenti in caso di altre tipologie di rapporti di lavoro.

Il personale deve portare ben visibile un tesserino identificativo rilasciato dal gestore della struttura nel quale devono essere indicati il nome e la qualifica rivestita, ad eccezione delle strutture per minori e delle strutture e/o servizi che per loro caratteristiche specifiche sono escluse perché tale requisito non è necessario o è inopportuno.

L'organizzazione deve prevedere momenti di lavoro in équipe e programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale con indicazione del responsabile alla formazione.

Un'unità lavorativa è computata su 38 ore settimanali, modulabili anche attraverso l'utilizzo di più risorse umane a tempo parziale. Il parametro del personale è da ritenersi proporzionato all'utenza presente.⁴

1.3. Descrizione generale delle professioni

Il personale che può essere addetto alle funzioni previste dal presente regolamento, è il seguente:

1.3.1. Rappresentante legale ente gestore

Il rappresentante legale dell'ente gestore ha la responsabilità, graduata in funzione delle norme di volta in volta applicabili, per quanto riguarda gli aspetti gestionali e amministrativi.

1.3.2. Coordinatore di struttura

Il Coordinatore è la figura professionale con competenze organizzative del personale, educative e di coordinamento. Deve essere in possesso del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o Scienza del Servizio Sociale o Scienze e Tecniche Psicologiche di cui al decreto ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i diplomi di laurea in: Pedagogia, Psicologia, Sociologia. Il personale che alla data di approvazione del seguente regolamento svolge le funzioni di Coordinatore o Direttore nelle strutture socio-assistenziali autorizzate, fatto salvo il possesso di diploma di scuola secondaria superiore adeguato alle funzioni da svolgere e comprovata esperienza quinquennale di coordinamento/direzione nell'ambito di strutture socio-assistenziali autorizzate, può continuare ad operare. L'esperienza lavorativa deve trovare riscontro nell'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. e contenente i periodi di lavoro, la struttura autorizzata da un Ente pubblico, la mansione esercitata. *Il ruolo di Coordinatore può essere svolto da una delle figure professionali previste nei parametri organizzativi presenti nel regolamento, con riferimento alla singola struttura/servizio, ritenendosi non obbligatoriamente figura aggiuntiva.⁵*

1.3.3. Assistente Sociale

L'assistente sociale è un operatore sociale che, agendo secondo i principi, le conoscenze e i metodi specifici della professione, svolge la propria attività nell'ambito del sistema organizzato delle risorse messe a disposizione dalla struttura per prevenire e risolvere situazioni di bisogno. Ha compito di: individuare i bisogni dei soggetti che si trovano in situazioni di disagio; svolgere indagine sugli strumenti di intervento disponibili e adatti ai singoli casi; stabilire il contatto tra i servizi territoriali competenti e il soggetto; raccordare l'attività della struttura e dei servizi socio-sanitari competenti agli interventi di sostegno e recupero; definire il percorso da seguire con i soggetti bisognosi. Svolge se necessaria attività di relazione con l'autorità giudiziaria ed attività di orientamento.

È munito di diploma di laurea, che abilita alla professione di Assistente Sociale e deve essere iscritto all'Albo (Ordine) degli Assistenti sociali.

1.3.4. Psicologo

Lo psicologo è un esperto degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di consulenza, sostegno e terapia in ambito psicologico.

Tali attività possono essere rivolte alla singola persona, alla coppia, alla famiglia o al gruppo.

Può avere inoltre funzione di supervisione delle équipe operative delle strutture.

Deve avere praticato un corso universitario di 5 anni ed averne conseguito il diploma di laurea in Psicologia e un esame di abilitazione. Deve essere iscritto, per esercitare l'attività professionale, all'Albo (Ordine) degli psicologi.⁶

⁴ Il punto n.2 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha aggiunto le seguenti parole *"Un'unità lavorativa è computata su 38 ore settimanali, modulabili anche attraverso l'utilizzo di più risorse umane a tempo parziale. Il parametro del personale è da ritenersi proporzionato all'utenza presente."*

⁵ Il punto n. 3 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha aggiunto le seguenti parole: *"Il ruolo di Coordinatore può essere svolto da una delle figure professionali previste nei parametri organizzativi presenti nel regolamento, con riferimento alla singola struttura/servizio, ritenendosi non obbligatoriamente figura aggiuntiva."*

⁶ Il punto n. 4 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le seguenti parole: *"a seguito del quale deve aver condotto un tirocinio postlaurea di almeno un anno"*. Il testo precedentemente così recitava: *"Deve avere praticato un corso universitario di 5 anni ed averne conseguito il diploma di laurea in Psicologia, a seguito del quale deve aver condotto un tirocinio postlaurea di almeno un anno e un esame di abilitazione. Deve essere iscritto, per esercitare l'attività professionale, all'Albo (Ordine) degli psicologi"*.

1.3.5. Psicoterapeuta

Lo psicoterapeuta si occupa della cura dei disturbi psicopatologici della psiche umana di natura ed entità diversa. Può definirsi psicoterapeuta colui che, munito di titolo di psicologo (laurea in psicologia,⁷ abilitazione professionale ed iscrizione all'albo professionale) o laurea in medicina, ha frequentato un corso di specializzazione in psicoterapia organizzato da una delle scuole di specializzazione in psicoterapia riconosciuta dalla normativa vigente.

1.3.6. Figure professionali sanitarie⁸

Relativamente alle figure professionali sanitarie si deve fare ricorso a figure professionali della Azienda Sanitaria dove è ubicata la struttura, usufruendo delle prestazioni sanitarie previste dai LEA (es. ADI).

1.3.7. Educatore

Personale in possesso di laurea triennale Classe L18, o Laurea in Scienze dell'Educazione L19, o Laurea triennale in Educatore Professionale L/SNT2 o titolo equipollente, o Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, o, in alternativa, che ha frequentato un Corso biennale di educatore di Comunità riconosciute dalle Regioni. In deroga al comma precedente, il personale già operante presso le strutture socio assistenziali, con mansioni di Educatore senza titolo, da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del presente Regolamento, potrà continuare ad operare ad esaurimento, esclusivamente presso la struttura di appartenenza e potrà essere computato nel numero di educatori previsti dal presente allegato per le diverse tipologie di servizi. Per accedere a tale beneficio il personale interessato dovrà dimostrare di avere operato negli ultimi 5 anni con regolare contratto di lavoro e con mansioni di educatore presso un'unica struttura di appartenenza.

1.3.8. Mediatore linguistico-culturale

Il mediatore linguistico culturale o mediatore culturale deve possedere un'ottima padronanza di una o di più lingue straniere oltre quella italiana, avere una buona conoscenza dei Paesi di cui è incaricato, conoscenza della struttura legislativa italiana e di quella del Paese straniero a cui ci si vuole dedicare, profonda conoscenza della cultura e delle tradizioni locali e straniere, conoscenza delle tecniche di mediazione, buona capacità Comunicativa. Deve, pertanto, possedere una laurea in mediazione culturale o, in alternativa, certificato che attesta la frequenza a corsi specifici, promossi da Enti pubblici o privati, abilitati al rilascio di attestazione della qualifica di Mediatore Linguistico-culturale.

1.3.9. Assistente alla Comunicazione

L'Assistente alla Comunicazione, figura professionale prevista dalla legge 104 del 05/02/1992, è un operatore socio-educativo con funzione di mediatore e facilitatore della Comunicazione, dell'apprendimento, dell'integrazione e della relazione tra lo studente con disabilità sensoriale la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici. L'assistente alla Comunicazione è in possesso di laurea in ambito psico-pedagogico ed educativo, di formazione specifica (es. Lingua dei Segni; codice Braille, ecc.) e maturata esperienza nel settore educativo *ovvero corso di formazione di ore 450 (LIS) o altro attestato istituzionalmente riconosciuto*⁹. L'assistente alla Comunicazione interviene prioritariamente in ambito di sostegno scolastico, nei servizi domiciliari e diurni in affiancamento a soggetti con disabilità sensoriali per accompagnare e consolidare il percorso verso l'autonomia nello studio, per gli alunni nelle scuole secondarie di I e II grado, se previsto dalle finalità del P.E.I., o per supportare un progetto educativo riabilitativo.

1.3.10. Operatore Socio Sanitario

*L'OSS svolge attività di cura e assistenza alle persone fragili o non autosufficienti sul piano fisico e/o psichico, anziane o malate, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere, l'autostima e l'integrazione sociale.*¹⁰ Deve essere in possesso dell'attestato di qualifica¹¹ di OSS. Il personale già operante presso la struttura, senza titolo specifico e che intenda riqualificarsi attraverso l'acquisizione del titolo di OSS, dovrà concludere il relativo percorso formativo entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione della Delibera che introduce il presente comma all'interno del Regolamento. Detto personale, in attesa dell'acquisizione del relativo titolo, potrà essere considerato all'interno del numero di OSS previsti dal presente allegato per le diverse tipologie di servizi. Per

⁷ Il punto n. 5 dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole "tirocinio annuale"

⁸ Il punto n. 6 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito il paragrafo 1.3.6. Il testo precedentemente così recitava: "Si tratta di figure qualificate operative all'interno della struttura in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata ed in possesso di titolo di studio legalmente riconosciuto. Con esclusione delle figure specificamente previste nelle singole tipologie, per quanto riguarda le figure professionali sanitarie di cui eventualmente necessitano gli ospiti della struttura si dovrà fare ricorso alle figure professionali della Azienda Sanitaria dove è ubicata la struttura, usufruendo delle prestazioni sanitarie previste dai LEA ed indicati nel DPCM 29 novembre 2001."

⁹ Il punto n. 7 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha aggiunto le seguenti parole: "ovvero corso di formazione di ore 450 (LIS) o altro attestato istituzionalmente riconosciuto"

¹⁰ Il punto n. 8 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha inserito il primo periodo.

¹¹ Il punto n. 8 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso la parola "regionale"

accedere a tale beneficio il personale interessato dovrà dimostrare di essere in servizio presso una struttura socio assistenziale con regolare contratto di lavoro da almeno 3 anni alla data di pubblicazione del Regolamento.

1.3.11. Animatore

Personale in possesso dell'attestato regionale di qualifica, oppure, del diploma di scuola media superiore e di comprovata esperienza triennale coerente con le attività da svolgere.¹²

1.3.12. Personale Ausiliario

Il personale ausiliario opera in stretta collaborazione con gli altri operatori della struttura sostenendoli negli aspetti materiali della vita della Comunità, curando la pulizia, l'igiene e l'ordine degli spazi. È possibile che detto personale sia sostituito da Ditte specializzate in convenzione con la struttura erogatrice, che debbono garantire qualità e continuità nel servizio, fatto salvo dove tale possibilità è esplicitamente esclusa dal presente regolamento.

1.3.13. Addetto alla cucina

Personale in possesso dell'attestato di qualifica di operatore del settore alimentare necessario per lo svolgimento delle seguenti mansioni: cottura e sporzionamento pasti e preparazione dei piatti freddi. Si richiede possesso di certificato di idoneità sanitaria ai sensi della vigente normativa. È possibile che detto personale sia sostituito da Ditte specializzate in convenzione con la struttura erogatrice, che debbono garantire qualità e continuità nel servizio, fatto salvo dove tale possibilità è esplicitamente esclusa dal presente regolamento.

1.3.14. Addetto amministrativo contabile

Cura gli aspetti burocratici e gestionali della Comunità. Si occupa, inoltre, degli aspetti amministrativi inerenti la condizione economica e finanziaria della Comunità.¹³

1.3.15. Cuoco (Addetto alla preparazione dei pasti)

Il cuoco è la figura addetta alla preparazione e alla cottura dei cibi all'interno delle imprese di ristorazione; svolge principalmente compiti riguardanti le attività di cucina (processo di produzione dei pasti), ma gli compete anche la gestione delle merci (materie prime). Egli deve garantire la qualità dei menù e dei singoli piatti, anche scegliendo personalmente le materie prime da utilizzare.

1.3.16. Personale volontario

L'utilizzo di volontari deve essere preceduto ed accompagnato da attività formative ed informative necessarie ad un proficuo inserimento nelle strutture. Il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle figure assistenziali dell'organico previste dal presente regolamento.

Le modalità di presenza del volontariato nelle strutture devono essere programmate, regolamentate e certificate in appositi registri.

1.3.17 Operatore Generico/OSA¹⁴

L'operatore generico o OSA (Operatore Socio-Assistenziale) svolge attività di accompagnamento della persona fragile nella quotidianità, nell'occuparsi delle cure di base e dell'assistenza. Collabora con l'operatore socio-sanitario, favorisce e promuove un clima propositivo, positivo, costruttivo e sereno. Aiuta a soddisfare i bisogni promuovendo l'autonomia, assiste e partecipa direttamente ai bisogni bio-psico-socio-culturali. Collabora con i familiari o con altre persone di fiducia dell'utente. L'operatore generico/OSA deve essere in possesso di attestato di frequenza di corso di formazione regionale.

¹² Il punto n. 9 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso il secondo periodo del paragrafo 1.1.11 che così recitava: "Personale in possesso dell'attestato regionale di qualifica, oppure, del diploma di scuola media superiore e di comprovata esperienza triennale coerente con le attività da svolgere. L'esperienza lavorativa deve trovare riscontro nell'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 e contenente i periodi di lavoro, la struttura autorizzata da un Ente pubblico e la mansione esercitata"

¹³ Il punto n. 10 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole da "E" fino a "succitati" del paragrafo 1.1.14 che così recitava: "È in possesso di diploma secondario di secondo grado che, qualora non sia attinente ad una professionalità amministrativo-contabile, deve essere accompagnato da comprovata esperienza triennale nel settore e/o specifico corso di formazione in materia amministrativo-contabile. Può coincidere con il rappresentante legale dell'ente gestore se in possesso dei requisiti succitati."

¹⁴ Paragrafo inserito dal punto 11 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023

2. STRUTTURE PER MINORI

2.1. Requisiti strutturali Comuni a tutte le tipologie

Le strutture, oltre ai requisiti strutturali generali di cui all'art. 1.1, devono essere dotate di:

Requisiti strutturali per il servizio preparazione e somministrazione pasti nei servizi dove tale attività è prevista.

a) Dove prevista la preparazione e/o somministrazione dei pasti: locali ad uso cucina, dispensa e servizio igienico con piatto doccia destinato all'operatore del servizio cucina. Deve in merito essere acquisita autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal competente Servizio di Igiene dell'Azienda Sanitaria Provinciale e sistema di controllo HACCP, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare.

La predetta autorizzazione deve essere acquisita anche in quelle strutture nelle quali, oltre ai locali sopra indicati, viene individuato un locale per le attività di "laboratorio di cucina" per i minori. Per tale ultimo ambiente non è necessario il sistema di controllo HACCP.

b) Essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa, l'uso della cucina potrà essere accessibile agli utenti, al fine di fornire un ambiente di vita relazionale e familiare. Comunque, dovranno essere osservati e garantiti tutti gli accorgimenti indispensabili per il monitoraggio della filiera del processo di produzione e distribuzione degli alimenti indispensabili a garantire la sicurezza alimentare per la tutela della salute degli ospiti e degli operatori. Nella struttura dovrà essere individuato dal responsabile della struttura un "Operatore del Settore Alimentare" che, munito di titolo e adeguatamente istruito, dovrà redigere apposito "manuale d'uso" da Comunicare e far osservare a tutti coloro che, compresi gli utenti, hanno accesso al locale cucina e dovrà effettuare periodici controlli sull'efficacia dello stesso. Nel manuale dovranno essere previste le procedure operative per garantire la salubrità dei cibi e degli alimenti e i sistemi di monitoraggio per il controllo della correttezza delle operazioni di cottura, distribuzione e consumo dei prodotti.

c) L'esternalizzazione dei servizi cucina, del servizio di pulizia e di lavanderia è consentita per tutte le tipologie di Struttura, salvo i casi in cui non sia espressamente vietato. Nel caso di esternalizzazione dei pasti, la Struttura dovrà dotarsi di un locale adatto allo sporzionamento, conservazione temporanea e distribuzione dei cibi nonché attrezzato per scaldavivande, possibilmente separato dal locale pranzo. Risulta necessaria l'acquisizione della Certificazione sul sistema di controllo HACCP e del contratto di fornitura del servizio cucina, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, rilasciata alla società fornitrice del servizio mensa.

Requisiti strutturali per gli ambienti diurni e notturni della struttura

d) Nelle strutture residenziali, le camere da letto singole dovranno avere superficie minima pari **mq. 9** (nove), le doppie superficie minima pari **mq. 14** (quattordici). Nella struttura può essere presente, salvo diversa specifica indicazione, al massimo una sola camera da letto da adibire a **tre posti letto** con superficie minima di **mq. 20** (venti). Ogni ospite deve avere a disposizione almeno un armadio personale per il proprio vestiario, un comodino e una sedia.

Le camere, che devono comprendere anche un tavolino, devono essere adeguatamente ed idoneamente arredate al fine di garantire il corretto e sicuro utilizzo e la privacy degli utenti.

Lo spazio libero interno deve garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di almeno m. 1.10 ad un lato del letto stesso.

La struttura dovrà essere dotata di linea telefonica per l'utenza.

e) Locali per il soggiorno/pranzo e le attività destinate agli ospiti (escluso servizi, cucina, corridoi, depositi) di superficie utile minima pari a:

- **mq. 8** (otto) per utente per le **Strutture residenziali**;
- **mq. 10** (dieci) per le **Strutture semiresidenziali**;

Nel caso di Struttura con posti di pronta accoglienza la superficie destinata agli ospiti (attività e servizi) dovrà essere rapportata al numero complessivo della utenza ospitata compreso il posto di pronta accoglienza.

f) Locale adeguatamente attrezzato per il personale per come prescritto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Leg. 81/2008);

Servizi igienici e lavanderia

g) Per le strutture residenziali:1 (uno) servizio igienico con vasca da bagno o doccia a pavimento ogni **4 ospiti**, di cui almeno uno fra tutti i servizi igienici presenti, deve essere fruibile dai soggetti con disabilità conforme alla normativa vigente in materia;

h) Per le strutture semiresidenziali:

_ Strutture fino a (10) dieci utenti: n. 1 servizio fruibile dalle persone con disabilità;

_ Strutture da (11) undici a (20) venti utenti: n. 2 servizi di cui almeno (1) uno deve essere fruibile dalle persone con disabilità;

_ Strutture da (21) ventuno a (30) trenta utenti: n. 3 servizi di cui almeno (2) due devono essere fruibili dalle persone con disabilità;

i) Servizio igienico da destinare ai visitatori conforme alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, punto 4.4).

j) Servizio igienico e spogliatoio ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Leg. 81/2008);

k) Servizio lavanderia, se non esternalizzato, di tipo familiare e/o di tipo industriale opportunatamente dimensionato secondo le vigenti normative, locale biancheria pulito e sporco;

l) Le strutture devono prevedere l'impianto di climatizzazione *negli spazi comuni*¹⁵.

Accessibilità

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia (D.M.236/89 – allegato A).

2.2. Requisiti organizzativi Comuni a tutte le tipologie

Devono essere garantiti i seguenti requisiti organizzativi:

- a) Adottare il regolamento interno e la Carta dei Servizi secondo gli standard stabiliti dalla Regione Calabria.
- b) Elaborare il Progetto Individuale entro un mese dalla presa in carico.
- c) Per i minori inseriti in Strutture residenziali i Servizi competenti territorialmente trasmettono la relazione psico-socio-educativa di ogni minore accolto al Tribunale per i minorenni e per conoscenza al Servizio Sociale titolare del caso entro i primi tre mesi dalla presa in carico e, successivamente, ogni sei mesi (art. 9, Legge 149/2001).
- d) Per i minori inseriti in Strutture residenziali la dimissione deve avvenire entro il termine massimo di 24 mesi stabiliti dalla Legge 149/2001 e comunque a conclusione del progetto educativo individuale. È possibile, in caso di necessità e valutazione positiva da parte del servizio sociale del Comune capo Ambito interessato, prorogare la permanenza in struttura oltre il diciottesimo anno di età e massimo fino al compimento del ventunesimo anno. In tal caso dovrà essere definito apposito progetto individualizzato volto a facilitare, nel minor tempo possibile, il processo di autonomia dell'interessato ed il suo inserimento nella società, prevedendo appositi e specifici spazi di responsabilizzazione crescente.
- e) Assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:
 - Fascicolo personale di ogni minore accolto contenente la determina di collocamento, i decreti del Tribunale per i Minorenni, la relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, il Progetto Individualizzato, eventuali provvedimenti delle AA.GG., l'eventuale relazione psicologica, la scheda sanitaria, la documentazione scolastica ed amministrativa;
 - Progetto generale del servizio con specifica indicazione degli obiettivi generali e delle attività che si svolgono all'interno della struttura;
 - Registro giornaliero delle presenze dei minori;
 - Registro giornaliero degli operatori o cartellino elettronico;
 - Quaderno giornaliero delle consegne;
 - Menù settimanale elaborato tenendo conto delle tabelle dell'OMS
 - Polizza assicurativa RC utenza, personale e visitatori
 - Polizza incendio struttura.

¹⁵ Il punto n. 12 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha aggiunto le seguenti parole: "negli spazi comuni".

2.3. Modalità di accesso dell'utente nella Struttura

Al Comune Capo Ambito spetta il compito di autorizzare l'utente e assumere l'onere della relativa retta o l'erogazione dei titoli per l'acquisto dei servizi.

I rapporti fra i vari Ambiti territoriali e le Strutture socio assistenziali residenziali o semiresidenziali devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle quote rette. Nel caso di erogazione da parte degli Ambiti Territoriali di titoli agli utenti finalizzati all'acquisto del servizio, le Strutture dovranno essere dotate di accreditamento.

L'accesso dell'utente in una Struttura socio assistenziale residenziale o semiresidenziale può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.

L'inserimento in una Struttura, regolarmente accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva già autorizzata, previa richiesta dell'utente o a seguito di altra segnalazione al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.

*Solo per i servizi semiresidenziali l'utente effettua la richiesta di presa in carico al Comune di residenza, che la trasmette all'Ufficio di Piano presso il Comune capo Ambito. Qualora l'utente acceda ad un servizio "fuori Ambito", il Servizio Sociale Professionale dell'Ambito in cui ricade il servizio, può fornire supporto e collaborazione all'Ufficio di Piano afferente al Comune capo Ambito di residenza dell'utente.*¹⁶

Per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale. *La struttura di accoglienza ha l'obbligo di informare dell'avvenuta accoglienza il Comune di residenza e il Pubblico Ministero per i Minorenni per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell'utente.*¹⁷

Al fine di assicurare il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali, salvo i casi di incompatibilità territoriali previsti dall'AA.GG., l'Ufficio di Piano, che prende in carico l'utente che necessita di assistenza e tutela, dopo aver preso in considerazione la possibilità di interventi alternativi all'istituzionalizzazione, può procedere all'inserimento tra le strutture disponibili sul proprio territorio di competenza, nel rispetto dell'eventuale scelta dello stesso.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i. il collocamento dell'utente nella Struttura e l'erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:

- obiettivi;
- progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
- verifica dei risultati;

Il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal progetto. A seguito della verifica dei risultati, tale termine, fatto salvo i casi previsti dalla L. 149/2001, potrà essere eventualmente rinnovato previa presentazione di una nuova domanda da parte dell'utente e valutazione documentata del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, che provvederà a redigere un nuovo piano.

Per l'individuazione della tipologia della Struttura, obbligatoriamente, oltre alla Relazione sociale con valutazione del bisogno, si dovrà acquisire, una Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento in struttura socio-assistenziale.

Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano deve provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la relazione sociale, se disponibile, e la presa in carico dell'utente. In caso d'inserimento dell'ospite in struttura, in assenza di relazione sociale, così come sopra già previsto, il Comune Capo Ambito di accoglienza, su richiesta di quello di appartenenza, deve procedere alle relative procedure di presa in carico. In caso di ricovero

presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo

¹⁶ Il punto n. 13 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha aggiunto il presente capoverso

¹⁷ Il punto n. 13 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha inserito le parole: "La struttura di accoglienza ha l'obbligo di informare dell'avvenuta accoglienza il Comune di residenza e il Pubblico Ministero per i Minorenni per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell'utente."

abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.¹⁸

2.4. CENTRO DIURNO PER MINORI

2.4.1. Tipologia di utenza

*Bambini ed adolescenti di entrambi i sessi, permanenti in famiglia e appartenenti a nucleo familiare in carico ai servizi sociali per vulnerabilità o fragilità sociale.*¹⁹

I minori dovranno essere suddivisi in modo omogeneo per fasce d'età (**6-10 anni**; **11-14 anni**; **15-18 anni**)

*Possano essere ammessi in deroga, motivatamente, dal Servizio Sociale Professionale minori di età inferiore a 6 anni per un periodo di tempo definito.*²⁰

2.4.2. Capacità ricettiva

Capacità ricettiva **minimo 7 posti e massima di 30 posti**.

È possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 10 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

2.4.3. Obiettivi

- Supportare la famiglia nell'esercizio delle funzioni di educazione ed accudimento.
- Prevenire l'allontanamento familiare ed i rischi di istituzionalizzazione.
- Favorire percorsi di armonioso sviluppo psico-sociale.

2.4.4. Tipologia di servizi

-Accoglienza diurna per minimo 6 ore giornaliere all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto *il sabato ed i* quelli festivi *per un totale di 250 gg. annui.*²¹ Deve comunque essere garantita e facilitata la frequenza scolastica.

-Progetti individualizzati di natura educativa, didattica, espressiva e ricreativa in funzione delle specifiche problematiche e abilità del minore.

-Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari, scolastici e ricreativi di riferimento per il minore.

*Somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura (pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la riduzione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva.*²²

2.4.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1.

2.4.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2

2.4.7. Requisiti minimi professionali

-**Coordinatore di struttura: 6 ore settimanali** indipendentemente dalla capienza della struttura. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

-**Psicologo: 6 ore settimanali**

¹⁸ Il punto n. 13 lett. c) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito gli ultimi due capoversi il cui testo così recitava: "Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano dovrà provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la Relazione Sociale e la presa in carico dell'utente.

In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione del TM, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a 24 mesi, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa all'accreditamento della struttura ospitante e del provvedimento regionale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto."

¹⁹ Il punto n. 14 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito il primo capoverso del paragrafo 2.4.1 il cui testo così recitava: "Bambini ed adolescenti di entrambi i sessi, permanenti in famiglia, aventi almeno una delle seguenti problematiche: - Genitori temporaneamente inidonei a svolgere le competenze genitoriali;"

²⁰ Periodo aggiunto dal punto n. 14 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023.

²¹ Il punto n. 15 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha modificato il primo capoverso del paragrafo 2.4.4 il cui testo precedentemente così recitava: "- Accoglienza diurna per minimo 6 ore giornaliere organizzate secondo l'esigenza dell'utenza all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi. Deve comunque essere garantita e facilitata la frequenza scolastica."

²² Il punto n. 15 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha aggiunto il presente capoverso.

-Educatore: 1 unità ogni sei minori ospiti.²³

²⁴

2.4.8. Modalità di accesso/dimissioni

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3..

*La dimissione dovrà avvenire a conclusione del progetto individuale.*²⁵

2.5. CENTRO DIURNO PER MINORI CON DISABILITÀ'

2.5.1. Tipologia di utenza

Bambini ed adolescenti con disabilità di entrambi i sessi, permanenti in famiglia, con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, in situazioni di disagio sociale a rischio di emarginazione e di perdita dell'autonomia, che per motivi eccezionali e rilevanti non possono essere temporaneamente integrati nei centri diurni per minori di cui al punto 2.4.. I minori dovranno essere suddivisi in modo omogeneo per fasce d'età (**6-10 anni**; **11-14 anni**; **15- 18 anni**).

*Possono essere ammessi in deroga, motivatamente, dal Servizio Sociale Professionale minori di età inferiore a 6 anni per un periodo di tempo definito.*²⁶

2.5.2. Capacità ricettiva

Capacità ricettiva **minimo 7 posti e massima di 30 posti**.

È possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da **massimo 10 utenti**, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

2.5.3. Obiettivi

- Garantire interventi volti all'implementazione ed al mantenimento dei livelli di autonomia e delle abilità della persona;
- Sviluppare percorsi psico-socio-educativi e cognitivo/comportamentali;
- Favorire percorsi per un armonioso sviluppo psico-sociale;
- Promuovere l'inclusione e l'integrazione sociale e scolastica;
- Implementare e mantenere le capacità pratico-manuali, corporee, cognitive, espressive, artistiche, creative, inter/intra personali e di gruppo;
- Supportare la famiglia nell'esercizio delle funzioni di educazione ed accudimento, prevenendo l'allontanamento familiare ed i rischi di istituzionalizzazione.

2.5.4. Tipologia di servizi

- Accoglienza diurna per minimo 6 ore giornaliere all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi *per complessivi 290 gg. annui*. Deve comunque essere garantita e facilitata la frequenza scolastica.²⁷

- Progetti individualizzati di natura educativa, cognitivo/comportamentale, didattica, espressiva e ricreativa in funzione delle specifiche problematiche e abilità del minore.

- Coinvolgimento ed attivazione di interventi in rete con i servizi sociali, sanitari, scolastici e ricreativi di riferimento per il minore;

²⁸attività attraverso interventi individuali e attività laboratoriali, specificate dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale del servizio, quali, a titolo esemplificativo, laboratorio di sostegno scolastico, laboratorio linguistico, laboratorio cognitivo-informatico, laboratorio motorio e psicomotorio, laboratorio pratico-creativo.

- *Somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura (pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la riduzione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno*

²³ Il punto n. 16 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito il punto relativo alla figura dell'Educatore. Il testo precedentemente così recitava: *"Educatore: 1 unità ogni cinque minori ospiti"*

²⁴ Il punto n. 16 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso l'ultimo capoverso. Il testo precedentemente così recitava: *"Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali."*

²⁵ Il punto n. 17 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito l'ultimo capoverso del paragrafo 2.4.8 il cui testo così recitava: *"La dimissione dovrà avvenire entro 12 mesi e comunque a conclusione del progetto individuale per un massimo di 24 mesi."*

²⁶ Il punto n. 18 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha aggiunto il presente capoverso.

²⁷ Il punto n. 19 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha modificato il primo capoverso del paragrafo 2.5.4 il cui testo precedentemente così recitava: *"Accoglienza diurna per minimo 6 ore giornaliere organizzate secondo l'esigenza dell'utenza all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi. Deve comunque essere garantita e facilitata la frequenza scolastica. Si deve altresì assicurare l'assistenza agli ospiti nonché la somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura."*

²⁸ Il punto n. 19 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole *"Il centro organizza le proprie"* nel quarto capoverso del paragrafo 2.5.4

al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva.²⁹

2.5.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1.

2.5.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2.

2.5.7. Requisiti minimi professionali

-Coordinatore di struttura: 6 ore settimanali. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

-Psicologo: 18 ore settimanali;

-Assistente sociale: 6 ore settimanali;

-Educatore: 1 unità ogni cinque minori ospiti.

-Operatore socio-sanitario: 0.5 unità ogni 10 minori ospiti³⁰

³¹

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio, possono essere previste nella misura di massimo 5 ore settimanali per 10 utenti.

2.5.8. Modalità di accesso/dimissioni

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3.

Il provvedimento, oltre alla valutazione di una U.O. di Neuropsichiatria infantile o di altra struttura pubblica che certifichi il bisogno di questa specifica tipologia di struttura, deve adeguatamente motivare l'impossibilità di inserimento del minore in un centro diurno per minori.

*La dimissione dovrà avvenire a conclusione del progetto individuale.*³²

2.5bis CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI CON DISABILITA'³³

2.5 bis.1 Tipologia di Utenza

Il Centro offre accoglienza diurna a bambini e ragazzi, di ambo i sessi, dai 6 ai 17 anni con disabilità fisica, psichica, o sensoriale e che, per le loro caratteristiche necessitano di interventi specifici, anche individuali o per piccoli gruppi, a supporto della crescita allo scopo di favorirne l'integrazione nei processi di socializzazione e di istruzione.

Possono essere ammessi in deroga, motivatamente, dal Servizio Sociale Professionale minori di età inferiore a 6 anni per un periodo di tempo definito.

Il Centro socio-educativo, a differenza delle altre strutture a carattere diurno, prevede interventi specifici, sia individuali che per piccoli gruppi, misurabili anche in 1 prestazione per ora e può integrarsi con altri servizi e strutture per minori, nel rispetto degli obiettivi previsti dal piano individualizzato.

2.5 bis.2 Capacità ricettiva

Capacità ricettiva fino ad un massimo di 20 posti.

Il centro prevede interventi specifici, sia individuali che in moduli organizzativi da massimo 5 utenti, purché siano rispettati gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione di attività e servizi generali.

Si possono prevedere accessi differenziati per l'utenza, e modalità elastiche di fruizione della struttura in stretto collegamento con l'insieme dei servizi territoriali.

All'interno del centro socio-educativo si integrano figure educative con altre professionalità specifiche utili ad offrire il necessario supporto teso a favorire l'inclusione scolastica e sociale del minore.

Considerata la natura specifica delle attività che possono essere erogate con una tempistica di servizio non superiore a numero 3 ore, la capacità ricettiva può essere considerata per singolo turno, per massimo numero due turni al

²⁹ Capoverso inserito del punto n. 19 lett. c) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023.

³⁰ Il punto n. 20 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito il punto relativo alla figura dell'Operatore socio-sanitario. Il testo precedentemente così recitava: "Operatore socio-sanitario: 1 unità ogni 10 minori autorizzati"

³¹ Il punto n. 20 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso il penultimo capoverso il cui testo così recitava: "Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali."

³² Il punto n. 21 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito l'ultimo capoverso del paragrafo 2.5.8 il cui testo così recitava: "La dimissione dovrà avvenire entro 12 mesi e comunque a conclusione del progetto individuale per un massimo di 24 mesi."

³³ Il punto n. 22 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha inserito il capitolo 2.5. bis.

giorno (40 utenti die divisi in n. 2 moduli)

2.5 bis.3. Obiettivi

- Offrire ospitalità diurna e assistenza qualificata, attraverso interventi mirati anche in rapporto uno ad uno e personalizzati, per lo svolgimento di, attività socio-terapeutiche, ludico-motorie, occupazionali ed assistenziali educative, atte all'acquisizione e/o al mantenimento di capacità comportamentali, cognitive ed affettivo relazionali, ricercando risorse e potenzialità dell'utente, anche inesprese, che consentano di proporre risposte adeguate ad ogni singola persona, il tutto sulla base del Progetto Educativo Individuale.
- Alleggerire il carico assistenziale delle famiglie, favorendo la permanenza del minore nel proprio nucleo naturale.
- Perseguire l'integrazione sociale degli utenti, rendendo attuabile la frequenza di strutture e servizi esterni di tipo sportivo, sociale, quale garanzia contro qualsiasi rischio di emarginazione.

2.5 bis.4 Tipologia di Servizi

Il centro deve assicurare il funzionamento per almeno sei giorni settimanali.

- Accoglienza diurna per massimo 3 ore giornaliere all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi. Deve comunque essere garantita e facilitata la frequenza scolastica.
 - Interventi personalizzati in rapporto uno ad uno o in piccoli gruppi.
- Si deve altresì assicurare l'assistenza agli ospiti mediante:
- Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari e ricreativi;
 - interventi individuali e/o attività laboratoriali di gruppo.
 - Non è prevista somministrazione dei pasti.

2.5 bis.5 Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1

Lo spazio interno deve comprendere, ambienti ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, in locali per attività di socializzazione, atelier per attività diversificata con possibilità di svolgimento di attività individualizzate.

2.5 bis.6 Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2.

2.5 bis.7 Requisiti minimi professionali

- Coordinatore di struttura: 18 ore settimanali. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sottoelencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;
- Psicologo: 2 unità;
- Assistente sociale: 0,7 unità;
- Educatore: 4 Unità oppure 1 unità ogni cinque minori ospiti.
- Operatore socio-sanitario: 2 unità ogni 20 minori.
- Istruttore/Maestro lavoro: 2 unità

2.5 bis.8 Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3., previa valutazione dell'U.V.M. dell'ASP o dell'U.O. di Neuropsichiatria infantile o altra struttura pubblica che certifichi il bisogno di specifiche prestazioni riabilitative sociali.

2.6. COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI (6–13 ANNI)

2.6.1. Tipologia di utenza

Bambini di entrambi i sessi che necessitano di un temporaneo allontanamento dalla propria famiglia per incapacità o impossibilità delle figure genitoriali a svolgere adeguatamente le funzioni di educazione ed accudimento.

Per particolari progetti sperimentali si deroga al limite di età previsto per la tipologia, consentendo la presenza di minori da età da 6 a 18 anni.

2.6.2. Capacità ricettiva

La struttura può ospitare **minimo 7 e massimo 10 minori** di entrambi i sessi. Fermo restando la capacità massima, la struttura può prevedere ulteriori n. 2 posti letto per la pronta accoglienza. La pronta accoglienza deve concludersi

entro 60 ³⁴giorni dalla presa in carico, durante i quali il Servizio sociale competente dovrà provvedere alla collocazione del minore nella struttura più adeguata ai suoi bisogni. *In caso di pronta accoglienza di un minore che è familiare di un ospite della struttura, la stessa può concludersi in concomitanza con la conclusione del Progetto Individuale del soggetto avente maggiore età.* ³⁵

2.6.3. Obiettivi

- Fornire un adeguato contesto di sviluppo psico - educativo.
- Favorire azioni per creare un adeguato contesto familiare per il rientro del minore;

2.6.4. Tipologia di servizi

- Accoglienza residenziale continuativa di tipo familiare;
- Progetti socio-educativi individualizzati nel rispetto dei bisogni e delle risorse del bambino;
- Garantire continuità nei rapporti con familiari, con altre figure di riferimento (attraverso brevi permanenze presso familiari e/o incontri in Comunità);
- Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari, scolastici e ricreativi di riferimento per il minore.

2.6.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt.1.1 e 2.1.

2.6.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt.1.2 e 2.2.

2.6.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura: 6 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.
- **Educatore: 6³⁶ unità**
- **Assistente sociale:12 ore settimanali;**
- **Psicologo: 6 ore settimanali³⁷**

³⁸

2.6.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3..

2.7. COMUNITÀ EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-18 ANNI)

2.7.1. Tipologia di utenza

Preadolescenti e adolescenti che necessitano di un temporaneo allontanamento dalla propria famiglia per incapacità o impossibilità delle figure genitoriali a svolgere adeguatamente le funzioni di educazione ed accudimento.

2.7.2. Capacità ricettiva

La struttura può ospitare **minimo 7 e massimo 10 minori** di entrambi i sessi. Fermo restando la capacità massima, la struttura può prevedere ulteriori n. 2 posti letto per la pronta accoglienza. La pronta accoglienza deve concludersi entro 60 ³⁹giorni dalla presa in carico, durante i quali il Servizio sociale competente dovrà provvedere alla collocazione del minore nella struttura più adeguata ai suoi bisogni. *In caso di pronta accoglienza di un minore che è familiare di un ospite della struttura, la stessa può concludersi in concomitanza con la conclusione del Progetto Individuale del soggetto avente maggiore età.* ⁴⁰

³⁴ Il punto n. 23 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito la parola "30" con la parola "60".

³⁵ Il punto n. 23 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha aggiunto le seguenti parole: *"In caso di pronta accoglienza di un minore che è familiare di un ospite della struttura, la stessa può concludersi in concomitanza con la conclusione del Progetto Individuale del soggetto avente maggiore età."*

³⁶ Il punto n. 24 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito la parola "5" con la parola "6"

³⁷ Capoverso inserito dal punto n. 24 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023

³⁸ Il punto n. 24 lett. c) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso il capoverso il cui testo precedentemente così recitava: *"Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali."*

³⁹ Il punto n. 25 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito la parola "30" con la parola "60".

⁴⁰ Il punto n. 25 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha aggiunto le seguenti parole: *"In caso di pronta accoglienza di un minore che è familiare di un ospite della struttura, la stessa può concludersi in concomitanza con la conclusione del Progetto Individuale del soggetto avente maggiore età."*

2.7.3. Obiettivi

- Fornire un adeguato contesto di sviluppo psico-educativo.
- Favorire azioni per creare un adeguato contesto familiare per il rientro del minore;

2.7.4 Tipologia di servizi

- Accoglienza residenziale continuativa di tipo familiare.
- Progetti socio-educativi individualizzati nel rispetto dei bisogni, delle risorse del ragazzo.
- Promozione di interazioni sociali con i pari in contesti esterni appositamente strutturati (palestre, parrocchie, laboratori espressivi, gruppi ricreativi, ecc.).
- Garantire continuità nei rapporti con familiari, con altre figure di riferimento (attraverso brevi permanenze presso familiari e/o incontri in Comunità).
- Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari, scolastici e ricreativi di riferimento per il ragazzo.
- Progetti di inserimento lavorativo o di avvio agli studi superiori.

2.7.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1

2.7.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt.1.2 e 2.2

2.7.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura: 6 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

- **Educatore: 6⁴¹ unità;**

- **Assistente sociale: 12 ore settimanali;**

- **Psicologo: 6 ore settimanali⁴²**

43

2.7.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3..

2.8. GRUPPO APPARTAMENTO MASCHILE/FEMMINILE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

2.8.1. Tipologia di utenza

Preadolescenti e adolescenti maschi o femmine dai 12 ai 18 anni sottoposti a provvedimenti dell'AA.GG. per disfunzioni della condotta e/o dell'adattamento non gestibili all'interno della famiglia e che possono comprometterne il sano sviluppo psicologico, fisico e sociale.

2.8.2. Capacità ricettiva

La struttura può ospitare un numero **massimo di 7 minori** maschi o femmine.

La struttura è autorizzata ad ospitare (nei limiti della capacità ricettiva) n. 1 ragazzo/a sottoposto alla misura di messa alla prova (MAP) ai sensi dell'art. 28 del DPR 448/88.

La struttura può prevedere ulteriori n. 2 posti per la pronta accoglienza ai sensi dell'art. 403 del codice civile.

La pronta accoglienza deve concludersi entro 30 giorni dalla presa in carico, durante i quali il Servizio sociale competente dovrà provvedere alla collocazione del minore nella struttura più adeguata ai suoi bisogni.

La struttura ai fini dell'autorizzazione al funzionamento deve specificare se esclusivamente destinata a minori di sesso maschile o femminile o di entrambi i sessi.

Ogni qualsiasi variazione sulla specifica destinazione d'uso deve essere adeguatamente e preventivamente autorizzata.

2.8.3. Obiettivi

- Fornire un adeguato contesto di rieducazione e sviluppo psico-sociale.
- Prevenire i rischi connessi ai disturbi della condotta.
- Favorire il ripristino di una sana ed appropriata condotta sociale e relazionale intra ed extra-familiare.

2.8.4. Tipologia di servizi

- Accoglienza residenziale continuativa di tipo rieducativo.

⁴¹ Il punto n. 26 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito la parola "5" con la parola "6"

⁴² Capoverso inserito dal punto n. 26 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023

⁴³ Il punto n. 26 lett. c) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso il capoverso il cui testo precedentemente così recitava: "Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali**."

-Sviluppo di progetti psico-socio-educativi individualizzati in funzione delle disfunzioni della condotta e/o dell'adattamento del ragazzo, nonché dei suoi bisogni, risorse e talenti.

-Promozione di interazioni sociali con i pari in contesti esterni appositamente strutturati e monitorati da figure educative (palestre, parrocchie, laboratori espressivi, gruppi ricreativi, ecc.). - Garantire continuità nei rapporti con familiari, con altre figure di riferimento (attraverso incontri in Comunità e/o brevi permanenze presso familiari).

-Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari, scolastici e ricreativi di riferimento per il ragazzo.

-Progetti di inserimento lavorativo o di avvio agli studi superiori.

2.8.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1.

Non è ammessa l'esternalizzazione dei servizi di mensa, lavanderia e pulizia.

2.8.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2

2.8.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura:** 6 ore settimanali. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

- **Educatore:** 5 unità.

- **Assistente Sociale:** 1 unità

- **Psicologo:** 12 ore settimanali;

44

2.8.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3.

2.9. COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI

2.9.1. Tipologia di utenza

Ragazzi o ragazze dai 12 ai 21 anni affetti da disturbi del comportamento o disadattati sociali non gestibili all'interno della famiglia e necessitanti di interventi specialistici continuativi, *con diagnosi effettuata da un servizio di neuropsichiatria e la cui compatibilità con una struttura a carattere sociale venga certificata da medico di base o specialista.*⁴⁵

2.9.2. Capacità ricettiva

La struttura può ospitare solo ragazzi o solo ragazze in un numero **massimo di 9 minori**. Nei limiti dalla capacità ricettiva, la struttura deve riservare n. 2 posti a minori provenienti dall'area penale ai sensi della convenzione con il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata.

2.9.3. Obiettivi

Le Comunità forniscono servizi al fine di:

-creare percorsi individualizzati per i minori disadattati sociali o con il disturbo del comportamento, sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi, di nazionalità italiana e straniera;

-favorire interventi integrati, grazie alla rete di collaborazione creata;

-favorire azioni di formazione/istruzione ed inserimento lavorativo;

-attivare strategie di rete per coinvolgere le risorse presenti sul territorio;

-svolgere attività di accompagnamento educativo;

-sperimentare ed ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento degli utenti con problematiche psichiche e comportamentali;

-inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente;

-concludere positivamente l'accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale;

-attivare, anche su richiesta della Regione Calabria e/o dell'Autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della Comunità stessa.

⁴⁴ Il punto n. 27 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso il capoverso il cui testo precedentemente così recitava: "Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali."

⁴⁵ Il punto n. 28 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha aggiunto le seguenti parole: " , con diagnosi effettuata da un servizio di neuropsichiatria e la cui compatibilità con una struttura a carattere sociale venga certificata da medico di base o specialista"

2.9.4. Tipologia di servizi

La Comunità fornisce servizi al fine di:

- creare percorsi individualizzati per i minori con disagio psichico e disturbi del comportamento, a rischio e anche fermati in flagranza di reato, sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi di nazionalità italiana e straniera;
- favorire interventi integrati, grazie alla rete di collaborazione creata;
- favorire azioni di formazione/istruzione ed inserimento lavorativo;
- attivare strategie di rete per coinvolgere le risorse presenti sul territorio;
- svolgere attività di accompagnamento educativo;
- sperimentare ed ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento degli utenti con problematiche psichiche e comportamentali;
- inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente;
- concludere positivamente l'accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale;
- attivare, anche su richiesta della Regione Calabria e/o dell'Autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della Comunità stessa.

2.9.5. Requisiti minimi strutturali

Oltre ai requisiti previsti agli artt. 1.1 e 2.1, la struttura deve essere dotata di almeno una stanza con un setting adeguato per svolgere i colloqui terapeutici, gli altri colloqui previsti dal programma e gli incontri tra i minori ospiti ed i propri familiari.

2.9.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2;

2.9.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura: 1 unità.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;
- **Educatore: 4 unità;**
- **Operatore Socio Sanitario: 3 unità;**
- **Assistente sociale: 1 unità;**
- **Psicologo: 18 ore settimanali;**

46

2.9.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3.

2.10. CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI

2.10.1. Tipologia di utenza

Bambini e adolescenti di entrambi i sessi e di età compresa tra i 6 ed i 18 anni presunte vittime di abusi e/o maltrattamenti.

2.10.2. Capacità ricettiva

La struttura può ospitare un numero **massimo** di **9 minori** di ambo i sessi.

2.10.3. Obiettivi

- Fornire un adeguato contesto di protezione e di sviluppo psico-socio-educativo.
- Garantire assistenza psicologica e cura psicoterapica.
- Accompagnare e sostenere il minore presunta parte offesa nell'iter giudiziario.
- Favorire lo sviluppo di condizioni atte al rientro in un idoneo contesto familiare.

2.10.4. Tipologia di servizi

- Accoglienza residenziale continuativa di tipo terapeutico-riparativa.
- Psicodiagnosi e psicoterapia.
- Consulenza psicosociale di primo e secondo livello.
- Consulenza legale.
- Ascolto testimoniale protetto ai fini giudiziari ai sensi dell'art. 498 del Codice di procedura penale e della Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote.

⁴⁶ Il punto n. 29 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso il capoverso il cui testo precedentemente così recitava: "Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali**."

- Audio-video registrazione degli ascolti testimoniali e relative trascrizioni integrali laddove richieste dall'Autorità Giudiziaria competente.
- Incontri protetti in spazio neutro.
- Integrazione dei progetti di messa alla prova (MAP) per giovani autori di reati sessuali (cd. young sex offender) attraverso appositi interventi psico-socio rieducativi.
- Analisi dei dati regionali sul fenomeno dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia ed all'adolescenza.
- Organizzazione ed attuazione di eventi formativi sulle tematiche dell'abuso e del maltrattamento.
- Progetti di inserimento lavorativo o di avvio agli studi superiori.
- Integrazione dei programmi di sostegno alla genitorialità, sviluppati dai servizi territoriali, attraverso specifici interventi per lo sviluppo delle capacità di cura e protezione.

2.10.5. Requisiti minimi strutturali

Oltre ai requisiti di cui agli artt. 1.1 e 2.1, il Centro deve essere dotato di almeno una stanza con un **setting** adeguato per svolgere i colloqui terapeutici e gli altri colloqui previsti dal programma di recupero.

Il Centro, inoltre, deve essere dotato di uno "**Spazio neutro**" dove svolgere gli incontri protetti e gli ascolti protetti ai fini giudiziari ed al quale devono poter accedere persone esterne al Centro (magistrati, forze dell'ordine, avvocati, persone in stato di detenzione, ecc.).

Lo "**Spazio neutro**", pertanto, dovrà avere un accesso diverso da quello dal servizio residenziale e dovrà essere dotato, almeno, dei seguenti spazi:

- n.1 **stanza** adibita all'ascolto del minore che in caso di rumori esterni deve essere adeguatamente insonorizzata per evitare che rumori possano distrarre il minore e compromettere la qualità della registrazione audio;
- n.1 **stanza** di osservazione attigua alla precedente che consenta l'osservazione diretta attraverso lo specchio unidirezionale e l'ascolto del minore ad almeno sei persone oltre all'operatore di registrazione;
- n.1 **stanza** per seguire l'escussione attraverso monitor;
- n.1 **stanza** per l'accoglienza e/o l'attesa;

Lo **spazio neutro**, inoltre, deve disporre di moderne attrezzature che consentano l'audio-video registrazione delle attività svolte come da normativa vigente. La struttura, inoltre, ospitando vittime di abusi e quindi testimoni in procedimenti penali, deve essere dotata di:

- sistema di videosorveglianza ed allarme antintrusione atti a garantire la sicurezza dei minori ospiti e del personale.

2.10.6. Requisiti minimi organizzativi

Oltre ai requisiti stabiliti agli artt. 1.2 e 2.2, la struttura deve: -Garantire l'escussione del minore ai fini giudiziari entro 48 ore dalla richiesta dell'Autorità Giudiziaria competente;

- Garantire, ove richiesta, la consegna alle AA.GG. delle trascrizioni integrali degli ascolti protetti ai fini giudiziari entro 21 giorni dall'escussione, salvo urgenza disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari.

-Assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:

- registro generale degli ascolti protetti;
- registro generale delle trascrizioni integrali
- Assicurare la custodia nel rispetto della normativa sulla privacy dei supporti informatici contenenti registrazioni audio-video degli ascolti protetti ai fini giudiziari fino alla consegna alle Autorità competenti.

2.10.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura:** 1 unità. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;
- **Psicologo** esperto in psicologia giuridica: **1 unità**;
- **Assistente sociale:** **1 unità**;
- **Educatore:** **6 unità**;
- **Legale:** a consulenza sulla base dell'effettivo bisogno.

Tutto il personale, ad esclusione di quello necessario per i servizi alberghieri, dovrà possedere adeguata formazione in materia di abuso e maltrattamento all'infanzia o certificata esperienza triennale in strutture per minori vittime di abusi e maltrattamenti convenzionate con Enti pubblici. ⁴⁷

⁴⁷ Il paragrafo, precedentemente modificato dal punto n. 30 lett. a) del Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 è stato nuovamente modificato dall'art. 2 comma 1 lett. a) del Regolamento regionale n. 8 del 12 luglio 2024. Precedentemente il testo così recitava: "**Coordinatore di struttura:** 1 unità. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione; - **Psicologo** esperto in psicologia giuridica: **1 unità**;

- **Assistente sociale:** **1 unità**; - **Educatore:** **6 unità**; - **Legale:** a consulenza sulla base dell'effettivo bisogno. Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali**. Tutto il personale, ad esclusione di quello necessario per i servizi alberghieri,

2.10.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3.

Nei casi di abuso e maltrattamento violento è necessario il dispositivo delle Forze dell'Ordine o dell'Autorità Giudiziaria.

2.11. CENTRO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**2.11.1. Tipologia di utenza**

Ospite delle strutture è il Minore Straniero Non Accompagnato (MSNA) in quanto cittadino di paesi terzi o apolide di età inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio degli Stati membri dell'U.E. senza essere accompagnato da una persona adulta responsabile per esso in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile, ovvero il minore che viene lasciato senza accompagnamento una volta entrato nel territorio di uno Stato membro. È possibile l'ospitalità ai minori che giungono sul territorio nazionale a seguito di eventi di sbarco nonché rintracciati nel territorio nazionale comunque giunti in Italia secondo le disposizioni delle Autorità Nazionali competenti. Le strutture per Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) si distinguono in strutture per la prima accoglienza e strutture per la seconda accoglienza.

2.11.2. Capacità ricettiva

Per strutture destinate alla **PRIMA ACCOGLIENZA**:

Ogni Centro, ai sensi dell'art.3, comma 3, del Decreto Ministeriale 1/9/2016, garantisce l'ospitalità di 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinata in via esclusiva. Ciascuna sede può accogliere fino ad un **massimo di 30 minori**.

Per strutture destinate alla **SECONDA ACCOGLIENZA**:

La capacità ricettiva **massima** è di **16 ospiti minori** di ambo i sessi.

Al compimento del 18° anno di età il giovane deve essere dismesso dalla struttura e l'eventuale accoglienza in strutture e/o la permanenza sul territorio nazionale saranno disposte in applicazione della normativa vigente in materia di immigrazione, ivi compresa l'eventuale permanenza in struttura prevista dall'art. 3.2 lett. d).

La struttura è aperta 365 giorni per 24 ore.

È possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 8 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

2.11.3. Obiettivi

Il principale obiettivo degli interventi, una volta verificata da parte delle Autorità competenti l'effettiva condizione di non accompagnato del minore, *deve*⁴⁸ prevedere per lo stesso un adeguato percorso di integrazione socio-educativa. Gli Enti locali e, per essi, i gestori della struttura, nella presa in carico del minore straniero non accompagnato dovranno assicurare servizi destinati a garantire:

- a• i diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;
- b• la regolarizzazione dello status giuridico del minore, altrimenti esposto ad una condizione di rischio e debolezza;
- c• l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio tenendo sempre presente il suo superiore interesse.

In particolare:

Le strutture per la **prima accoglienza** per Minori stranieri non accompagnati (MSNA) sono caratterizzate dall'immediata ospitalità e tutela del minore e sono orientate a mantenere l'accoglienza per il tempo necessario, non superiore a sessanta giorni, per acquisire informazioni sul soggetto e individuare e mettere in atto l'intervento più favorevole e stabile per il minore. Le strutture svolgono una funzione di accoglienza residenziale temporanea, favoriscono una gestione fattiva della vita quotidiana e promuovono tutte le iniziative che possano facilitare l'inserimento del minore. Collaborano con gli enti competenti nella dimissione del minore e nell'individuazione di una struttura di accoglienza di secondo livello.

Le strutture per la **seconda accoglienza** sono servizi residenziali, che pur garantendo un'accoglienza di tipo familiare sono caratterizzati da un intervento educativo, dove sono presenti operatori qualificati che guidano il minore in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.

Le strutture, sia per la **prima** che per la **seconda accoglienza**, devono rispondere alle esigenze di accoglienza e di sostegno in tutte le situazioni correlate a necessità di protezione dei minori e richiedono la presenza di personale

dovrà possedere adeguata formazione in materia di abuso e maltrattamento all'infanzia o certificata esperienza triennale in strutture per minori vittime di abusi e maltrattamenti convenzionate con Enti pubblici

⁴⁸ L'art. 2 comma 1 lett. b) del Regolamento regionale n. 8 del 12 luglio 2024 ha inserito la parola "*deve*" prima della parola "*prevedere*"

adeguatamente qualificato.

2.11.4. Tipologia di servizi

È un servizio residenziale, a carattere generalmente familiare, specializzato per l'accoglienza di minori che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali necessita di l'inserimento in strutture che garantiscano l'accompagnamento in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la responsabilizzazione e autonomia.

L'Ente locale competente per territorio o titolare dell'eventuale progetto di competenza Statale, in base alle proprie prerogative e ferme restando le responsabilità degli altri attori istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti e dell'ente gestore la struttura, dovrà prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere le seguenti finalità/obiettivi:

- _ Collocamento nella struttura autorizzata secondo criteri prestabiliti in base a norme e regolamenti vigenti anche di natura Statale, tenendo conto, in modo particolare, dell'età e del paese di provenienza del minore;
- _ Assistenza socio-psicologica e orientamento legale;
- _ Supporto di mediatori linguistico-culturali;
- _ Verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili ad una eventuale presa in carico del minore;
- _ Apertura della tutela;
- _ Regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio;
- _ Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- _ Insegnamento di base della lingua italiana;
- _ Inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio lavorativa del minore;
- _ Definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore che sarà formulato tenendo sempre presente il supremo interesse del minore, le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l'intero periodo di accoglienza.

2.11.5. Requisiti minimi strutturali

Le strutture devono essere dotate dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1.

Relativamente ai locali soggiorno/pranzo e alle attività destinate agli ospiti (escluso servizi, cucina, corridoi, depositi) la superficie minima, di cui alla lettera e) del punto 2.1, è pari a **mq. 8,00 per utente**.

La struttura dovrà essere dotata di locale per incontri individuali e di gruppo.

2.11.6. Requisiti minimi organizzativi

Ogni minore dovrà essere inserito in struttura su disposizione dell'Autorità competente (Prefettura /Questura) e con provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile competente per territorio. L'ingresso dovrà essere accompagnato da specifica relazione sociale redatta dal centro di **prima accoglienza**. La relazione sarà inserita nella cartella personale del minore contenente documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario, scheda di anamnesi medico-psico-sociale da aggiornare periodicamente. Dovrà essere redatto progetto personalizzato di inserimento.

Nelle strutture di seconda accoglienza possono essere accolti MSNA provenienti dai centri di prima accoglienza segnalati dal Ministero dell'Interno, o minori intercettati a qualsiasi titolo sul territorio, ivi compresi minori già inseriti nei CAS.

Nel caso di minori rintracciati sul territorio dalle forze dell'ordine si utilizzeranno le procedure già in uso sui territori; nel caso di minori inseriti nei CAS sarà cura della Prefettura fare la segnalazione raccordandosi, in base al sistema organizzativo locale, con i Comuni o con i Servizi Sociali dell'EE.LL. ove sono ubicate le strutture.

È competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza dare immediata Comunicazione della presenza del minore alla competente Autorità giudiziaria per la nomina di un tutore e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni dei minori accolti, la struttura dovrà garantire il raccordo con le Prefetture e con la rete dei servizi del territorio: servizio sociale, servizi sanitari, sistema educativo/formativo, servizi per il lavoro e centri per l'impiego, realtà socializzanti e del tempo libero, ecc. anche attraverso la sottoscrizione di accordi/protocolli di collaborazione.

Le strutture di prima e di seconda accoglienza per MSNA devono essere organizzate evitando situazioni di promiscuità tali da ledere il rispetto delle esigenze legate alla differenza di genere.

Le strutture di prima accoglienza curano:

- l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita Comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;

- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale;
- l'assistenza socio-sanitaria;
- la mediazione culturale;
- l'orientamento e assistenza legale;
- lo stato di salute del minore attraverso il ricorso al Servizio sanitario regionale.

Nelle strutture di **seconda accoglienza** verranno assicurate anche le seguenti attività:

- recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita;
- orientamento e tutela legale: supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno;
- verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare;
- assistenza psicologica e sanitaria;
- verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza);
- assolvimento dell'obbligo scolastico
- insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica;
- formazione secondaria e/o professionale, collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini;
- inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero;
- fornitura di beni di prima necessità quali prodotti per l'igiene personale e vestiario;
- rispetto delle tradizioni culturali e religiose degli ospiti;

Nelle strutture di prima e seconda accoglienza dovrà, inoltre, essere previsto un pocket money da erogarsi secondo le modalità definite nel PEI e/o dalla normativa di riferimento.

La struttura è tenuta a predisporre una scheda personale e una relazione tecnica a carattere sociale sia nella fase di ingresso sia al momento delle dimissioni.

Le strutture possono avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di tirocinanti. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.

2.11.7. Requisiti minimi professionali

PRIMA ACCOGLIENZA:

Requisiti minimi professionali dell'équipe multidisciplinare per la gestione della struttura.

La presenza di ogni figura professionale deve essere proporzionata al numero ed alle esigenze degli ospiti tenendo conto dei parametri minimi previsti per le strutture di Seconda accoglienza. In ogni caso in tutte le ore diurne deve essere garantita la presenza in ogni struttura di almeno 2 componenti dell'équipe.

- **Responsabile della struttura:** in possesso del diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche, con almeno tre anni di esperienza con funzioni educative. Funzioni: coordina il personale e cura i rapporti con il Ministero dell'interno e le altre autorità competenti in materia di MSNA.

- **Educatore:** in possesso del titolo di educatore rilasciato ai sensi della normativa vigente;

- **Assistente sociale:** in possesso di iscrizione al relativo Albo professionale;

- **Operatore:** con funzioni di orientamento e supporto alla gestione della struttura anche favorendo l'orientamento ed il coinvolgimento degli ospiti;

- **Mediatore culturale:** in possesso di specifico titolo di studio o qualifica professionale, con finalità di supporto educativo di appoggio e di orientamento;

-Interprete/servizio di interpretariato: in rapporto al numero ed alle esigenze linguistiche.

- **Operatore legale:** in possesso di diploma di laurea in Giurisprudenza in rapporto al numero ed alle esigenze delle procedure di interesse degli ospiti;

-**Psicologo:** in possesso di laurea;

- **Medico:** In possesso di laurea in medicina con esperienza in età evolutiva.

La presenza dello psicologo e del medico può essere garantita mediante accordo/convenzione con le strutture pubbliche del territorio, purché sia garantita la pronta disponibilità. Deve altresì essere previsto il personale necessario a garantire i servizi di pulizia, l'organizzazione e la distribuzione dei pasti e la vigilanza notturna. In sede di organizzazione dell'équipe, sulla base delle esigenze di servizio può essere definita l'eventuale presenza di altre figure.

Il soggetto titolare della gestione della struttura potrà inoltre avvalersi della collaborazione di Associazioni di

volontariato iscritte al Registro regionale o di tirocinanti dell'Università. Tale presenza dovrà considerarsi aggiuntiva rispetto all'organico sopra descritto e monitorata da operatori professionali.

SECONDA ACCOGLIENZA:

Requisiti minimi professionali dell'équipe multidisciplinare per la gestione della struttura.

- **Responsabile di struttura:** in possesso del diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche, con almeno tre anni di esperienza con funzioni educative, referente della gestione, della progettazione del servizio e di quella individuale per un monte ore di 15 ore settimanali. Funzioni: coordina il personale e cura i rapporti con il Ministero dell'interno e le altre autorità competenti in materia di MSNA.

- **Assistente sociale:** 1 unità. La presenza dell'assistente sociale, in possesso di laurea triennale, specialistica o v.o. deve essere garantita nel caso tale figura non sia individuata come Responsabile di struttura;

- **Educatore:** 3 unità (2 unità nel caso di presenza dell'assistente sociale di cui al punto precedente), in possesso del titolo di educatore rilasciato ai sensi della normativa vigente. Per le tre figure deve in ogni caso essere garantita la presenza totale per 30 ore settimanali;

- **Operatore:** 1 unità per 15 ore settimanali con funzioni di supporto alla gestione della struttura anche favorendo l'orientamento ed il coinvolgimento degli ospiti;

- **Mediatore culturale:** 1 unità in possesso di specifico titolo di studio, con finalità di supporto educativo di appoggio e di orientamento per 28 ore settimanali; -Interprete/servizio di interpretariato: in rapporto al numero ed alle esigenze linguistiche.

- **Psicologo:** in possesso di laurea;

-**Medico:** In possesso di laurea in medicina con esperienza in età evolutiva;

La presenza dello psicologo e del medico può essere *assicurata*⁴⁹ mediante accordo/convenzione con le strutture pubbliche del territorio, purché sia garantita la pronta disponibilità. Deve altresì essere previsto il personale necessario a garantire i servizi di pulizia, l'organizzazione e la distribuzione dei pasti e la vigilanza notturna.

In sede di organizzazione dell'équipe, sulla base delle esigenze di servizio può essere definita l'eventuale presenza di altre figure.

Il soggetto titolare della gestione della struttura potrà inoltre avvalersi della collaborazione di Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale o di tirocinanti dell'Università. Tale presenza dovrà considerarsi aggiuntiva rispetto all'organico sopra descritto e monitorata da operatori professionali.

2.11.8. Modalità di accesso

PRIMA ACCOGLIENZA:

Le strutture di prima accoglienza per Minori stranieri non accompagnati (MSNA) sono caratterizzate dall'immediata ospitalità e tutela del minore e sono orientate a mantenere l'accoglienza per il tempo necessario: non superiore a sessanta giorni, per acquisire informazioni sul soggetto e individuare e mettere in atto l'intervento più favorevole e stabile per il minore.

Le strutture svolgono una funzione di accoglienza residenziale temporanea, favoriscono una gestione fattiva della vita quotidiana e promuovono tutte le iniziative che possano facilitare l'inserimento del minore. Collaborano con gli enti competenti nella dimissione del minore e nell'individuazione di una struttura di accoglienza di secondo livello.

SECONDA ACCOGLIENZA:

Possono essere accolti MSNA provenienti dai centri di prima accoglienza segnalati dal Ministero dell'Interno, o minori intercettati a qualsiasi titolo sul territorio, ivi compresi minori già inseriti nei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria). Nel caso di minori rintracciati sul territorio dalle forze dell'ordine si utilizzeranno le procedure già in uso sui territori; nel caso di minori inseriti nei CAS sarà cura della Prefettura fare la segnalazione raccordandosi, in base al sistema organizzativo locale, con i Comuni o con i Servizi Sociali dell'EE.LL. ove sono ubicate le strutture.

È competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza dare immediata Comunicazione della presenza del minore alla competente Autorità giudiziaria per la nomina di un tutore e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni dei minori accolti, la struttura dovrà garantire il raccordo con le Prefetture e con la rete dei servizi del territorio: servizio sociale, servizi sanitari, sistema educativo/formativo, servizi per il lavoro e centri per l'impiego, realtà socializzanti e del tempo libero ecc., anche attraverso la sottoscrizione di accordi/protocolli di collaborazione.

Si potranno altresì promuovere e favorire relazioni positive con adulti e coetanei, anche attraverso forme di appoggio da parte di singoli o famiglie, associazioni di volontariato e associazioni di stranieri.

All'ingresso del minore la struttura predisporrà, in collaborazione con il servizio sociale del territorio e con il tutore, un progetto educativo individualizzato (PEI) che tenga conto delle aspirazioni, competenze ed interesse del minore oltre che delle informazioni raccolte dalla struttura di prima accoglienza.

⁴⁹ L'art. 2 comma 1 lett. c) del Regolamento regionale n. 8 del 12 luglio 2024 ha inserito la parola "assicurata" dopo la parola "essere"

Il PEI dovrà, inoltre, prevedere momenti di compartecipazione e di responsabilizzazione alla gestione della vita quotidiana Comune in struttura.

2.12 COMUNITA' PER MINORI E GIOVANI ADULTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE OVVERO IN ESECUZIONE DI PENA (L.R. n. 13 del 6 maggio 2022)⁵⁰

2.12.1 Tipologia di Utenza

Ragazzi dai 14 ai 25 anni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena e collocati in comunità dall'Autorità Giudiziaria Penale Minorile.

2.12.2 Capacità ricettiva

La struttura può ospitare solo ragazzi di sesso maschile in un numero massimo di 10 minori.

La struttura deve riservare, inoltre, ulteriore n. 1 posti per la c.d. pronta/prima accoglienza e/o spazio riservato ai percorsi di fuoriuscita dal circuito penale per l'autonomia di minori provenienti dall'area penale, in apposita abitazione con ingresso separato avente le caratteristiche richiamate per gli ambienti notturni e con annesso servizio igienico.

2.12.3. Obiettivi

Ai sensi di quanto disposto all'art. 7 della Legge regionale n. 13 del 6 maggio 2022, le strutture forniscono servizi al fine di:

- a) creare percorsi individualizzati per i minori sottoposti a provvedimenti penali, di nazionalità italiana e straniera;
- b) favorire interventi integrati, grazie alla rete di collaborazione creata;
- c) favorire azioni di formazione, istruzione e inserimento lavorativo;
- d) attivare strategie di rete per coinvolgere le risorse presenti sul territorio;
- e) svolgere attività di accompagnamento educativo;
- f) sperimentare e ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento degli utenti con problemi comportamentali;
- g) inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente;
- h) concludere positivamente l'accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale;
- i) attivare, anche su richiesta della Regione Calabria o dell'autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della comunità stessa.

2.12.4 Tipologia di Servizi

Le strutture residenziali devono accogliere minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena accolgono utenza in misura precautelare, in misura cautelare, in misura di sicurezza, in messa alla prova a seguito di sospensione del processo ex artt. 18, 18 bis, 22, 28,36 e 37 DPR 448/88, ed in misure penali di Comunità di cui al D.lgs. 121/2018 e/o assegnata dal Centro Giustizia Minorile della Calabria, da altro centro regionale equivalente, ovvero dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, per altra tipologia di provvedimenti penali.

2.12.5 Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1 Oltre ai predetti requisiti, le strutture devono essere dotate:

- a. Di almeno una stanza con un setting adeguato per svolgere i colloqui terapeutici, gli altri colloqui previsti dal programma e gli incontri tra i minori ospiti ed i propri familiari;
- b. Di almeno un locale per le attività laboratoriali e di studio destinate agli ospiti (escluso locale soggiorno/pranzo, servizi, cucina, corridoi, depositi) di superficie utile minima pari a mq. 6 (sei) per utente;
- c. Di almeno una stanza per la pronta/prima accoglienza e/o spazio riservato ai percorsi di fuoriuscita dal

⁵⁰ Capitolo inserito dal punto n. 31 dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023.

circuito penale per l'autonomia di minori provenienti dall'area penale, con ingresso separato avente le caratteristiche richiamate per gli ambienti notturni e con annesso servizio igienico;

*d. Di adeguato spazio esterno di superficie utile minima pari a mq 200 per utente;
Trattandosi di Struttura con posto di pronta accoglienza la superficie destinata agli ospiti (attività e servizi) dovrà essere rapportata al numero complessivo della utenza ospitata compreso il posto di pronta accoglienza.*

2.12.6 Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2.

2.12.7 Requisiti minimi professionali

- *Coordinatore di struttura: 1 unità. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal regolamento regionale n° 22 /2019 per tale funzione;*
- *Educatore: 5 unità;*
- *Assistente sociale: 1 unità;*
- *Ausiliario/Cuoco: 24 ore settimanali;*
- *Psicologo: 18 ore settimanali*

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 36 ore settimanali

2.12.8 Modalità di accesso

I rapporti fra i vari Centri per la Giustizia Minorile e le Strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle rette.

L'inserimento in una Struttura, regolarmente autorizzata e/o accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva prevista dalla presente legge.

Al collocamento dell'utente nella Struttura segue l'elaborazione di un Progetto Educativo Individualizzato definito di comune accordo con l'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni che ha in carico il ragazzo e autorizzato dalla competente Autorità Giudiziaria Minorile.

3. STRUTTURE PER ADULTI

3.1. Requisiti strutturali Comuni a tutte le tipologie

Le strutture, oltre ai requisiti strutturali generali di cui all'art.1.1, devono essere dotate di:

Requisiti strutturali per il servizio preparazione e somministrazione pasti nelle strutture dove tale attività è prevista.

a) Dove è prevista la preparazione e/o somministrazione dei pasti: locali ad uso cucina, dispensa e servizio igienico con piatto doccia destinato all'operatore del servizio cucina. Deve in merito essere acquisita autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal competente Servizio di Igiene dell'Azienda Sanitaria Provinciale e sistema di controllo HACCP, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare.

La predetta autorizzazione deve essere acquisita anche in quelle strutture nelle quali, oltre ai locali sopraindicati, viene individuato un locale per le attività di "laboratorio di cucina". Per tale ultimo ambiente non è necessario il sistema di controllo HACCP

b) Essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa, l'uso della cucina potrà essere accessibile agli utenti, al fine di fornire un ambiente di vita relazionale e familiare. Comunque, dovranno essere osservati e garantiti tutti gli accorgimenti indispensabili per il monitoraggio della filiera del processo di produzione e distribuzione degli alimenti indispensabili a garantire la sicurezza alimentare per la tutela della salute degli ospiti e degli operatori. Nella struttura dovrà essere individuato dal responsabile della struttura un "Operatore del Settore Alimentare" che, munito di titolo e adeguatamente istruito, dovrà redigere apposito "manuale d'uso" da Comunicare e far osservare a tutti coloro che, compresi gli utenti, hanno accesso al locale cucina e dovrà effettuare

periodici controlli sull'efficacia dello stesso. Nel manuale dovranno essere previste le procedure operative per garantire la salubrità dei cibi e degli alimenti e i sistemi di monitoraggio per il controllo della correttezza delle operazioni di cottura, distribuzione e consumo dei prodotti.

c) L'esternalizzazione dei servizi cucina, del servizio di pulizia e di lavanderia è consentita per tutte le tipologie di Struttura, salvo i casi in cui non sia espressamente vietato. Nel caso di esternalizzazione dei pasti, la Struttura dovrà dotarsi di un locale adatto allo sporzionamento, conservazione temporanea e distribuzione dei cibi nonché attrezzato per scaldavivande, possibilmente separato dal locale pranzo. Risulta necessaria l'acquisizione della Certificazione sul sistema di controllo HACCP e del contratto di fornitura del servizio cucina, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, rilasciata alla società fornitrice del servizio mensa.

Requisiti strutturali per gli ambienti diurni e notturni della struttura

d) Nelle strutture residenziali, le camere da letto singole dovranno essere di superficie minima pari **mq. 9** (nove), mentre le camere a due letti superficie minima pari **mq. 14** (quattordici).

Non sono ammesse in nessun caso camere a tre o più letti, con esclusione delle tipologie dove esplicitamente previsto.

Ogni ospite deve avere a disposizione almeno un armadio personale per il proprio vestiario, di un comodino e di una sedia.

Le camere, che devono comprendere anche un tavolino, devono essere adeguatamente ed idoneamente arredate al fine di garantire il corretto e sicuro utilizzo e la privacy degli utenti.

Ogni posto letto dovrà essere dotato di campanello di chiamata e di luce notturna. *È possibile in alternativa dotare la stanza di una luce notturna sopra la porta, che funzioni quando la luce principale è spenta.*⁵¹

Lo spazio libero interno deve garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di almeno m. 1.10 ad un lato del letto stesso.

La struttura dovrà essere dotata di linea telefonica per l'utenza.

e) Locali per il soggiorno/pranzo e le attività destinate agli ospiti (escluso servizi, cucina, corridoi, depositi e stanze da letto) di superficie utile minima pari a:

- **mq. 8** (otto) per utente per le **Strutture residenziali**;
- **mq. 10** (dieci) per le **Strutture semiresidenziali**;

f) Locale adeguatamente attrezzato per il personale per come prescritto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Lgs. 81/2008);

Servizi igienici e lavanderia

g) Per le strutture residenziali:

di tipo Comunitario

1(uno) servizio igienico completo e attrezzato per la non autosufficienza **ogni 4 (quattro) ospiti**, (salvo i casi in cui non sia espressamente prevista una diversa indicazione);

di tipo alberghiero

1 (uno) servizio igienico completo con piatto doccia a pavimento **ogni 2 (due) ospiti**, di cui almeno uno **ogni 5 posti letto** presenti fruibile dai soggetti con disabilità conforme alla normativa vigente in materia.

Per le strutture di nuova realizzazione le camere devono possedere il bagno in camera;

*Negli*⁵² spazi Comuni per attività giornaliere (soggiorno/pranzo) e ricreative deve essere presente almeno un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza.

h) Per le strutture semiresidenziali:

Strutture fino a (10) dieci utenti: n. 1 servizio fruibile dalle persone con disabilità;

Strutture da (11) undici a (20) venti utenti: n. 2 servizi di cui almeno (1) uno deve essere fruibile dalle persone con disabilità;

⁵¹ Il punto n. 32 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha aggiunto le seguenti parole: *"È possibile in alternativa dotare la stanza di una luce notturna sopra la porta, che funzioni quando la luce principale è spenta."*

⁵² L'art. 2 comma 1 lett. d) del Regolamento regionale n. 8 del 12 luglio 2024 ha sostituito la parola "Gli" con la parola "Negli"

_Strutture da (21) ventuno a (30) trenta utenti: n. 3 servizi di cui almeno (2) due devono essere fruibili dalle persone con disabilità;

i) Servizio igienico da destinare ai visitatori conforme alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, punto 4.4).

j) Servizio igienico e spogliatoio ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Leg. 81/2008);

k) Servizio lavanderia, se non esternalizzato, di tipo familiare e/o di tipo industriale opportunamente dimensionato secondo le vigenti normative, locale/spazio per biancheria pulita e locale/deposito per lo sporco;

l) Le strutture devono prevedere l'impianto di climatizzazione *negli spazi comuni*⁵³.

Accessibilità

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia (D.M. 236/89 – allegato A).

3.2. Requisiti organizzativi Comuni a tutte le tipologie

Devono essere garantiti i seguenti requisiti organizzativi:

- Adottare il regolamento interno e la carta dei servizi secondo gli standard stabiliti dalla Regione Calabria.
- Elaborare il Progetto Individuale entro due mesi dalla presa in carico, *ad esclusione dei servizi di accoglienza a carattere emergenziale/temporaneo dove la permanenza non supera i sessanta giorni*.⁵⁴
- Assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:
- Fascicolo personale di ogni utente accolto contenente il provvedimento amministrativo di collocamento,⁵⁵ il Progetto Individualizzato, eventuali provvedimenti delle AA.GG. o del Comune di residenza dell'utente, l'eventuale relazione psicologica, il certificato medico rilasciato dal medico di base, la scheda sanitaria, la documentazione amministrativa e reddituale del soggetto; Progetto generale del servizio con specifica indicazione degli obiettivi generali e delle attività che si svolgono all'interno della struttura;
- Smaltimento rifiuti speciali laddove necessario;
- Registro giornaliero delle presenze degli utenti;
- Registro giornaliero degli operatori o cartellino elettronico;
- Menù settimanale elaborato tenendo conto delle tabelle dell'OMS.
- Polizza assicurativa RC utenza, personale e visitatori;
- Polizza incendio struttura;

3.3. Modalità di accesso dell'utente nella struttura

Al Comune Capo Ambito spetta il compito di autorizzare l'utente e assumere l'onere della relativa retta o l'erogazione dei titoli per l'acquisto dei servizi.

*L'utente effettua la richiesta di presa in carico al Comune di residenza, che la trasmette all'Ufficio di Piano presso il Comune capo Ambito. Qualora l'utente acceda ad un servizio "fuori Ambito", il Servizio Sociale Professionale dell'Ambito in cui ricade il servizio, può fornire supporto e collaborazione all'Ufficio di Piano afferente al Comune capo Ambito di residenza dell'utente.*⁵⁶

I rapporti fra i vari Ambiti territoriali e le Strutture socio assistenziali residenziali o semiresidenziali devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle quote rette.

⁵³ Il punto n. 32 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha aggiunto le seguenti parole: *"negli spazi comuni"*

⁵⁴ Il punto n. 33 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha aggiunto le seguenti parole: *"ad esclusione dei servizi di accoglienza a carattere emergenziale/temporaneo dove la permanenza non supera i sessanta giorni"*

⁵⁵ Il punto n. 33 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole: *"la relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali,"*. Il testo precedentemente così recitava: *"Fascicolo personale di ogni utente accolto contenente il provvedimento amministrativo di collocamento, la relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, il Progetto Individualizzato, eventuali provvedimenti delle AA.GG. o del Comune di residenza dell'utente, l'eventuale relazione psicologica, il certificato medico rilasciato dal medico di base, la scheda sanitaria, la documentazione amministrativa e reddituale del soggetto;"*

⁵⁶ Capoverso inserito dal punto n. 34 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023.

allegato "A" al REGOLAMENTO n _____ del _____

Nel caso di erogazione da parte degli Ambiti Territoriali di titoli agli utenti finalizzati all'acquisto del servizio, le Strutture dovranno essere dotate di accreditamento.

L'accesso dell'utente in una Struttura socio assistenziale residenziale o semiresidenziale può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.

L'inserimento in una Struttura, regolarmente accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva già autorizzata, previa richiesta dell'utente o a seguito di altra segnalazione al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.

Per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale. *La struttura di accoglienza ha l'obbligo di informare dell'avvenuta accoglienza gli Enti preposti per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell'utente. Per i servizi di accoglienza, in casi eccezionali e di oggettiva urgenza e nell'impossibilità di attivare tempestivamente il Servizio sociale, come nelle tipologie per l'accoglienza di adulti in difficoltà, (es. accoglienza in ora notturna), è possibile procedere all'inserimento diretto dell'ospite purché si provveda ad informare il Comune di residenza, e per conoscenza l'Ufficio di Piano riferimento della residenza, nonché le autorità competenti, entro 24 ore. L'Ufficio di Piano, ove ricorrano i presupposti, provvederà agli atti conseguenti di presa in carico dalla data di accesso.*⁵⁷

Al fine di assicurare il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali, salvo i casi di incompatibilità territoriali previsti dall'AA.GG., l'Ufficio di Piano, che prende in carico l'utente che necessita di assistenza e tutela, dopo aver preso in considerazione la possibilità di interventi alternativi all'istituzionalizzazione, può procedere all'inserimento tra le strutture disponibili sul proprio territorio di competenza, nel rispetto dell'eventuale scelta dello stesso.

Ai sensi dell'art. 6 della LEGGE REGIONALE n.23/2003 e s.m.i. il collocamento dell'utente nella Struttura e l'erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:

- obiettivi;
- progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
- verifica dei risultati;

Il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal progetto. A seguito della verifica dei risultati, tale termine, fatto salvo i casi previsti dalla L. 149/2001, potrà essere eventualmente rinnovato previa presentazione di una nuova domanda da parte dell'utente e valutazione documentata del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, che provvederà a redigere un nuovo piano.

Per l'individuazione della tipologia della Struttura, obbligatoriamente, oltre alla Relazione sociale con valutazione del bisogno, si dovrà acquisire, una Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento in struttura socio-assistenziale.

*Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano deve provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la relazione sociale, se disponibile, e la presa in carico dell'utente. In caso di inserimento dell'ospite in struttura, in assenza di relazione sociale, così come sopra già previsto, il Comune Capo Ambito di accoglienza, su richiesta di quello di appartenenza, deve procedere alle relative procedure di presa in carico. In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.*⁵⁸

⁵⁷ Il punto n. 34 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha modificato il capoverso, il cui testo precedentemente così recitava: "Per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale."

⁵⁸ Il punto n. 34 lett. c) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito gli ultimi due capoversi, il cui testo precedentemente così recitava: "Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano dovrà provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la Relazione Sociale e la presa in carico dell'utente."

Nel caso di adulti in difficoltà (da 18 a 64 anni) il ricovero di un ospite può essere autorizzato per un massimo di 24 mesi decorsi i quali l'Ambito deve elaborare, se ancora necessari, sostegni diversi dai percorsi di istituzionalizzazione. Nel caso in cui l'utente abbia un ISEE superiore all'importo che consente la richiesta di integrazione retta da parte dell'Ente pubblico oppure abbia capacità dirette o per tramite soggetti terzi di coprire le spese del servizio, può privatamente e direttamente formulare istanza di accesso a struttura socio assistenziale, la quale procede all'accoglienza, trasmettendo, all'Ufficio di Piano del Comune capo Ambito, formale comunicazione con i seguenti allegati:

- *relazione sociale redatta da professionista abilitato (Assistente sociale);*
- *certificato medico.⁵⁹*

3.4. CENTRO DIURNO PER ANZIANI

3.4.1. Tipologia di Utenza

Persone anziane di 65 anni ed oltre, di ambo i sessi, autosufficienti o parzialmente autosufficienti in situazione di disagio sociale e/o a rischio di isolamento e di perdita dell'autonomia.

3.4.2. Capacità Ricettiva

Capacità ricettiva **minimo 7 posti e massima di 30 posti**.

3.4.3. Obiettivi

Struttura semiresidenziale per persone anziane, che assicura attività assistenziali dirette a gruppi di utenza per più ore al giorno e per più giorni la settimana e garantisce l'alta integrazione tra assistenza sociale e le attività socio-ricreative-culturali. Le modalità di funzionamento e di gestione del Centro devono prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione degli utenti e delle famiglie.

3.4.4. Tipologia di servizi

- *Accoglienza diurna per adulti minimo 6 ore giornaliere all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana compreso eventualmente sabato e festivi e comunque in ogni caso per complessivi 250 giorni annui.⁶⁰*

- Progetti individualizzati personalizzati.

- Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari e ricreativi;

- Il centro organizza attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo e al recupero dell'autonomia; deve, altresì, assicurare l'assistenza agli ospiti nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, nonché la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura;

- Il centro organizza altre attività, quali: attività di segretariato sociale e orientamento all'offerta di servizi e prestazioni a favore degli anziani; attività culturali; attività laboratoriali; attività ludico ricreative; corsi di ginnastica dolce; iniziative di auto-mutuo aiuto.

- *Somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura (pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la riduzione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva.⁶¹*

3.4.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 3.1

3.4.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.2 e 3.2.

Il centro è una struttura articolata in spazi multifunzionali, caratterizzati da una pluralità di attività e servizi offerti, volti a favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita, al sostegno e allo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale e alla riduzione dei fenomeni di emarginazione.

In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione del TM, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a 24 mesi, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa all'accreditamento della struttura ospitante e del provvedimento regionale di approvazione della tariffa il servizio offerto."

⁵⁹ Capoversi aggiunti dal punto n. 34 lett. d) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023.

⁶⁰ Il punto n. 35 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito il capoverso, il cui testo precedentemente così recitava: "Accoglienza diurna per adulti minimo 6 ore giornaliere organizzate secondo l'esigenza dell'utenza all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi e le domeniche"

⁶¹ Capoverso aggiunto dal punto n. 35 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023.

I Comuni, singoli o associati in Ambiti territoriali, favoriscono la partecipazione degli utenti alla gestione e organizzazione del centro.

I giorni e gli orari di apertura sono determinati dagli enti titolari o gestori in relazione alle esigenze degli utenti.

Le attività laboratoriali e ricreative devono essere svolte preferibilmente in gruppi di non più di 10 anziani.

3.4.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura: 6 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

- **Animatore: 1 unità;**

- **Operatore Generico: 3 unità;**⁶²

⁶³

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio, nella misura di massimo 5 ore settimanali per ogni 10 utenti.

3.4.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3..

3.5. COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI

3.5.1. Tipologia di Utenza

La Comunità alloggio per anziani è una struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, che eroga servizi socio-assistenziali a persone ultrasessantacinquenni autosufficienti o parzialmente autosufficienti con un elevato bisogno di assistenza alla persona, che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e/o complessa e che, in situazione favorita dalla rete dei servizi sociali, decidono di vivere una vita Comunitaria e di reciproca solidarietà, condividendo risorse e capacità di coabitazione.

3.5.2. Capacità ricettiva

La struttura può ospitare un numero di utenti **fino ad un massimo di 20** di entrambi i sessi

3.5.3. Obiettivi

Struttura residenziale con finalità di garantire alle persone anziane ospiti adeguate condizioni di vita e di limitare il rischio di isolamento sociale ed affettivo e le conseguenti implicazioni sul livello di autonomia.

Deve assicurare attività assistenziali dirette a gruppi di persone nell'arco delle 24 ore giornaliere per l'intero anno e garantire l'alta integrazione tra assistenza sociale e le attività socio-ricreative-culturali.

Le modalità di funzionamento e di gestione della Comunità devono prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione degli anziani e delle famiglie.

Deve essere garantita l'erogabilità delle seguenti prestazioni:

- a) Somministrazione pasti;
- b) Assistenza tutelare diurna e notturna;
- c) Attività di aiuto alla persona e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane sia diurne che notturne;
- d) Attività aggregative e ricreativo culturale;
- e) Attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
- f) Eventuali prestazioni sanitarie in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio, *possono essere rese mediante servizi sanitari erogati dall'ASP di competenza (es. ADI)*⁶⁴;
- g) Servizi alberghieri completi con locale lavanderia adibito anche al lavaggio della biancheria dell'utenza.

3.5.4. Tipologia di servizi

Accoglienza diurna e notturna organizzata secondo un programma giornaliero delle attività compatibilmente con le esigenze dell'utenza.

- Progetti individualizzati di natura educativa, espressiva e ricreativa in funzione delle specifiche problematiche e abilità dell'anziano.
- Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari e ricreativi di riferimento per l'anziano preferibilmente presenti nel territorio di residenza.
- Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate anche attivando le risorse della Comunità locale.

⁶² Il punto n. 36 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito le parole: "Operatore Socio Sanitario: 3 unità" con le parole "Operatore Generico: 3 unità"

⁶³ Il punto n. 36 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole: "Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali."

⁶⁴ Il punto n. 37 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha aggiunto le parole: ", possono essere rese mediante servizi sanitari erogati dall'ASP di competenza (es. ADI)"

- La Comunità organizza attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo e al recupero/mantenimento dell'autonomia; deve, altresì, assicurare l'assistenza agli ospiti nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, nonché la somministrazione dei pasti e il riposo, nonché iniziative di auto mutuo aiuto.

- La struttura deve garantire agli ospiti vita Comunitaria offrendo stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo – culturali, di mantenimento e riattivazione, assistenza tutelare con prestazioni di tipo alberghiero.

3.5.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 3.1

3.5.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 3.2

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al Comune di residenza, che trasmette immediatamente l'istanza al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito, per la presa in carico e i successivi provvedimenti di competenza.

Qualora l'utente, durante la permanenza, perda i requisiti previsti (semiautosufficienza o parziale autosufficienza⁶⁵) o necessiti di assistenza medica continuativa, la struttura è obbligata a Comunicare tempestivamente le nuove condizioni di salute al servizio sociale professionale del Comune Capo Ambito che provvederà ad attivare le procedure per il passaggio in struttura più idonea (es. casa protetta-rsa).⁶⁶

*L'utente in attesa di ricollocazione in servizio più idoneo mantiene la presenza in struttura con integrazione di servizi sanitari o sociosanitari da richiedere all'ASP di riferimento.*⁶⁷

3.5.7. Requisiti minimi professionali

Le figure previste sono le seguenti:

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

- **Assistente sociale:** 8 ore settimanali;

- ⁶⁸

- **Animatore:** 1 unità;

- **Operatore socio sanitario:** 6 unità;

⁶⁹

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio.

⁷⁰

3.5.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3.

3.6. COMUNITÀ ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ'

3.6.1. Tipologia di Utenza

La Comunità per persone con problematiche psicosociali sono strutture a carattere Comunitario a ciclo residenziale destinate ad accogliere uomini e donne, con o senza minori, privi del necessario supporto familiare che abbiano necessità di un aiuto nel percorso di inserimento sociale, secondo le finalità indicate nei piani personalizzati di reinserimento sociale. Età compresa tra i 18⁷¹ e i 64 anni di entrambi i sessi.

3.6.2. Capacità ricettiva

⁶⁵ L'art. 2 comma 1 lett. e) del Regolamento regionale n. 8 del 12 luglio 2024 ha inserito le parole: "o parziale autosufficienza" dopo la parola "semiautosufficienza"

⁶⁶ Il punto n. 38 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha modificato il capoverso il cui testo precedentemente così recitava: "Qualora l'utente, durante la permanenza, perda i requisiti previsti (semiautosufficienza) o necessiti di assistenza medica continuativa, l'equipe professionale della struttura è obbligata a Comunicare tempestivamente le nuove condizioni di salute al servizio sociale professionale del Comune Capo Ambito che provvederà ad attivare le procedure per il passaggio in struttura più idonea (es. casa protetta-rsa)."

⁶⁷ Capoverso aggiunto dal punto n. 38 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023.

⁶⁸ Il punto n. 39 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole: "Infermiere: pronta reperibilità";

⁶⁹ Il punto n. 39 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole "Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali."

⁷⁰ Il punto n. 39 lett. c) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole "Per strutture con numeri inferiori a 20 utenti il personale va parametrato in misura proporzionale."

⁷¹ Il punto n. 40 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito la parola "19" con la parola "18"

Le strutture possono ospitare fino ad un **massimo di 20** persone. In ogni struttura gli utenti sono organizzati in più gruppi, ognuno formato al massimo da dieci persone con caratteristiche omogenee e bisogni compatibili. I minori eventualmente presenti di età oltre i sei anni rientrano nei limiti di capienza della struttura.

3.6.3. Obiettivi

Le Comunità accoglienza devono offrire una risposta ai bisogni primari di assistenza e promuovere azioni di sostegno al percorso di recupero o di acquisizione dell'autonomia e della capacità di autogestione dell'ospite, anche attraverso la sua attiva partecipazione alla gestione del servizio, alle dinamiche di gruppo ed alla condivisione della vita Comunitaria quotidiana. Le strutture sono caratterizzate da un'organizzazione flessibile e sono articolate in gruppi omogenei per composizione, con attività che favoriscono la partecipazione dell'ospite alla vita Comunitaria ed alla realtà sociale, culturale, relazionale e lavorativa del territorio di riferimento, e contribuiscono alla fruizione di tutti i servizi presenti nel territorio.

3.6.4 Tipologia di Servizi

Nelle Comunità accoglienza sono assicurati i seguenti servizi e prestazioni:

- alloggio e pasti;
- interventi di sostegno e di sviluppo dell'autonomia e della capacità di autogestione realizzati attraverso il lavoro di gruppo e finalizzati all'inserimento o alla preparazione all'inserimento ed al reinserimento sociale;
- interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti;
- azioni di supporto alla fruizione dei servizi territoriali;
- prestazioni sociali e sanitarie concordate e programmate con i servizi territoriali, in relazione alle specifiche esigenze.

3.6.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 3.1. È ammessa la possibilità di una sola camera da letto da adibire a tre posti letto con superficie minima di mq. 20 (venti).

3.6.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 3.2. L'organizzazione della struttura prevede l'attiva partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio ed alla realizzazione degli interventi. Il funzionamento della struttura è previsto per l'intero arco dell'anno. Le Comunità devono offrire una risposta specifica a situazioni di disagio sociale attraverso l'ospitalità ed il sostegno temporaneo, con la finalità di dare un supporto alla persona fino alla soluzione della criticità relativa all'emergenza. Se gli obiettivi previsti nel piano personalizzato non sono raggiunti entro i 12 mesi successivi all'ammissione, nonostante l'utente si sia pienamente impegnato nella sua attuazione, per la finalità propria della struttura, essi sono reconsiderati all'interno di un nuovo progetto di riabilitazione sociale da parte del Servizio sociale di riferimento, anche allo scopo di fornire un sostegno attraverso una differente tipologia di servizio.

3.6.7. Requisiti minimi professionali

Per ogni modulo da venti le figure previste sono le seguenti:

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;
- **Assistente sociale: n. 1 unità;**
- **Educatore: n. 3,5⁷² unità;**
- **Psicologo: n. 0,5⁷³ unità;**
- **Mediatore linguistico-culturale: 6 ore settimanali;**

74

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio.

3.6.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3.

In casi eccezionali e di oggettiva urgenza e nell'impossibilità di attivare tempestivamente il Servizio sociale (es. accoglienza in ora notturna), è possibile procedere all'inserimento diretto dell'ospite purché si provveda ad informare il Comune di residenza, e per conoscenza l'Ufficio di Piano riferimento della residenza, nonché le autorità competenti,

⁷² Il punto n. 41 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito la parola "3" con la parola "3,5";

⁷³ Il punto n. 41 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito la parola "1" con la parola "0,5";

⁷⁴ Il punto n. 41 lett. c) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole: "Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali"

entro 24 ore. L'Ufficio di Piano, ove ricorrano i presupposti, provvederà agli atti conseguenti di presa in carico dalla data di accesso.⁷⁵

3.7. CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI

3.7.1. Tipologia di Utenza ⁷⁶

Le Case Rifugio, di seguito denominate, sono strutture, a bassa intensità assistenziale, a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, garantendo loro protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte. Possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza che siano vittime di violenza.

3.7.2. Capacità ricettiva⁷⁷

Donne fino ad un massimo di 10.

Nel computo non vanno conteggiati i minori nella fascia di età 0-3 anni, per i quali verrà comunque corrisposta la retta.

Possono essere di tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita:

- per la pronta emergenza, in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;
- per la protezione delle donne ed eventuali loro figli e figlie laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo livello), in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;
- per l'accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di secondo livello) in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale.

L'ospitalità può essere d'emergenza o di medio-lungo periodo.

In particolare, la permanenza nelle case per la protezione di primo livello non può superare i 180 giorni, salvo comprovate e motivate esigenze – valutate dal personale della Casa Rifugio ospitante – decorsi i quali la donna può essere collocata, d'intesa con i CAV ed i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna stessa, o presso case per la semiautonomia (protezione di secondo livello), sempre per un massimo di 180 giorni, ovvero presso altre soluzioni abitative che garantiscano la piena autonomia.

3.7.3. Obiettivi

Promuovere e valorizzare percorsi di elaborazione culturale, pratiche di accoglienza autonome autogestite delle donne.

Sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia.

Dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.

Devono essere garantite, ove necessario, consulenza legale, psicologica e orientamento al lavoro.

3.7.4. Tipologia di servizi

Nelle Case Rifugio sono assicurati i seguenti servizi e prestazioni:

- organizzazione ed assistenza degli inserimenti programmati e di emergenza delle donne e dei loro figli;
- ospitalità in un ambiente solidale e sicuro, comprensiva dei pasti e pernottamento;
- educazione del figlio/i e relativa scolarizzazione;

—⁷⁸

-avvio di percorsi individuali di uscita dalle condizioni di isolamento sociale;

-prestazioni specifiche ai bisogni dell'infanzia, qualora le donne abbiano con sé figli minori;

-protezione, tutela ed assistenza alle donne ed ai minori accolti garantendo i necessari collegamenti con la magistratura, tribunali, giudici tutelari, scuole ospedali, servizi territoriali, ASL ecc.

⁷⁵ Capoverso aggiunto dal punto n. 42 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023.

⁷⁶ Il punto n. 43 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito il paragrafo il cui testo precedentemente così recitava: "3.7.1. Tipologia di Utenza Struttura residenziale che eroga servizi socio-assistenziali a donne che hanno subito violenza sessuale e di genere nonché donne vittime di tratta. Le strutture devono garantire sicurezza, anonimato e segretezza e fornire ospitalità alle donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza. Possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza che siano vittime di violenza"

⁷⁷ Il punto n. 44 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito il paragrafo il cui testo precedentemente così recitava: "3.7.2. Capacità ricettiva Donne fino ad un massimo di 10. Nel computo non vanno conteggiati i minori nella fascia di età 0-3 anni, per i quali verrà comunque corrisposta la retta. I tempi di permanenza che variano in relazione al progetto ed alle potenzialità e risorse di ciascuno non possono comunque superare i 180 giorni, fatta salva la possibilità di deroga a tale termine massimo in considerazione di specifiche esigenze e sempre sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato".

⁷⁸ Il punto n. 45 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le seguenti parole: "interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze delle ospiti"

La Casa Rifugio

- deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i minori, in relazione al percorso della donna ed al progetto personalizzato predisposto.
- si raccorda con i CAV presenti sul territorio ed i servizi territoriali al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza supporto sanitario, psicologico, legale e sociale, l'inclusione abitativa nonché il supporto ai bisogni educativi e di socializzazione per le/i loro figlie/i minori.
- garantisce gratuitamente protezione e ospitalità alle donne e alle/i loro figlie/i minori, salvaguardandone la riservatezza, l'anonimato, l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato di uscita dalla violenza.
- in collaborazione con il CAV antiviolenza e con la rete dei servizi territoriali, co-costruisce e attua nei tempi e con le modalità condivise con la donna ospitata il percorso personalizzato, provvedendo anche alla protezione e cura di eventuali minori a carico, sulla base della valutazione del rischio.
- partecipa alle reti territoriali antiviolenza e opera in maniera integrata con le FFOO e la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle donne e delle/i loro figlie/i, incluse quelle socio-abitative ed economiche.
- deve fornire nei confronti delle/dei figlie/i minori delle donne ospiti servizi di sostegno per il superamento della violenza subita o assistita, servizi educativi e di supporto scolastico, attraverso la rete territoriale in stretto raccordo con i servizi sociali degli Enti Locali.
insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, deve garantire in condizione di sicurezza e protezione, gli incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura.
- deve possedere la Carta dei servizi.
- facilita il raccordo con i servizi amministrativi dell'ente locale al fine di istituire e garantire indirizzi fittizi per le donne che non devono essere rintracciate. Alle donne che chiedono protezione, in una città in cui non sono residenti e in cui decidano di fermarsi dopo l'uscita dalla Casa, deve essere garantita la possibilità di ottenere la residenza e contestualmente la possibilità della "presa in carico" da parte dei servizi sociali (es. se hanno figli minori o in situazione di indigenza).

Le Case rifugio svolgono attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, e partecipano all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dall'ISTAT e dalle Regioni.

Le Case Rifugio, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento e devono garantire l'adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali di comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli Enti pubblici.

Le Case Rifugio, nell'arco di tempo relativo ai finanziamenti pubblici ottenuti, contribuiscono alle attività di monitoraggio e valutazione sia quantitative che qualitative sull'uso appropriato dei finanziamenti stessi e sull'efficacia del lavoro svolto.⁷⁹

3.7.5. Requisiti minimi strutturali ⁸⁰

⁷⁹ Capoversi aggiunti dal punto n. 45 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023.

⁸⁰ Il punto n. 46 dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito il paragrafo il cui testo precedentemente così recitava: " 3.7.5. Requisiti minimi strutturali La Casa Rifugio, soggetta ad autorizzazione al funzionamento, trova ubicazione in una casa di civile abitazione. La struttura deve garantire condizioni normali di stabilità, d'accesso e di sicurezza ed i diversi ambienti che la compongono devono possedere i requisiti igienici, sanitari e edilizi minimi previsti dalla vigente normativa, la conformità degli impianti e anche l'accessibilità alla zona pranzo o soggiorno, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. La Casa è articolata in aree a giorno, a notte e a servizi, sia per la vita degli ospiti che per l'attività degli operatori e ogni zona deve essere organizzata in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli d'età diverse, la definizione dei posti letto nelle camere può essere orientata da un criterio d'opportunità pedagogica. L'appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;
- La camera a due posti letto può essere incrementata con una superficie di mq. 6 per ogni posto letto in più;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale;
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale attrezzato per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato ai visitatori e uno al personale;

La Casa Rifugio, soggetta ad autorizzazione al funzionamento, trova ubicazione in una casa di civile abitazione. La struttura deve garantire condizioni normali di stabilità, d'accesso e di sicurezza ed i diversi ambienti che la compongono devono possedere i requisiti igienici, sanitari e edilizi minimi previsti dalla vigente normativa, la conformità degli impianti e anche l'accessibilità alla zona pranzo o soggiorno, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. La Casa è articolata in aree a giorno, a notte e a servizi, sia per la vita delle ospiti che per l'attività degli operatori e ogni zona deve essere organizzata in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli d'età diverse, la definizione dei posti letto nelle camere può essere orientata da un criterio d'opportunità pedagogica.

La Casa rifugio per le particolari caratteristiche di struttura, che valorizza l'autonomia delle ospiti e della sua vita interna, più vicina possibile a quella familiare, consente l'accesso e l'uso alle ospiti della cucina (previa formazione); assicura inoltre l'assistenza notturna attraverso reperibilità telefonica.

L'appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;
- la camera a due posti letto può essere incrementata con una superficie di mq. 6 per ogni posto letto in più;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale;
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale attrezzato per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato ai visitatori e uno al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo (min. 25,00 mq.);
- cucina delle civili abitazioni (min. mq. 8,00).

Gli ambienti sono organizzati in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Non è ammessa in nessun caso l'esternalizzazione del servizio cucina, lavanderia e delle pulizie. La struttura deve essere dotata di una linea telefonica.

Le Case Rifugio, strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, oltre a fornire un alloggio sicuro con l'obiettivo di proteggere le donne che subiscono violenza e i loro bambini, devono salvaguardare l'incolumità fisica e psichica degli stessi.

Riguardo alla specificità del servizio deve essere prevista l'installazione d'idonei sistemi antintrusione collegati preferibilmente con le Forze dell'ordine e appropriati accorgimenti di protezione individuali degli ospiti con connessione telefonica costante con le operatrici.

In relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita dalla violenza, le case rifugio vengono identificate in immobili di civile abitazione semplici, dotate di agibilità e arredati e di seguito meglio specificate:

Casa per la protezione di primo livello: La casa di primo livello è una struttura di ospitalità temporanea per le donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, la cui permanenza non può essere superiore ai 180 giorni, salvo comprovate e motivate esigenze valutate dal personale della Casa Rifugio ospitante;

Case per la protezione di secondo livello: Le case per la protezione di secondo livello, volte all'accompagnamento verso la semiautonomia, nascono dall'esigenza di guidare le donne con o senza figli/e minori, in uscita dalla Casa per la protezione di primo livello, verso la completa indipendenza.

Sono strutture di ospitalità temporanea, di secondo livello, per un massimo di 180 giorni, per le donne vittime di violenza e i loro figli minori, che:

- non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza;
- necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza;
- non hanno raggiunto la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici.

Il trasferimento nelle case di semiautonomia avviene per il tramite dei Centri antiviolenza, in raccordo con la rete dei

-
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo (min. 25,00 mq.);
 - cucina delle civili abitazioni (min. mq. 8,00).

Gli ambienti sono organizzati in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli di età diverse, la definizione del numero dei posti letto previsto nelle camere può essere orientata da un criterio di opportunità pedagogica.

Non è ammessa in nessun caso l'esternalizzazione del servizio cucina, lavanderia e delle pulizie.

La struttura deve essere dotata di una linea telefonica.

Le Case Rifugio, strutture dedicate a indirizzo segreto, oltre a fornire un alloggio sicuro con l'obiettivo di proteggere le donne che subiscono violenza e i loro bambini, devono salvaguardare l'incolumità fisica e psichica degli stessi.

Riguardo alla specificità del servizio deve essere prevista l'installazione d'idonei sistemi antintrusione collegati preferibilmente con le Forze dell'ordine e appropriati accorgimenti di protezione individuali degli ospiti con connessione telefonica costante con le operatrici."

servizi sociali del territorio e la permanenza richiede una compartecipazione delle donne alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo tenuto conto delle disponibilità economiche e patrimoniali dell'ospite.⁸¹

Le Case di semiautonomia sono strutture di ospitalità temporanea aventi caratteristiche di civile abitazione e articolate in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e in cui possono essere ospitate donne vittime di violenza e i loro figli e figlie minori.

La collocazione presso le Case di semiautonomia, avviene⁸² d'intesa con i CAV ed i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna, secondo opportune valutazioni.

83

Le Case di semiautonomia devono garantire almeno i seguenti servizi:

- *protezione e ospitalità alle donne e ai loro figli e figlie minori, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica sulla base del progetto personalizzato, concordato con la donna e condiviso con la rete dei servizi territoriali attiva o da attivarsi sul caso, aventi il fine di favorire la riparazione e riabilitazione del danno provocato dalla violenza e l'acquisizione di autonomia e inclusione sociale in una condizione semi-protetta;*
- *spazi alloggiativi e di convivialità riservati alle donne vittime di violenza e agli eventuali figli e figlie minori, nel caso accolga altre tipologie di donne;*
- *servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli e figlie della donna vittima di violenza; condivisione della presa in carico dei minori con i servizi di tutela e della rete territoriale della progettualità individuale;*
- *affiancamento e supporto alla donna in percorsi di autonomia personale e abitativa e di orientamento all'inclusione lavorativa e formativa;*
- *messa a disposizione di figure professionali qualificate e con formazione specifica documentata per la presa in carico di donne e minori vittime di violenza.*

3.7.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui ai paragrafi 1.2 e 3.2. La permanenza all'interno della struttura può essere garantita per un periodo di sei mesi (strutture di primo livello), salvo comprovate e motivate esigenze – valutate dal personale della Casa Rifugio ospitante – decorsi il quale la donna può essere collocata, d'intesa con i CAV e i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna stessa, presso case per la semi autonomia (protezione di secondo livello) per un massimo di 180 giorni ovvero presso altre soluzioni abitative che garantiscano la piena autonomia.⁸⁴ Deve essere assicurata l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate. Devono essere organizzate le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti e predisporre per le persone ospitate un piano personalizzato.

Deve essere predisposto un registro degli ospiti costantemente aggiornato, un registro del personale dipendente costantemente aggiornato.

3.7.7. Requisiti minimi professionali ⁸⁵

⁸¹ L'art. 2 comma 1 lett. f) n.1) del Regolamento regionale n. 8 del 12 luglio 2024 ha aggiunto le parole "tenuto conto delle disponibilità economiche e patrimoniali dell'ospite" dopo la parola "nucleo"

⁸² L'art. 2 comma 1 lett. f) n.2) del Regolamento regionale n. 8 del 12 luglio 2024 ha inserito la parola "avviene" dopo la parola "semiautonomia,"

⁸³ L'art. 2 comma 1 lett. f) n.3) del Regolamento regionale n. 8 del 12 luglio 2024 ha soppresso il capoverso il cui testo precedentemente così recitava: "La permanenza presso le Case di semiautonomia può prevedere una compartecipazione alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo, tenuto conto delle disponibilità economiche e patrimoniali dell'ospite."

⁸⁴ Il punto n. 47 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito il capoverso il cui testo precedentemente così recitava: "La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 3.2. La permanenza all'interno della struttura deve essere garantita per un periodo di sei mesi rinnovabile in relazione all'effettiva risoluzione dei problemi che hanno determinato l'accoglienza su valutazione del servizio sociale competente."

⁸⁵ Il punto n. 48 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito il paragrafo il cui testo precedentemente così recitava: "3.7.7. Requisiti minimi professionali

Le Case rifugio devono avvalersi esclusivamente di personale femminile, per ogni modulo le figure previste sono le seguenti:

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;
- **Assistenti sociali: n. 2 unità;**

La Casa rifugio, anche se gestita da Enti locali in forma singola o associata, deve avvalersi di personale qualificato, esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere indipendentemente dal profilo professionale posseduto. Le operatrici devono essere in grado di operare secondo la metodologia della relazione tra donne, intesa come pratica fondata sulla lettura strutturale della violenza maschile ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza delle donne e delle/dei loro figlie/i e/o quanto altro necessario per le attività della Casa.

Alle operatrici della Casa è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione.

La Casa deve garantire al personale impiegato, incluso il personale volontario, una formazione permanente e strutturata al fine di rendere ogni operatrice e figura professionale in grado di accogliere, assistere e supportare le donne ospiti e di garantire la loro sicurezza durante tutto il percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, nel rispetto dei loro tempi e della loro autodeterminazione. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento) nonché almeno 16 ore annue di aggiornamento.

La Casa rifugio deve garantire l'attività di supervisione per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti.

Il personale della Casa deve intervenire nella relazione con le donne accolte nel rispetto del quadro normativo di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità, che fa capo alle leggi italiane ed alla Convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35 e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

Non possono operare nella Casa le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

Per le strutture di prima accoglienza, le figure previste sono le seguenti:

- **Coordinatrice di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sottoelencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;
- **Assistente sociale: n. 1 unità;**
- **Educatrice: n. 1 unità;**
- **Psicologa: n. 1 unità;**

Tutte le figure dovranno garantire una reperibilità H/24.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività educative, formative o laboratoriali finalizzate al reinserimento socio-lavorativo, previste dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale di servizio.

3.7.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3.

L'accesso alla Casa può avvenire attraverso i Centri Antiviolenza, i Servizi Sociali, le Forze dell'Ordine e dalla Autorità Giudiziaria, su richiesta da parte della donna.

La condizione senza la quale non si può verificare l'accesso è la mancanza di consenso della donna all'ingresso nella Casa Rifugio. *In tutti i casi il personale della Casa Rifugio provvederà a comunicare l'inserimento formalmente ai Servizi Sociali del Comune in cui la donna risiede e al Comune Capo Ambito, nel rispetto delle norme di tutela della riservatezza e della sicurezza delle donne ospiti.*⁸⁶

3.8. CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI

3.8.1. Tipologia di Utenza

Struttura residenziale per persone vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale ovvero lavorativo, che offre ospitalità e assistenza a persone vittime di violenza fisica e/o psicologica rivolta alla riduzione in schiavitù o servitù, per lo

- **Educatore: n. 1 unità;**

- **Psicologo: n. 1 unità;**

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.

Tutte le figure dovranno garantire una reperibilità H/24 in particolare modo nelle ore di assenza dalla sede della struttura.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività educative, formative o laboratoriali finalizzate al reinserimento socio-lavorativo, previste dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale di servizio."

⁸⁶ Il punto n. 49 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito le parole: "In tutti i casi la richiesta di inserimento in Casa deve essere effettuata formalmente dai Servizi Sociali del Comune in cui la donna risiede" con le parole "In tutti i casi il personale della Casa Rifugio provvederà a comunicare l'inserimento formalmente ai Servizi Sociali del Comune in cui la donna risiede e al Comune Capo Ambito, nel rispetto delle norme di tutela della riservatezza e della sicurezza delle donne ospiti"

sfruttamento lavorativo ovvero sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è stata rilevata la situazione di sfruttamento.

La casa rifugio offre alle persone vittime di tratta un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza degli sfruttatori ed in cui intraprendere in un ambiente protetto e con attività di accompagnamento, percorsi per l'inserimento sociale e lavorativo, ovvero, per il rientro nel Paese d'origine.

Struttura residenziale che eroga servizi socio-assistenziali a persone che hanno subito violenza sessuale e di genere nonché persone vittime di tratta.

Le strutture devono garantire sicurezza, anonimato e segretezza e fornire ospitalità alle persone che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza.

Possono rivolgersi tutte le persone, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza che siano vittime di violenza.

3.8.2. Capacità ricettiva

Donne fino ad un **massimo di 10**.

Nel computo non vanno conteggiati i minori nella fascia di età 0-3 anni, per i quali verrà comunque corrisposta la retta.

I tempi di permanenza che variano in relazione al progetto ed alle potenzialità e risorse di ciascuno non possono comunque superare i 180 giorni, fatta salva la possibilità di deroga a tale termine massimo in considerazione di specifiche esigenze e sempre sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato.

3.8.3. Obiettivi

Promuovere e valorizzare percorsi di elaborazione culturale, pratiche di accoglienza autonome autogestite.

Sostenere persone in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o sfruttamento lavorativo.

Dare valore alle relazioni tra persone anche in presenza di grave disagio.

Devono essere garantite, ove necessario, consulenza legale, psicologica e orientamento al lavoro.

3.8.4. Tipologia di servizi

Nelle Case Rifugio sono assicurati i seguenti servizi e prestazioni:

- organizzazione ed assistenza degli inserimenti programmati e di emergenza delle persone e dei loro figli;
- ospitalità in un ambiente solidale e sicuro, comprensiva dei pasti e pernottamento;
- educazione del figlio/i e relativa scolarizzazione;
- interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze delle ospiti;
- avvio di percorsi individuali di uscita dalle condizioni di isolamento sociale;
- prestazioni specifiche ai bisogni dell'infanzia, qualora le persone abbiano con sé figli minori;
- protezione, tutela ed assistenza alle persone ed ai minori accolti garantendo i necessari collegamenti con la magistratura, tribunali, giudici tutelari, scuole ospedali, servizi territoriali, ASL ecc.

3.8.5. Requisiti minimi strutturali

La Casa Rifugio, soggetta ad autorizzazione al funzionamento, trova ubicazione in una casa di civile abitazione. La struttura deve garantire condizioni normali di stabilità, d'accesso e di sicurezza ed i diversi ambienti che la compongono devono possedere i requisiti igienici, sanitari e edilizi minimi previsti dalla vigente normativa, la conformità degli impianti e anche l'accessibilità alla zona pranzo o soggiorno, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. La Casa è articolata in aree a giorno, a notte e a servizi, sia per la vita degli ospiti che per l'attività degli operatori e ogni zona deve essere organizzata in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei famigliari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli d'età diverse, la definizione dei posti letto nelle camere può essere orientata da un criterio d'opportunità pedagogica.

L'appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;
- La camera a due posti letto può essere incrementata con una superficie di mq. 6 per ogni posto letto in più;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale;
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale attrezzato per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato ai visitatori e uno al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo (min. 25,00 mq.);
- cucina delle civili abitazioni (min. mq. 8,00);

Gli ambienti sono organizzati in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli di età diverse, la definizione del numero dei posti letto previsto nelle camere può essere orientata da un criterio di opportunità pedagogica.

Non è ammessa in nessun caso l'esternalizzazione del servizio cucina, lavanderia e delle pulizie.

La struttura deve essere dotata di una linea telefonica.

Le Case Rifugio, strutture dedicate a indirizzo segreto, oltre a fornire un alloggio sicuro con l'obiettivo di proteggere le persone che subiscono violenza e i loro bambini, devono salvaguardare l'incolumità fisica e psichica degli stessi.

Riguardo alla specificità del servizio è altresì conveniente prevedere l'installazione d'idonei sistemi antintrusione collegati preferibilmente con le Forze dell'ordine e appropriati accorgimenti di protezione individuali degli ospiti.

3.8.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 3.2. La permanenza all'interno della struttura deve essere garantita per un periodo di sei mesi rinnovabile in relazione all'effettiva risoluzione dei problemi che hanno determinato l'accoglienza su valutazione dell'ufficio sociale competente. Deve essere assicurata l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate; Devono essere organizzate le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti e predisporre per le persone ospitate un piano personalizzato.

Deve essere predisposto un registro degli ospiti costantemente aggiornato; un registro del personale dipendente costantemente aggiornato.

3.8.7. Requisiti minimi professionali

Le Case rifugio devono avvalersi esclusivamente di personale femminile nel caso di ospiti di solo sesso femminile, per ogni modulo le figure previste sono le seguenti:

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;
- **Assistente sociale: n. 2 unità;**
- **Educatore: n. 1 unità;**
- **Psicologo: n. 1 unità;**
- **Mediatore linguistico-culturale: 12 ore settimanali;**

87

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività educative, formative o laboratoriali finalizzate al reinserimento socio-lavorativo, previste dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale di servizio.

3.8.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3.

L'accesso alla Casa può avvenire attraverso i Centri Antiviolenza, i Servizi Sociali, le Forze dell'Ordine e dalla Autorità Giudiziaria, su richiesta da parte della donna.

La condizione senza la quale non si può verificare l'accesso è la mancanza di consenso della donna all'ingresso nella Casa Rifugio.

In tutti i casi la richiesta di inserimento in Casa deve essere effettuata formalmente dai Servizi Sociali del Comune in cui la persona risiede.

3.9. CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ, GESTANTI E/O CON FIGLI**3.9.1. Tipologia di Utenza**

Struttura residenziale che eroga servizi socio-assistenziali a donne, nonché donne gestanti e/o con figli e nello specifico a:

- donne, con o senza minori, privi del necessario supporto familiare che abbiano necessità di un aiuto nel percorso di inserimento sociale, secondo le finalità indicate nei piani personalizzati di reinserimento sociale
- donne maggiorenni o minorenni italiane o extra - Comunitarie gestanti o con figli, con disagio sociale;
- donne con o senza figli minori sottoposte a misure cautelari (arresti domiciliari);
- madri e figli sottoposte a *provvedimenti del*⁸⁸ Tribunale per i minori che prescrivono osservazione e sostegno alla genitorialità.

3.9.2. Capacità ricettiva

Donne in numero **massimo di 10**. I minori eventualmente presenti di età oltre i tre anni rientrano nei limiti di capienza della struttura. Per i minori da 0 a 3 anni, pur non rientrando nella capacità ricettiva della struttura, deve essere prevista la corresponsione della retta.

3.9.3. Obiettivi

Le Case di accoglienza devono offrire una risposta ai bisogni primari di assistenza e promuovere azioni di sostegno al percorso di recupero o di acquisizione dell'autonomia e della capacità di autogestione dell'ospite, anche attraverso la loro attiva partecipazione alla gestione del servizio, alle dinamiche di gruppo ed alla condivisione della vita Comunitaria quotidiana. Le strutture sono caratterizzate da un'organizzazione che consenta di programmare percorsi educativi volti a:

- all'accompagnamento al parto, all'autonomia per le donne in difficoltà e per le donne gestanti e/o con figli;

⁸⁷ Il punto n. 50 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole: "Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali"

⁸⁸ L'art. 2 comma 1 lett. g) del Regolamento regionale n. 8 del 12 luglio 2024 ha sostituito le parole "prescrizioni di Decreti dei" con le parole "provvedimenti del"

- al superamento della situazione di difficoltà e l'acquisizione delle capacità genitoriali in relazione con la realtà sociale, culturale, relazionale e lavorativa del territorio di riferimento;
- all'orientamento nell'acquisizione di livelli di autonomia e di competenze sociali, formazione alla cultura del lavoro;

3.9.4. Tipologia di servizi

Nelle Case di accoglienza sono assicurati i seguenti servizi e prestazioni:

- organizzazione ed assistenza degli inserimenti programmati e di emergenza delle donne e dei loro figli;
- ospitalità temporanea in un ambiente solidale e sicuro, comprensiva dei pasti e pernottamento;
- supporto educativo del figlio/i e relativa scolarizzazione;
- eventuali interventi di mediazione culturale e/o linguistica concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze delle ospiti;
- avvio di percorsi individuali di uscita dalle condizioni di disagio sociale;
- prestazioni specifiche ai bisogni dell'infanzia, qualora le donne abbiano con sé figli minori;
- protezione, tutela ed assistenza alle donne ed ai minori accolti garantendo i necessari collegamenti con la magistratura, tribunali, giudici tutelari, scuole ospedali, servizi territoriali, ASL ecc.

3.9.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 3.1

Nei casi in cui siano presenti madri con più figli di età diverse, la definizione del numero dei posti letto previsto nelle camere può essere orientata da un criterio di opportunità pedagogica.

Servizi igienici: **1(uno)** servizio igienico completo ogni **4(quattro)** ospiti, di cui uno attrezzato per la non autosufficienza;

3.9.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 3.2.

La permanenza all'interno della struttura deve essere garantita per un periodo di sei mesi rinnovabile in relazione all'effettiva risoluzione dei problemi che hanno determinato l'accoglienza su valutazione del servizio sociale competente.

Deve essere assicurata l'autonomia individuale e la fruibilità e la privacy delle persone ospitate. Deve essere predisposto, in accordo con le persone ospitate, un progetto individualizzato (PEI). Deve essere prevista la presenza di figure professionali sociali, in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata.

Deve essere predisposto un registro degli ospiti costantemente aggiornato; un registro del personale dipendente costantemente aggiornato.

3.9.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

- **Assistente sociale: n. 1 unità;**

- **Educatore: n. 3 unità;**

- **OSS: n. 1 unità**

- **Mediatore linguistico-culturale: 6 ore settimanali;**

- **Psicologo: 6 ore settimanali**

89

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività educative, formative o laboratoriali finalizzate al reinserimento socio-lavorativo, previste dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale di servizio.

*Il personale deve assicurare, inoltre, l'assistenza notturna attraverso reperibilità telefonica.*⁹⁰

3.9.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3.

Per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza sopra descritte, possono essere derogate su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale.

⁸⁹ Il punto n. 51 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole: "Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali"

⁹⁰ Capoverso aggiunto dal punto n. 51 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023

3.10. CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

3.10.1. Tipologia di Utenza

La Casa di riposo per anziani è una struttura a ciclo residenziale che presta servizi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia delle persone anziane ultrasessantacinquenni, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, ed al sostegno della famiglia, sulla base di un piano personalizzato.

Le Case di riposo sono strutture nelle quali vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e ricreativi nonché servizi specifici a carattere socio-assistenziale al fine di promuovere la partecipazione dell'anziano alla vita sociale del territorio.

Tali strutture ospitano anziani che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e/o complessa che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria vita.

3.10.2. Capacità ricettiva

La struttura può ospitare un numero fino ad un **massimo di 80** di entrambi i sessi

3.10.3. Obiettivi

Struttura residenziale con finalità di garantire alle persone anziane ospiti adeguate condizioni di vita e di limitare il rischio di isolamento sociale ed affettivo e le conseguenti implicazioni sul livello di autonomia. Deve assicurare attività assistenziali dirette a gruppi di persone nell'arco delle 24 ore giornaliere per l'intero anno e garantire l'alta integrazione tra assistenza sociale e le attività socio-ricreative-culturali. Le modalità di funzionamento e di gestione devono prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione degli anziani e delle famiglie.

Deve essere garantita l'erogabilità delle seguenti prestazioni:

- a) Somministrazione pasti;
- b) Assistenza tutelare diurna e notturna;
- c) Attività di aiuto alla persona e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane sia diurne che notturne;
- d) Attività aggregative e ricreativo culturale;
- e) Attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
- f) Eventuali prestazioni sanitarie in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio, *possono essere rese mediante servizi sanitari erogati dall'ASP di competenza (es. ADI);*⁹¹
- g) Servizi alberghieri completi con locale lavanderia adibito anche al lavaggio della biancheria dell'utenza.

3.10.4. Tipologia di servizi

-Accoglienza diurna e notturna organizzata secondo un programma giornaliero delle attività compatibilmente con le esigenze dell'utenza.

-Progetti individualizzati di natura educativa, espressiva e ricreativa in funzione delle specifiche problematiche e abilità dell'anziano.

-Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari e ricreativi di riferimento per l'anziano preferibilmente presenti nel territorio di residenza.

-Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate anche attivando le risorse della Comunità locale.

-La Struttura organizza attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo e al recupero/mantenimento dell'autonomia; deve, altresì, assicurare l'assistenza agli ospiti nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, nonché la somministrazione dei pasti e il riposo, nonché iniziative di auto mutuo aiuto.

-La struttura deve garantire agli ospiti vita collettiva offrendo stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione, assistenza tutelare con prestazioni di tipo alberghiero.

3.10.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 3.1.

3.10.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 3.2

I soggetti interessati presentano domanda di accesso al Comune di residenza, che trasmette immediatamente l'istanza al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del ComuneCapo Ambito, per la presa in carico e i successivi provvedimenti di competenza.

⁹¹ Il punto n. 52 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha aggiunto le seguenti parole: " , possono essere rese mediante servizi sanitari erogati dall'ASP di competenza (es. ADI);"

Qualora l'utente, durante la permanenza, perda i requisiti previsti (semiautosufficienza o parziale autosufficienza⁹²) o necessiti di assistenza medica continuativa, la struttura è obbligata a Comunicare tempestivamente le nuove condizioni di salute al servizio sociale professionale del ComuneCapo Ambito che provvederà ad attivare le procedure per il passaggio in struttura più idonea (es. casa protetta-rsa).⁹³

L'utente in attesa di ricollocazione in servizio più idoneo mantiene la presenza in struttura con integrazione di servizi sanitari o sociosanitari da richiedere all'ASP di riferimento.⁹⁴

3.10.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

- **Assistente sociale: 8 ore settimanali ogni 20 utenti;**

- ⁹⁵

- **Animatore: 1 unità ogni 20 utenti;**

- **Operatore socio sanitario: 6 unità ogni 20 utenti;**

- ⁹⁶

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio.

Per strutture con numeri inferiori o superiori a 20 utenti il personale va parametrato in misura proporzionale.

3.10.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 3.3.

4. STRUTTURE PER PERSONE CON DISABILITA'

4.1 Requisiti strutturali Comuni a tutte le tipologie

Le strutture, oltre ai requisiti strutturali generali di cui all'art. 1.1, devono essere dotate di:

Requisiti strutturali per il servizio preparazione e somministrazione pasti nei servizi dove tale attività è prevista.

a) Dove prevista la preparazione e/o somministrazione dei pasti: Locali ad uso cucina, dispensa e servizio igienico con piatto doccia destinato all'operatore del servizio cucina. Deve in merito essere acquisita autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dal competente Servizio di Igiene dell'Azienda Sanitaria Provinciale e sistema di controllo HACCP, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare.

La predetta autorizzazione deve essere acquisita anche in quelle strutture nelle quali, oltre ai locali sopra indicati, viene individuato un locale per le attività di "laboratorio di cucina" Per tale ultimo ambiente non è necessario il sistema di controllo HACCP.

b) Essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa, l'uso della cucina potrà essere accessibile agli utenti, al fine di fornire un ambiente di vita relazionale e familiare. Comunque, dovranno essere osservati e garantiti tutti gli accorgimenti indispensabili per il monitoraggio della filiera del processo di produzione e distribuzione degli alimenti indispensabili a garantire la sicurezza alimentare per la tutela della salute

⁹² L'art. 2 comma 1 lett. h) del Regolamento regionale n. 8 del 12 luglio 2024 ha inserito le parole: "o parziale autosufficienza" dopo la parola "semiautosufficienza"

⁹³ Il punto n. 53 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha modificato il capoverso il cui testo precedentemente così recitava: "Qualora l'utente, durante la permanenza, perda i requisiti previsti (semiautosufficienza) o necessiti di assistenza medica continuativa, l'equipe professionale della struttura è obbligata a Comunicare tempestivamente le nuove condizioni di salute al servizio sociale professionale del ComuneCapo Ambito che provvederà ad attivare le procedure per il passaggio in struttura più idonea (es. casa protetta-rsa)."

⁹⁴ Capoverso aggiunto dal n. 53 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023.

⁹⁵ Il punto n. 54 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole: "Infermiere: pronta reperibilità"

⁹⁶ Il punto n. 54 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole: "Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali"

degli ospiti e degli operatori. Nella struttura dovrà essere individuato dal responsabile della struttura un "Operatore del Settore Alimentare" che, munito di titolo e adeguatamente istruito, dovrà redigere apposito "manuale d'uso" da Comunicare e far osservare a tutti coloro che, compresi gli utenti, hanno accesso al locale cucina e dovrà effettuare periodici controlli sull'efficacia dello stesso. Nel manuale dovranno essere previste le procedure operative per garantire la salubrità dei cibi e degli alimenti e i sistemi di monitoraggio per il controllo della correttezza delle operazioni di cottura, distribuzione e consumo dei prodotti.

c) L'esternalizzazione dei servizi cucina, del servizio di pulizia e di lavanderia è consentita per tutte le tipologie di Strutture, salvo i casi in cui non sia espressamente vietato. Nel caso di esternalizzazione dei pasti la Struttura dovrà dotarsi di un locale adatto allo sporzionamento, conservazione temporanea e distribuzione dei cibi nonché attrezzato per scaldavivande, possibilmente separato dal locale pranzo. Risulta necessaria l'acquisizione della Certificazione sul sistema di controllo HACCP e del contratto di fornitura del servizio cucina, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, rilasciata alla società fornitrice del servizio mensa.

4.2 Requisiti strutturali per gli ambienti diurni e notturni della struttura

d) Nelle strutture residenziali, le camere da letto singole dovranno essere di superficie minima pari **mq. 9** (nove), mentre le camere a due letti superficie minima pari **mq. 14** (quattordici).

Non sono ammesse in nessun caso camere a tre o più letti, con esclusione delle tipologie dove esplicitamente previsto.

Ogni ospite deve avere a disposizione almeno un armadio personale per il proprio vestiario, di un comodino e di una sedia.

Le camere, che devono comprendere anche un tavolino, devono essere adeguatamente ed idoneamente arredate al fine di garantire il corretto e sicuro utilizzo e la privacy degli utenti.

Lo spazio libero interno deve garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di almeno m. 1,10 ad un lato del letto stesso.

Ogni posto letto dovrà essere dotato di campanello di chiamata e di luce notturna. *È possibile in alternativa dotare la stanza di una luce notturna sopra la porta, che funzioni quando la luce principale è spenta.*⁹⁷

La struttura dovrà essere dotata di linea telefonica per l'utenza.

e) Locali per il soggiorno/pranzo e le attività destinate agli ospiti (escluso servizi, cucina, corridoi, depositi e stanze da letto) di superficie utile minima pari a:

- **mq. 8** (otto) per utente per le **Strutture residenziali**;
- **mq. 10** (dieci) per le **Strutture semiresidenziali**;

f) Locale adeguatamente attrezzato per il personale per come prescritto dalla vigente normativa in materia di lavoro (D.Lgs. 81/2008);

Servizi igienici e lavanderia

g) Per le strutture residenziali **di tipo Comunitario**:

1(uno) servizio igienico completo e attrezzato per la non autosufficienza ogni **4** (quattro) **ospiti**;

h) Per le strutture semiresidenziali:

_ Strutture fino a (10) dieci utenti: n. 1 servizio fruibile dalle persone con disabilità;

_ Strutture da (11) undici a (20) venti utenti: n. 2 servizi di cui almeno (1) uno deve essere fruibile dalle persone con disabilità;

_ Strutture da (21) ventuno a (30) trenta utenti: n. 3 servizi di cui almeno (2) due devono essere fruibili dalle persone con disabilità;

i) Servizio igienico da destinare ai visitatori conforme alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, punto 4.4);

j) Servizio igienico e spogliatoio ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia

⁹⁷ Il punto n. 55 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha inserito le parole: "È possibile in alternativa dotare la stanza di una luce notturna sopra la porta, che funzioni quando la luce principale è spenta"

di lavoro (D.Leg. 81/2008);

k) Servizio lavanderia, se non esternalizzato, di tipo familiare e/o di tipo industriale opportunatamente dimensionato secondo le vigenti normative, deposito biancheria pulito e sporco;

l) Le strutture devono prevedere l'impianto di climatizzazione *negli spazi comuni* ⁹⁸

Accessibilità

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia (D.M. 236/89 – allegato A).

Requisiti organizzativi Comuni a tutte le tipologie

Devono essere garantiti i seguenti requisiti organizzativi:

- Adottare il regolamento interno e la carta dei servizi secondo gli standard stabiliti dalla Regione Calabria.
- Elaborare il Progetto Individuale entro due mesi dalla presa in carico.
- Assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:
 - Fascicolo personale di ogni utente accolto contenente il provvedimento amministrativo di collocamento, la relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, il Progetto Individualizzato, eventuali provvedimenti delle AA.GG. o del Comune di residenza dell'utente, l'eventuale relazione psicologica, il certificato medico rilasciato dal medico di base, la scheda sanitaria, la documentazione amministrativa e reddituale del soggetto;
- Progetto generale del servizio con specifica indicazione degli obiettivi generali e delle attività che si svolgono all'interno della struttura;
- Smaltimento rifiuti speciali laddove necessario;
- Registro giornaliero delle presenze degli utenti;
- Registro giornaliero degli operatori o cartellino elettronico;
- Menù settimanale elaborato tenendo conto delle tabelle dell'OMS.
- Polizza assicurativa RC utenza, personale e visitatori;
- Polizza incendio struttura;

Modalità di accesso dell'utente nella struttura

Al ComuneCapo Ambito spetta il compito di autorizzare l'utente e assumere l'onere della relativa retta o l'erogazione dei titoli per l'acquisto dei servizi.

*L'utente effettua la richiesta di presa in carico al Comune di residenza, che la trasmette all'Ufficio di Piano presso il Comune capo Ambito. Qualora l'utente acceda ad un servizio "fuori Ambito", il Servizio Sociale Professionale dell'Ambito in cui ricade il servizio, può fornire supporto e collaborazione all'Ufficio di Piano afferente al Comune capo Ambito di residenza dell'utente.*⁹⁹

I rapporti fra i vari Ambiti territoriali e le Strutture socio assistenziali residenziali o semiresidenziali devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle quote rette. Nel caso di erogazione da parte degli Ambiti Territoriali di titoli agli utenti finalizzati all'acquisto del servizio, le Strutture dovranno essere dotate di accreditamento.

L'accesso dell'utente in una Struttura socio assistenziale residenziale o semiresidenziale può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del ComuneCapo Ambito.

L'inserimento in una Struttura, regolarmente accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva già autorizzata, previa richiesta dell'utente o a seguito di altra segnalazione al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del ComuneCapo Ambito.

Per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o ¹⁰⁰di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale. *La struttura di accoglienza ha l'obbligo di informare dell'avvenuta accoglienza gli Enti preposti per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell'utente.*¹⁰¹

⁹⁸ Il punto n. 55 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha inserito le parole: "negli spazi comuni" dopo la parola "climatizzazione"

⁹⁹ Capoverso inserito dal punto n. 56 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023

¹⁰⁰ Il punto n. 56 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha inserito le parole: "Giudiziaria o" dopo la parola "Autorità"

¹⁰¹ Il punto n. 56 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha inserito le parole: "La struttura di accoglienza ha l'obbligo di informare dell'avvenuta accoglienza gli Enti preposti per l'adozione dei provvedimenti"

Al fine di assicurare il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali, salvo i casi di incompatibilità territoriali previsti dall'AA.GG., l'Ufficio di Piano, che prende in carico l'utente, dopo aver considerato la possibilità di interventi alternativi all'istituzionalizzazione, può procedere all'inserimento tra le strutture disponibili sul proprio territorio di competenza, nel rispetto dell'eventuale scelta dello stesso.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. il collocamento dell'utente nella Struttura e l'erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il ComuneCapo Ambito nel quale dovranno essere previsti:

- obiettivi;
- progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
- verifica dei risultati;

Il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal progetto. A seguito della verifica dei risultati, tale termine, fatto salvo i casi previsti dalla L. 149/2001, potrà essere eventualmente rinnovato previa presentazione di una nuova domanda da parte dell'utente e valutazione documentata del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del ComuneCapo Ambito, che provvederà a redigere un nuovo piano.

Per l'individuazione della tipologia della Struttura, obbligatoriamente, oltre alla Relazione sociale con valutazione del bisogno, si dovrà acquisire, una Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento in struttura socio-assistenziale.

Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano deve provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la relazione sociale, se disponibile, e la presa in carico dell'utente. In caso di inserimento dell'ospite in struttura, in assenza di relazione sociale, così come sopra già previsto, il Comune Capo Ambito di accoglienza, su richiesta di quello di appartenenza, deve procedere alle relative procedure di presa in carico. In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.¹⁰²

4.3 CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALI

4.3.1. Tipologia di utenza

Disabili di entrambi i sessi maggiorenni, permanenti in famiglia, aventi una delle seguenti problematiche:

-Psicopatologie stabilizzate per le quali risultano indicati interventi strutturati di volti al recupero delle capacità intellettive, emotive e comportamentali del soggetto;

-patologie di origine psicologica stabilizzate (psicosi, gravi nevrosi, sindromi depressive, insufficienze mentali, ecc.);

-patologie di origine fisiologiche (ritardi mentali, sindromi di down, cerebropatie congenite, danni cerebrali, ecc..) purché sia accertabile una potenzialità di recupero compatibile con il gruppo costituito.

4.3.2. Capacità ricettiva

conseguenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell'utente."

¹⁰² **Il punto n. 56 lett. c) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito gli ultimi due capoversi il cui testo precedentemente così recitava:** *"Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano dovrà provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del ComuneCapo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la Relazione Sociale e la presa in carico dell'utente.*

In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione del TM, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del ComuneCapo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il ComuneCapo Ambito procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a 24 mesi, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa all'accreditamento della struttura ospitante e del provvedimento regionale di approvazione della tariffa il servizio offerto."

Capacità ricettiva fino ad un **massimo di 30 posti**.

È possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 10 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

4.3.3. Obiettivi

- Sostegno alle famiglie mediante lo sgravio dei compiti di assistenza durante le ore di apertura del centro;
- Interventi volti al recupero e al mantenimento da parte degli ospiti della propria personalità e delle abilità raggiunte;
- Favorire percorsi per un armonioso sviluppo psico-sociale;
- Interventi volti al recupero e al mantenimento dei livelli di autonomia della persona,
- Promuovere il reinserimento sociale mediante il ripristino delle abilità sociali;
- Recupero delle capacità pratico-manuali, corporee, cognitive, espressive, artistiche, creative, inter/intra personali e di gruppo;
- Avviare e promuovere tutti i processi di inclusione sociale.

4.3.4. Tipologia di Servizi

*Accoglienza diurna per adulti minimo 6 ore giornaliere all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi per complessivi 290 giorni annui.*¹⁰³ I centri diurni per persone con disabilità mentale svolgono un'azione di inclusione e socializzazione attraverso attività laboratoriali e di animazione aperte al territorio. Devono altresì assicurare l'assistenza agli ospiti nonché la somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura (*pranzo o cena*). *L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la decurtazione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva.*¹⁰⁴

Tali strutture rispondono alla necessità di offrire servizi adeguati alle persone con disabilità e, nel contempo, alleggerire il gravoso carico assistenziale alle famiglie.

Il centro Diurno per disabili mentali è una struttura polifunzionale con spazi destinati alle varie attività diurne degli utenti, volte ad un miglioramento generale delle capacità intellettive, emotive e comportamentali del soggetto nonché ad una reintegrazione dello stesso nel contesto sociale dal quale esso non va allontanato ma, anzi, nel quale va inserito secondo le sue coordinate personali.

Le attività di recupero del centro diurno devono tendere alla crescita personale dell'utente ed all'acquisizione del proprio senso di appartenenza ad un gruppo sociale e familiare, lì dove per crescita deve intendersi anche il non peggioramento finalizzato alla permanenza in ambito familiare dell'utente quanto più tempo è possibile. Scopo fondamentale del centro è pertanto, anche, la realizzazione di un rapporto privilegiato tra operatore e disabile quale momento cruciale nel percorso di sostegno della malattia mentale.

Tale scopo viene, peraltro, diretto anche alla famiglia del disabile al fine di rompere lo stato di isolamento nel quale spesso essa vive nella gestione della problematica mentale.

4.3.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 4.1

4.3.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2.

3.3.7. Requisiti minimi professionali

Il personale previsto per 30 posti è il seguente:

-Coordinatore di struttura: 6 ore settimanali. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

-Psicologo: 6 ore settimanali;

-Educatore: 3 unità;

-Operatore Socio Sanitario: 3,5 unità;¹⁰⁵

-Assistente sociale: 6 ore settimanali;

¹⁰³ Il punto n. 57 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito il primo periodo il cui testo precedentemente così recitava: "Accoglienza diurna per minimo 6 ore giornaliere organizzata secondo l'esigenza dell'utenza all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e 20,30 per tutti i giorni della settimana, con esclusione dei festivi"

¹⁰⁴ Il punto n. 57 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha aggiunto le seguenti parole: "(pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la decurtazione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva." dopo la parola "apertura"

¹⁰⁵ Il punto n. 58 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito la parola "4" con la parola "3,5";

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio.

4.3.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.3.

4.4 CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ

4.4.1. Tipologia di utenza

Il Centro offre ospitalità diurna e assistenza qualificata rivolte a persone con disabilità di età superiore a 18 anni, con deficit funzionali derivati dalla perdita di capacità fisiche, psichiche o psicofisiche, sensoriali, le quali necessitano di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.

4.4.2. Capacità ricettiva

Capacità ricettiva fino ad un massimo di **30 posti**.

È possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 10 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

4.4.3. Obiettivi

I centri diurni, unitamente ai servizi di assistenza domiciliare, costituiscono uno dei presupposti nell'ambito dei servizi territoriali per l'esplicarsi di una politica sociale tendente a favorire la permanenza dell'utente nell'abituale ambiente di vita, prevedendo e contrastando le situazioni di difficoltà e di svantaggio.

Promuovono il diritto dei cittadini, specie se appartenenti alle categorie più deboli, a non essere allontanati dalla Comunità locale o separati dalla propria famiglia; favoriscono infatti il mantenimento delle persone con disabilità nella propria famiglia e nel normale ambiente sociale evitando il ricorso al ricovero nelle strutture residenziali se non nei casi in cui si renda assolutamente necessario, e per un periodo limitato;

Permettono che la persona con disabilità possa sviluppare e migliorare le autonomie psico-fisiche al fine di favorire e potenziare, per quanto possibile, l'autogestione della vita quotidiana; supportano le persone che presentano disabilità, che impediscono le autonomie e l'autogestione, con la scelta degli ausili più appropriati e l'accompagnamento nella fase iniziale; garantiscono, con il supporto della famiglia o del tutore o amministratore di sostegno, i rapporti con tutte le agenzie territoriali che partecipano alla fruibilità dei suoi diritti civili e sociali; facilitano l'orientamento verso la professione più adeguata; facilitano la organizzazione e la fruizione di attività per il tempo "liberato": attività ludico ricreative, sportive, hobbistiche, culturali, spirituali, sociali, etc.; promuovono, con la partecipazione delle agenzie territoriali competenti, le pari opportunità e la non discriminazione per le persone con disabilità in ogni luogo di vita quotidiana; facilitano il rafforzamento delle capacità individuali e l'autodeterminazione di ogni persona perché si realizzi l'effettiva inclusione sociale; sostengono le persone con disabilità e le loro famiglie nella costruzione di prospettive di vita autonoma delle persone adulte in cui si affronta il problema del "durante noi" per il "dopo di noi"; prevengono la non autosufficienza e la fragilità, formano alle autonomie per l'inclusione e, ove possibile, per la vita autonoma dalla famiglia.

4.4.4. Tipologia di servizi

Accoglienza diurna per adulti minimo 6 ore giornaliere all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi per complessivi 290 giorni annui.¹⁰⁷ I centri diurni per persone con disabilità, oltre a svolgere una funzione di socializzazione, supportano e integrano le attività riabilitative contribuendo, indirettamente, all'azione terapeutica. Devono altresì assicurare l'assistenza agli ospiti nonché la somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura (pranzo o cena). *L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la decurtazione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio*

¹⁰⁶ Il punto n. 58 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole: "Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali"

¹⁰⁷ Il punto n. 59 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito il capoverso il cui testo precedentemente così recitava: "Accoglienza diurna per minimo 6 ore giornaliere organizzata secondo l'esigenza dell'utenza all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e 20,30 per tutti i giorni della settimana, con esclusione dei festivi"

anche in fase successiva. ¹⁰⁸

Tali strutture rispondono alla necessità di offrire servizi adeguati alle persone con disabilità e, nel contempo, alleggerire il gravoso carico assistenziale alle famiglie. Offrono ospitalità diurna e assistenza qualificata, attraverso interventi mirati e personalizzati, per lo svolgimento di attività socio-terapeutiche, ludico-motorie, culturali, sportive, occupazionali e socio-assistenziali, atte all'acquisizione e/o al mantenimento di capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali, ricercando il più possibile la massima espressione delle risorse e potenzialità proprie. In particolare, tali strutture semiresidenziali sono tenute a svolgere attività di:

- 1) osservazione ed orientamento alle autonomie e all'inclusione;
- 2) programma personalizzato per le autonomie e l'inclusione;
- 3) progetti specifici di prevenzione, formazione, inclusione;
- 4) monitoraggio;
- 5) follow-up.

4.4.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 4.1.

4.4.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2

4.4.7. Requisiti minimi professionali

Il personale previsto per 30 posti è il seguente:

- **Coordinatore: 6 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.
- **Educatori: 4 unità;**
- **Operatore Socio Sanitario: 4 unità;**¹⁰⁹
- **Psicologo: 12 ore settimanali;**
- **Assistente Sociale: 6 ore settimanali;**

¹¹⁰

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, psico-motorie ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio.

4.4.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.3..

4.5 COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ

4.5.1. Tipologia di Utenza

La Comunità alloggio è una Struttura con attività residenziale a favore di persone di età superiore a 18 anni, con deficit funzionali derivati dalla perdita di capacità fisiche, psichiche e sensoriali, a seguito di eventi morbosi - sia congeniti che acquisiti - che determinano sul piano dei bisogni assistenziali situazioni di disabilità e di dipendenza. Le prestazioni erogate sono orientate a contrastare anche situazioni di marginalità sociale.

4.5.2. Capacità ricettiva

Capacità ricettiva fino ad un massimo di **20 utenti**.

È possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 10 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

4.5.3. Obiettivi

¹⁰⁸ Il punto n. 59 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha aggiunto le seguenti parole: *"(pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la decurtazione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva."*

¹⁰⁹ Il punto n. 60 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito la parola "5" con la parola "4";

¹¹⁰ Il punto n. 60 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole: *"Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali"*

Le attività della struttura sono tese all'inclusione sociale delle persone utenti, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo instaura con la Comunità, oltre che attività di assistenza personale ed alberghiere. A tal fine offre interventi integrati assistenziali educativi e rieducativi tesi al raggiungimento della massima autonomia possibile, sostegno e coinvolgimento della famiglia nell'opera socio-educativa per evitare l'istituzionalizzazione, integrazione della persona con disabilità nell'ambiente sociale esterno.

L'assistenza specialistica è a carico del Servizio Sanitario competente territorialmente che garantisce la consulenza medico-specialistica con previsti incontri di verifica.

4.5.4. Tipologia di servizi

Accoglienza diurna e notturna organizzata secondo un programma giornaliero delle attività compatibilmente con le esigenze dell'utenza

- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
 - attività educative finalizzate al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
 - mantenimento dei rapporti con i nuclei familiari, ove esistenti, con altri referenti e/o tutori, curatori e amministratori di sostegno, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia;
 - interventi di tutela della salute personale in relazione alle specifiche esigenze dell'utente, assimilabili a forme di assistenza rese a domicilio. Le altre prestazioni a carattere sanitario saranno garantite dalle Aziende Sanitarie Provinciali, nel cui territorio è ubicata la Comunità Alloggio per persone con disabilità, assicurando tutte le prestazioni previste dai LEA ed indicate nel DPCM 29 novembre 2001;
 - realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
 - attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di inclusione sociale;
 - utilizzo di un registro in cui vengono indicate le generalità dell'ospite. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare gli eventuali periodi di assenza degli ospiti dal servizio residenziale e la motivazione;
 - creazione di programmi individualizzati con obiettivi a breve e lungo termine, in collaborazione con i servizi territoriali competenti;
 - attività occupazionali in ambienti e contesti finalizzati anche alla integrazione delle persone con disabilità;
 - sviluppo delle precondizioni per i rapporti di gruppo con osservazione e verifica delle dinamiche relazionali.
- Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della Comunità locale.

4.5.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 4.1

4.5.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2.

Per ogni utente, effettuata una valutazione del livello di autonomia, viene predisposto un piano individualizzato, di concerto con il servizio sociale del Comune inviante, finalizzato al recupero ed integrazione del soggetto nel territorio. È inoltre tenuto ed aggiornato un fascicolo personale contenente tutte le necessarie informazioni di carattere sanitario e sociale.

4.5.7. Requisiti minimi professionali

I requisiti sotto indicati vanno considerati per un **numero di 20 utenti**.

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali**. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.
- **Educatori: 2 unità**;¹¹¹
- **Operatore Socio Sanitario: 9 unità**;¹¹²
- **Assistente Sociale: 6 ore settimanali**;

¹¹³

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio.

4.5.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.3..

¹¹¹ Il punto n. 61 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito la parola "4" con la parola "2";

¹¹² Il punto n. 61 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito la parola "10" con la parola "9";

¹¹³ Il punto n. 61 lett. c) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole: "Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali"

4.6. COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ' MENTALE

4.6.1. Tipologia di Utenza

Struttura residenziale a carattere assistenziale per persone adulte con disabilità mentale che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e le cui condizioni consentano il raggiungimento dell'integrazione sociale nell'ambito Comunitario, ovvero persone che possiedono un grado di autonomia che consente di vivere alcune attività quotidiane.

4.6.2. Capacità ricettiva

Capacità ricettiva da un minimo di **7 utenti** e un massimo di **20 utenti**.

4.6.3. Obiettivi

Le attività della struttura sono tese all'inclusione sociale delle persone utenti oltre che attività di assistenza personale ed alberghiere. L'assistenza specialistica è a carico del Servizio di salute mentale territoriale che garantisce la consulenza medico-specialistica con previsti incontri di verifica.

4.6.4. Tipologia di servizi

-Accoglienza diurna e notturna organizzata secondo un programma giornaliero delle attività compatibilmente con le esigenze dell'utenza.

-Progetti individualizzati di natura educativa, espressiva e ricreativa in funzione delle specifiche problematiche e abilità dell'ospite

-Erogazione servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;

-attività di aiuto alla persona e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane, sia diurne che notturne;

-Assistenza tutelare e di segretariato sociale;

-Attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere la massima autonomia possibile ed il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;

-Laboratori abilitativi, ricreativi o espressivi; Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della Comunità locale.

4.6.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 4.1

4.6.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2

Per ogni utente, effettuata una valutazione del livello di autonomia, viene predisposto un piano individualizzato, di concerto con il servizio sociale del Comune inviante, finalizzato al recupero ed integrazione del soggetto nel territorio. È inoltre tenuto ed aggiornato un fascicolo personale contenente tutte le necessarie informazioni di carattere sanitario e sociale.

4.6.7. Requisiti minimi professionali

I requisiti sotto indicati vanno considerati per un **numero di 20 utenti**.

- **Coordinatore di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.

- **Operatore Socio Sanitario: 9 unità.**

- **Educatore: 2 unità.**

- **Assistente sociale: 15 ore settimanali.**

114

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività laboratoriali, ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi della struttura e dal progetto generale di servizio

4.6.8. Modalità di Accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.3.

4.7 CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVE

4.7.1. Tipologia di Utenza

La Casa famiglia per persone con disabilità grave è un Servizio socio-assistenziale rivolto alle persone con grave

¹¹⁴ Il punto n. 62 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole: "Ogni unità deve garantire attività lavorativa per **38 ore settimanali**"

disabilità, prive del sostegno dei familiari che ad essi provvedono perché deceduti o non più in grado di assisterli. Accoglie esclusivamente persone con disabilità grave che hanno riconosciuto lo stato di persona handicappata in base all'art.3, comma 3, della legge 104 del 5 febbraio 1992.

La struttura si distingue da altre strutture residenziali per la sua caratteristica di voler offrire la continuità allo stile di vita familiare della persona con disabilità che per cause non volontarie deve abbandonare la sua residenza.

Ai fini dell'accesso iniziale è sufficiente aver prodotto la domanda di riconoscimento.

La condizione dei familiari totalmente impossibilitati a provvedere in maniera adeguata alle necessità della persona in situazione di grave disabilità deve essere accertata e certificata dal servizio sociale territoriale.

4.7.2. Capacità ricettiva

Persone con disabilità grave fino ad un **massimo di 12**.

4.7.3. Obiettivi

La Casa Famiglia è da considerare come un servizio in cui le persone con disabilità "abitano" e vivono la loro normale quotidianità con l'obiettivo di offrire la continuità allo stile di vita familiare della persona con disabilità che per cause non volontarie deve abbandonare la sua residenza.

La Casa Famiglia deve garantire il funzionamento 24 ore su 24 e rispondere alle esigenze di vita di ognuno, favorire laddove è possibile il coinvolgimento delle persone con disabilità che abitano e si occupano della vita quotidiana che nella scelta delle azioni Comuni da svolgere nel tempo-libero.

4.7.4. Tipologia di servizi

Accoglienza diurna e notturna organizzata secondo un programma giornaliero delle attività compatibilmente con le esigenze delle persone con disabilità che abitano nella casa.

Per ogni persona con disabilità che abita nella Casa Famiglia deve essere predisposto un progetto individualizzato che tenga conto del bisogno di assistenza personale e delle attività da svolgere in casa e fuori-abitazione, progetto che mette in rete le risorse territoriali necessarie a favorire l'inclusione sociale della persona e della stessa casa.

Il progetto individualizzato deve indicare in particolare gli obiettivi da raggiungere, i contenuti, le modalità dell'intervento e il piano delle verifiche.

La Casa Famiglia si prefigura come un servizio socio assistenziale e pertanto gli ospiti usufruiranno di tutti gli altri servizi e opportunità del territorio, compresi i servizi di cura sanitaria e riabilitativa.

4.7.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 4.1

4.7.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2

4.7.7. Requisiti minimi professionali

I requisiti sotto indicati vanno considerati per il **modulo base di 12 utenti**.

- **Coordinatore struttura:** 10 ore settimanali. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.
- **Educatore:** 1 unità + 1 unità a **12**¹¹⁵ ore settimanali;
- **Operatore Socio Sanitario:** 6 unità + 1 unità a 28 ore settimanali.¹¹⁶

Servizio Medico: Per quanto riguarda le figure professionali sanitarie di cui eventualmente necessitano gli ospiti della struttura si dovrà fare ricorso alle figure professionali della Azienda Sanitaria dove è ubicata la struttura, usufruendo delle prestazioni sanitarie previste dai LEA ed indicati nel DPCM 29 novembre 2001 (Deliberan°844/2007).

4.7.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.3.

Per l'accoglienza iniziale è sufficiente la richiesta di accertamento di cui all'art. 4 della L.104/1992.

¹¹⁵ Il punto n. 63 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito la parola "18" con la parola "12";

¹¹⁶ Il punto n. 63 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito le parole "7 unità" con le parole "6 unità + 1 unità a 28 ore settimanali";

4.8. COMUNITA' PER PERSONE CON DISABILITA'- DOPO DI NOI (L. 112/2016 e D.M. 23/11/2016)

4.8.1. Tipologia di utenza

La Legge n.112/2016 detta disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità gravi prive del sostegno familiare", cosiddetta Dopo di Noi, ha sistematizzato le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.¹¹⁷

La Struttura abitativa, di cui alla L. n.112/2016, è una struttura a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita, destinata a soggetti maggiorenni privi di validi riferimenti familiari, in situazione di disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.

La disabilità, non deve essere determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

Il servizio è rivolto a colui che è privo di sostegno familiare, in quanto mancante di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, o anche per il venir meno del sostegno familiare. Tale tipologia è funzionale ai casi dell'area¹¹⁸ "Dopo di Noi" che richiedono soluzioni di intervento di tipo residenziale.

4.8.2. Capacità ricettiva

La soluzione alloggiativa può ospitare non più di **7 persone (6 più 1 per emergenza e/o sollievo) secondo quanto disposto dal D.M. 23 novembre 2016, art. 3 comma 4 lettera b)**¹¹⁹.

4.8.3. Obiettivi

-Progressiva accoglienza dell'utente già durante l'esistenza in vita dei genitori, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare;¹²⁰

-Raccordo con i servizi territoriali per l'inserimento socio-lavorativo e per il tutoraggio odi percorsi di autonomia e indipendenza economica condivisi dalla stessa persona disabile alla quale deve essere garantita la possibilità di autodeterminarsi e la libertà di scelta o nel caso di persona impossibilitata ad auto rappresentarsi, da chi la rappresenta: familiare, amministratore di sostegno o tutore¹²¹.

- Realizzazione di un progetto personalizzato che prevede un percorso programmato di accompagnamento finalizzato a dare continuità allo stile di vita da cui proviene il soggetto, alle abitudini e agli impegni acquisiti, con particolare riferimento alla vita sociale e alla continuazione dell'eventuale vita lavorativa, ad incentivare verso l'autonomia e rendere meno dolorosa l'uscita dal nucleo familiare di origine.¹²²

4.8.4. Tipologia di servizi

Gli interventi e i servizi non rispondono solo al soddisfacimento di bisogni abitativi, ma si inseriscono in un contesto di sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale. A tal fine, i progetti personalizzati sono condivisi, ove appropriato, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge n. 68 del 1999, ed includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4.8.5. Requisiti minimi strutturali

I requisiti strutturali devono riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, migliorando l'autonomia delle persone con disabilità con tecnologie di domotica.

La struttura deve garantire le seguenti condizioni:

- requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene (D.M. 5.07.1975);
- difesa dagli incendi secondo la normativa vigente;

¹¹⁷ Capoverso inserito dal punto n. 64 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023

¹¹⁸ L'art. 2 comma 1 lett. i) del Regolamento regionale n. 8 del 12 luglio 2024 ha sostituito le parole: "dell'are" con le parole "dell'area"

¹¹⁹ Il punto n. 65 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito la parola "a" con la parola "b"

¹²⁰ Il punto n. 66 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito le parole "presa in carico dell'assistito" con le parole "accoglienza dell'utente". Il testo precedentemente così recitava: "Progressiva presa in carico dell'assistito già durante l'esistenza in vita dei genitori, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare"

¹²¹ Il punto n. 66 lett. b) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha inserito le parole "o nel caso di persona impossibilitata ad auto rappresentarsi, da chi la rappresenta: familiare, amministratore di sostegno o tutore"

¹²² Il punto n. 66 lett. c) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha sostituito il capoverso il cui testo precedentemente così recitava: "Lo scopo dell'azione, comunque, deve essere quella di costruire un progetto personalizzato che prevede un percorso programmato di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine"

- sicurezza degli impianti secondo normativa vigente (D.M. 37/2008);
- accessibilità secondo il D.P.R. n. 503/96;
- agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Ogni struttura deve avere spazi accessibili e organizzati come quelli domestici al fine di essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile, l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza.

In particolare le camere da letto dovranno essere preferibilmente singole per un posto letto con superficie netta di mq.9,00 e a due posti letto con superficie netta di mq. 14,00 dotate di attrezzature e arredamento sufficiente e funzionale, nonché conforme ai requisiti di sicurezza.

Gli spazi Comuni (soggiorno, pranzo e attività diurna) devono essere adeguati alla quotidianità e il tempo libero. Lo spazio minimo dedicato al soggiorno non dovrà essere inferiore a mq. 14,00, mentre quello relativo al pranzo non inferiore a mq.9,00; la cucina dovrà avere una superficie minima di mq.8,00. Il modulo dovrà prevedere un locale per servizi igienici, nel caso di disabili fisici lo stesso dovrà essere attrezzato per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato ai visitatori e uno al personale. Devono essere previsti spazi per la lavanderia/stenditoio, ripostiglio, dispensa.

La soluzione alloggiativa, deve essere ubicata in zona residenziale e se rurale, esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale,¹²³ e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla Comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti; fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna i requisiti strutturali, sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

4.8.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2

4.8.7. Requisiti minimi professionali

Il personale è riferito ad un modulo funzionale di **6 utenti**.

- **Coordinatore di struttura:10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione.
- **Educatore: 1 unità.**
- **Operatore Socio Sanitario: 3 unità.**

Servizio Medico: Per quanto riguarda le figure professionali sanitarie di cui eventualmente necessitano gli ospiti della struttura si dovrà fare ricorso alle figure professionali della Azienda Sanitaria dove è ubicata la struttura, usufruendo delle prestazioni sanitarie previste dai LEA.

¹²⁴

4.8.8. Modalità di accesso/dimissioni

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.3.

Per l'accesso è necessaria la valutazione multidimensionale effettuata dall'UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) che dovrà valutare la compatibilità della disabilità con i requisiti previsti per la struttura. I soggetti presentano istanza al Comune di residenza che provvede all'immediata trasmissione al servizio sociale professionale del Comune capo ambito per i provvedimenti di competenza e il raccordo con le figure professionali dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.

Il Comune, valuterà l'accesso garantendo le priorità di cui all'art.4 comma 2 e 3 del D.M. 23/11/2016.

4.9 CENTRO POLIVALENTE PER GIOVANI E ADULTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO¹²⁵

4.9.1. Tipologia di utenza

Il Centro Polivalente è una struttura socio-assistenziale che offre servizi diffusi sul territorio nella loro capacità di attuazione e di offerta di pluralità di interventi.

Il Centro Polivalente è rivolto a giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico, di età compresa tra i 16 e i 40 anni, nonché a coloro che quotidianamente se ne prendono cura (i familiari e i caregiver).

Nelle persone con disabilità quelli con i disturbi dello spettro autistico hanno un grado di abilità intellettuale estremamente variabile e spazia da una compromissione grave a abilità cognitive non verbali superiori alla norma.

L'autismo è definito e diagnosticato sulla base di specifici criteri da poco modificati dall'ultima versione del DSM (il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) la fonte principale e punto di riferimento per la diagnosi dei vari disturbi mentali o comportamentali.

¹²³ Il punto n. 67 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole: "coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141"

¹²⁴ Il punto n. 68 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole: "Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali."

¹²⁵ Capitolo inserito dal punto n. 6 dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023

Il DSM 5 nello specifico individua tre diversi livelli di autismo (lieve, media gravità, forma più grave) che consentono una maggiore chiarezza nella diagnosi in termini di necessità di supporto e assistenza e di interferenza dei sintomi sulla gestione della vita quotidiana e il funzionamento della persona.

Il Centro, nello specifico, così come definito dal DSM, supporta il livello 1, ossia l'autismo lieve, ma anche "ad alto funzionamento". Infatti, le persone con tale disturbo sono in grado di parlare con frasi complete e di comunicare, ma possono avere, ad esempio, difficoltà a sostenere conversazioni più complesse. Oppure potrebbero presentare difficoltà a passare da un'attività a un'altra, o a cimentarsi con cose nuove (fare una nuova esperienza, entrare in contatto con un nuovo ambiente, conoscere persone, svolgere un'attività mai fatta prima).

4.9.2. Capacità ricettiva

Capacità ricettiva fino ad un massimo di 20 posti.

È possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 6 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

Considerata la natura specifica delle attività che possono essere erogate con una tempistica di servizio per un minimo di ore 2 al giorno, la capacità ricettiva può essere considerata per singolo turno, per massimo numero due turni al giorno (40 utenti divisi in n. 2 moduli)

4.9.3. Obiettivi

I Centri nascono con la finalità di:

Favorire percorsi personalizzati di inclusione sociale, volti alla capacitazione della persona in condizione di disabilità, alla valorizzazione e sviluppo delle competenze, al potenziamento delle autonomie e delle capacità di autodeterminazione, al miglioramento della qualità della vita;

Promuovere e definire politiche life-long e afferenti ai diversi livelli di servizi, scolastici, sanitari, sociali, del lavoro, con il protagonismo attivo delle persone in condizione di disabilità e delle loro famiglie;

Sostenere attività finalizzate alla piena partecipazione alla vita sociale e di comunità, con azioni di promozione di un approccio di welfare di comunità che supporti il progetto di vita della persona e contemporaneamente attivi processi generativi della comunità di riferimento;

Sostenere l'avvio di percorsi confacenti alle aspirazioni e alle attitudini soggettive, propedeutici anche all'inserimento lavorativo nel rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento, e favorire la sperimentazione di azioni sui contesti lavorativi, predisponendo ambienti inclusivi che sappiano rispondere al meglio alle necessità di accompagnamento.

I Centri sono strutture sociali innovative, da intendersi come servizi diffusi sul territorio nella loro capacità di attuazione e di offerta di pluralità di interventi, tendenti alla realizzazione del progetto di vita di giovani e adulti con ASD (Autism Spectrum Disorders) ed altre disabilità con bisogni complessi, attraverso progetti individuali che mireranno a riconoscere le abilità residue, orientare e formare al lavoro, attivare stage e tirocini formativi, incrementare le competenze per la vita indipendente.

Obiettivi dei servizi dei Centri sono:

facilitare la creazione di una rete territoriale che integri risorse e opportunità formali e informali che possono virtuosamente concorrere alla realizzazione dei progetti individuali delle persone beneficiarie;

attivare interventi innovativi per la transizione all'età adulta, l'inclusione sociale e lavorativa della persona beneficiaria;

supportare il coordinamento tra la componente sociale, sanitaria e quella rivolta alle politiche attive del lavoro;

incentivare il protagonismo delle famiglie e delle associazioni dei familiari afferenti al territorio di riferimento con servizi di auto-mutuo aiuto, di consulenza/orientamento all'esercizio dei diritti e alla facilitazione dell'accesso ai servizi.

4.9.4. Tipologia di servizi

Accoglienza diurna per minimo 2 ore giornaliere a modulo all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e 20,30 per tutti i giorni della settimana, con esclusione dei festivi.

Sono previste attività sperimentali nel fine settimana al fine di favorire il soggiorno temporaneo dell'utenza in autonomia in piccoli gruppi appartamento (strutture di cui al capitolo 5). L'onere della struttura (intesa come unità immobiliare) di accoglienza residenziale è posto a carico delle famiglie dei fruitori del servizio, mentre quello del servizio è ammissibile nel sistema retta.

I Centri polivalenti operano in un'ottica integrativa, entro accordi formali con l'ASP di riferimento. Promuovono interventi complessi e integrati, per incidere sui determinanti sociali della salute, in maniera eterogena, flessibile, personalizzata, comunque in rete con i diversi servizi pubblici già attivi o attivabili, ai fini della progettualità individuali.

I Centri devono avere come beneficiari le persone in condizione di fragilità ed anche coloro che quotidianamente se ne prendono cura, i familiari e i caregiver, che dunque saranno partecipi del processo dei servizi erogati.

I centri agiranno come facilitatori sia dell'attuazione dei progetti individuali formulati dalle competenti Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (UVMD) d'Ambito Sociale, sia della messa in rete delle offerte territoriali o del distretto socio-sanitario.

I Centri favoriranno l'incremento e il mantenimento dei livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e offriranno un supporto al caregiver nella fruizione del tempo libero e alleggerimento dei carichi derivanti dai ritmi della vita con la persona con autismo, supportandone il lavoro di cura e riducendo l'isolamento.

I Centri promuovono percorsi di vita indipendente ed esperienze residenziali per brevi periodi, idonei a favorire l'acquisizione delle autonomie, la consapevolezza della vita indipendente, e utili a favorire un supporto al caregiver nella fruizione del tempo libero e alleggerimento dei carichi derivanti dai ritmi della vita con la persona con autismo o disturbi complessi.

I Centri devono svolgere le attività a fini inclusivi e riabilitativi che unitamente alle attività educative e socioriabilitative consentano l'apprendimento delle regole del vivere sociale, escludendo attività di tipo terapeutico previste dai LEA ed erogate dalle ASP.

4.9.5. Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 4.1.

4.9.6. Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2

4.9.7. Requisiti minimi professionali

Il personale previsto per 20 posti è il seguente:

Coordinatore: 38 ore settimanali.

Educatori o Assistenti sociali o Psicologici con qualifica di "Tecnico del Comportamento": 10 unità complessive;

Operatore Socio Sanitario: 2 unità;

Per le attività sperimentali residenziali che vengono realizzate in 36 ore (Sabato: 9.00 – Domenica: 21.00) max 6 unità:

Educatori o Assistenti sociali o Psicologici con qualifica di "Tecnico del Comportamento": 2 unità complessive.

4.9.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.2.3.

I progetti individuali devono essere formulati dalle competenti Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (UVMD) d'Ambito Sociale.

5. SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ

In questo capitolo sono normati i sistemi di autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dei servizi di natura domiciliare. Territoriali e di prossimità.

Tali servizi hanno come finalità generale di facilitare la massima autonomia possibile e l'inclusione sociale e lavorativa dei cittadini appartenenti alle fasce deboli.

Essi tendono a promuovere il benessere e prevenire il rischio di emarginazione e di istituzionalizzazione, mantenendo, e dove possibile implementando, le capacità, le competenze e le autonomie delle persone interessate. Le tipologie previste dal presente capitolo sono:

- Servizi domiciliari
- Servizi Territoriali e di prossimità

I Servizi Domiciliari, Territoriali e di Prossimità, per un'efficiente organizzazione e per l'efficacia degli interventi, dovranno essere parte integrante di un unico Piano, collegati adeguatamente ai servizi e alle strutture sociali e sanitarie del territorio ed avvalersene per l'integrazione delle proprie prestazioni.

Al fine di favorire la migliore integrazione tra i diversi servizi ed anche con l'obiettivo di utilizzare le esperienze professionali consolidate sul territorio, anche le strutture socio assistenziali e socio sanitarie autorizzate ed accreditate presenti sul territorio possono essere "base operativa dei Servizi Domiciliari".

Le diverse tipologie di servizi territoriali e di prossimità previsti dal presente regolamento potranno essere implementati con altre tipologie in ragione dei bisogni individuati con i Piani di Zona nei diversi ambiti.

Nei casi di servizi realizzati in forma di "accoglienza diffusa" si deve fare riferimento ai requisiti di cui al presente paragrafo 5, visto il collegamento del servizio con solo carattere organizzativo e gestionale.

Sono escluse dal parere igienico sanitario e dal sistema di controllo HACCP le strutture di cui al presente capitolo 5.¹²⁶

5.1. SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILIARI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) consente di aiutare la persona nel disbrigo delle attività quotidiane sollevando in parte la famiglia dal carico assistenziale (es. sanificazione degli ambienti di primaria funzione come bagno, camera da letto, cucina; preparazione dei pasti, igiene della persona, ecc.). L'obiettivo primario dei servizi domiciliari è di offrire un sostegno diretto alle persone consentendogli di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto familiare, e riducendo il rischio di ricovero in strutture residenziali.

I Servizi domiciliari comprendono:

- Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (SADD), rivolto a minori ed adulti con disabilità che non hanno compiuto i 65 anni di età – compresi i servizi di assistenza specialistica nelle scuole per alunni con disabilità ai sensi del combinato disposto del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i. e dell'art. 13, comma 3) della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SADA), rivolto ad adulti over 65 parzialmente o completamente non autosufficienti;
- Servizio di Assistenza domiciliare Minori (SADM,) rivolto a minori a rischio di emarginazione sociale ed esclusione, compresi i minori immigrati che necessitano di sostegno e supporto per favorirne l'inclusione;
- Servizi di Assistenza domiciliare Adulti (SADAD), rivolto ad adulti in difficoltà.

La richiesta di attivazione del servizio va rivolta dall'assistito o dal caregiver familiare dell'assistito al Servizio Sociale del Comune di residenza o dove la persona è domiciliata.

Dopo il colloquio di conoscenza ed eseguita visita domiciliare, il Servizio Sociale comunale, verificato se il bisogno è di natura esclusivamente sociale o anche sanitari, avvia entro 7 giorni le procedure per la presa in carico e la stesura del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).

Per i Servizi domiciliari SADD e SADA, nel caso in cui l'assistito Adulto o Minore abbia dei bisogni di servizi di natura sanitaria, la valutazione, la presa in carico e la stesura del Piano Assistenziale Individualizzato saranno realizzati in collaborazione con l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), ovvero altra struttura (a titolo esemplificativo, Consultorio familiare, Unità di Neuropsichiatria Infantile, etc.) del Distretto Sanitario territorialmente competente.

Il Servizio o Struttura dell'ASP e il Servizio Sociale comunale o il solo Servizio Sociale comunale, a secondo dell'iter procedurale della presa in carico, entro 15 giorni dall'attivazione delle procedure di presa in carico avviano il servizio di assistenza domiciliare attraverso la richiesta della scelta dell'ente accreditato da cui farsi erogare la prestazione. Il progetto di intervento viene predisposto e concordato con la persona e/o con la sua famiglia. Il servizio domiciliare può essere attivato anche temporaneamente, per affiancare o addestrare l'assistente privato o i familiari, sulle prestazioni di base.

5.2. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

5.2.1. Tipologia di utenza

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SADA) è rivolto ad anziani over 65 che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica e/o psichica o comunque non più in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno, al fine di consentire loro di permanere al proprio domicilio in condizioni di sicurezza.

5.2.2. Obiettivi

Il SADA ha come priorità la promozione ed il sostegno della qualità della vita degli anziani che hanno perso, in via temporanea o permanente, la capacità di provvedere autonomamente ed in modo soddisfacente a se stessi/e. Si tratta di interventi tesi a dare una risposta ai bisogni primari di assistenza in modo da favorire la permanenza nel

¹²⁶ Capoversi inseriti dal punto n. 70 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023

proprio ambiente di vita e al proprio domicilio dell'anziano, evitando o ritardando il più possibile il ricovero presso strutture residenziali.

Tale Servizio, secondo i bisogni dell'anziano, può essere realizzato in integrazione con le CDI (Cure Domiciliari Integrate) di natura sanitaria offerte dai Distretti ASP del territorio o con servizi semiresidenziali (Centri Diurni per Adulti).

Il SADA, avendo come obiettivo il miglioramento della qualità della vita della persona anziana, ha come finalità anche quella di migliorare e supportare la capacità di intervento delle persone dedite all'aiuto a domicilio dell'utente (caregiver, familiari, altre figure di riferimento), al fine di garantire una maggiore qualità dell'assistenza.

5.2.3. Tipologia di servizi

Il SADA assicura, secondo il bisogno della persona e secondo quanto indicato nel piano assistenziale individualizzato, le seguenti prestazioni:

di tipo domestico-familiare

a• ¹²⁷sono tutte quelle attività finalizzate a sostenere l'individuo nello sviluppo della persona, nel recupero di capacità di autonomia, nella gestione di tipo domestico;

b• ¹²⁸sono erogate dall'operatore socio sanitario OSS o da caregiver;

Si individuano come segue:

1) interventi volti alla persona per alzarsi dal letto, per l'igiene e la cura personale, per la vestizione, per l'assunzione dei pasti, per la deambulazione; attività di ausilio e di controllo del benessere fisico del soggetto normalmente eseguiti dai familiari quali: movimento di arti invalidi e loro corretta posizionatura in condizioni di riposo, rilevazione della temperatura e del polso, mobilitazione dell'utente temporaneamente costretto a letto, frizioni, ecc.;

2) prestazioni per il governo della casa e per lo svolgimento di attività domestiche quali: tenuta e riordino degli effetti personali, pulizia e riordino degli ambienti, preparazione dei pasti, acquisti correnti, disbrigo di commissioni, ecc.;

3) indicazioni sulle corrette norme igieniche e alimentari;

4) accompagnamento dell'utente per il disbrigo di pratiche, per il raggiungimento di ambulatori, presidi sanitari, servizi sociali e scolastici, per il mantenimento di rapporti parentali, amicali, di vicinato, per la promozione della vita di relazione, ecc.;

5) sostegno volto, in modo differenziato in relazione alle esigenze dell'utente, al suo grado di autonomia e di educabilità, ad aiutare l'utente adulto a saper organizzarsi la giornata, saper orientarsi nel proprio ambiente domestico ed extradomestico, a mantenere funzionali le abilità integranti dell'uso del telefono, dell'autobus, ecc. a mantenere o creare rapporti con l'esterno (amici, vicinato), a sviluppare interessi personali per l'occupazione del tempo libero; a garantire ai soggetti in età evolutiva un'organizzazione regolare della giornata in termini di orari e attività e a facilitare il loro accesso alle strutture sociali e servizi scolastici integrativi presenti nel territorio;

di tipo integrativo

Hanno lo scopo di promuovere l'integrazione sociale dell'utente integrando le già indicate prestazioni del SAD con altri interventi come (a titolo esemplificativo) servizio di trasporto per il raggiungimento di ambulatori, presidi medici, strutture sociali (centri diurni, spazi ricreativi), ed attività sociali (sagre, feste, eventi culturali).

5.2.4. Requisiti minimi organizzativi

L'organizzazione del Servizio prevede l'attiva partecipazione degli anziani alla gestione del servizio ed alla realizzazione degli interventi. Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi. Il SADA offre una risposta specifica attraverso servizi a domicilio ed il sostegno temporaneo, con la finalità di dare un supporto alla persona fino alla soluzione della criticità relativa all'emergenza. Se gli obiettivi previsti nel piano personalizzato non sono raggiunti entro i 12 mesi successivi all'ammissione, nonostante l'utente si sia pienamente impegnato nella sua attuazione essi sono riconsiderati all'interno di un nuovo progetto di riabilitazione sociale da parte del Servizio sociale/PUA e dall'UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) di riferimento, anche allo scopo di fornire un sostegno attraverso una differente tipologia di servizio.

5.2.5. Requisiti minimi professionali

a) **Coordinatore:** (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta del PAI);

b) **Operatori socio-sanitari** (O.S.S.) in numero adeguato alle ore di servizio da erogare, come da piano assistenziale individualizzato

¹²⁷ L'art. 2 comma 1 lett. j) del Regolamento regionale n. 8 del 12 luglio 2024 ha soppresso la parola: "o"

¹²⁸ L'art. 2 comma 1 lett. j) del Regolamento regionale n. 8 del 12 luglio 2024 ha soppresso la parola: "o"

5.3. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE CON DISABILITÀ

5.3.1. Tipologia di utenza

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (SADD) è rivolto a minori e adulti fino al compimento dei 65 anni di età con disabilità psico-fisica e sensoriale comunque non in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno, al fine di consentire loro di permanere al proprio domicilio in condizioni di sicurezza.

5.3.2. Obiettivi

Il SADD ha come priorità la promozione ed il sostegno della qualità della vita delle persone con disabilità che hanno perso, in via temporanea o permanente, la capacità di provvedere autonomamente ed in modo soddisfacente a se stessi/e. Si tratta di interventi tesi a dare una risposta ai bisogni primari di assistenza in modo da favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita e al proprio domicilio, evitando o ritardando il più possibile il ricovero presso strutture residenziali.

Tale Servizio, secondo i bisogni della persona, può essere realizzato in integrazione con le CDI (Cure Domiciliari Integrate) di natura sanitaria offerte dai Distretti ASP del territorio o con servizi semiresidenziali (Centri diurni per le disabilità).

Il SADD, avendo come obiettivo il miglioramento della qualità della vita della persona con disabilità, ha come finalità anche quella di migliorare e supportare la capacità di intervento delle persone dedite all'aiuto a domicilio dell'utente (caregiver, familiari, altre figure di riferimento), al fine di garantire una maggiore qualità dell'assistenza.

5.3.3. Tipologia di servizi

Il SADD assicura, secondo il bisogno della persona e secondo quanto indicato nel piano assistenziale individualizzato, le seguenti prestazioni:

di tipo domestico-familiare

_sono tutte quelle attività finalizzate a sostenere l'individuo nello sviluppo della persona, nel recupero di capacità di autonomia, nella gestione di tipo domestico;

_sono erogate dall'operatore socio sanitario OSS o da caregiver;

Si individuano come segue:

1) interventi volti alla persona per alzarsi dal letto, per l'igiene e la cura personale, per la vestizione, per l'assunzione dei pasti, per la deambulazione; attività di ausilio e di controllo del benessere fisico del soggetto normalmente eseguiti dai familiari quali: movimento di arti invalidi e loro corretta posizionatura in condizioni di riposo, rilevazione della temperatura e del polso, mobilitazione dell'utente temporaneamente costretto a letto, frizioni, ecc.;

2) prestazioni per il governo della casa e per lo svolgimento di attività domestiche quali: tenuta e riordino degli effetti personali, pulizia e riordino degli ambienti, preparazione dei pasti, acquisti correnti, disbrigo di commissioni, ecc.;

3) indicazioni sulle corrette norme igieniche e alimentari;

4) accompagnamento dell'utente per il disbrigo di pratiche, per il raggiungimento di ambulatori, presidi sanitari, servizi sociali e scolastici, per il mantenimento di rapporti parentali, amicali, di vicinato, per la promozione della vita di relazione, ecc.;

5) sostegno volto, in modo differenziato in relazione alle esigenze dell'utente, al suo grado di autonomia e di educabilità, ad aiutare l'utente adulto a saper organizzarsi la giornata, saper orientarsi nel proprio ambiente domestico ed extradomestico, a mantenere funzionali le abilità integranti dell'uso del telefono, dell'autobus, ecc. a mantenere o creare rapporti con l'esterno (amici, vicinato), a sviluppare interessi personali per l'occupazione del tempo libero; a garantire ai soggetti in età evolutiva un'organizzazione regolare della giornata in termini di orari e attività e a facilitare il loro accesso alle strutture sociali e servizi scolastici integrativi presenti nel territorio;

di tipo educativo-formativo

_sono attività rivolte all'individuo per l'apprendimento di un corretto rapporto con se stesso, per l'acquisizione di abilità e comportamenti funzionali ad un equilibrato e dinamico adattamento all'ambiente di vita; rivolte al minore in difficoltà a causa di condizioni personali e/o di situazioni familiari, per favorirne, sostenendo la famiglia e il suo ruolo e in collaborazione con essa, un armonico sviluppo;

_vengono erogate dall'educatore;

_consistono nella realizzazione di progetti di intervento e trattamento mirati e individualizzati, formulati da una équipe competente che segue il caso e dalla stessa verificati periodicamente sulla base di dati operativi forniti dall'educatore;

_le prestazioni prevedono l'attuazione di tecniche e metodologie specifiche di intervento per l'apprendimento di fondamentali abilità di autonomia personale (capacità di vestirsi, alimentarsi, di cura della propria persona), di abilità di rapporto interpersonale (capacità di instaurare rapporti soddisfacenti, rispettare regole e vincoli sociali, ecc.), determinate abilità cognitive concrete ed astratte (capacità di discriminazione e generalizzazione, di apprendimento

di concetti e regole, di risoluzione di problemi); per il coinvolgimento attivo della famiglia del minore all'interno del progetto educativo (aiutando i genitori e i familiari che sono in relazione significativa con il minore a modificare le modalità di rapporto negativo per raggiungere una coerenza nello stile educativo, ecc.).

_per i minori con disabilità, alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e medie inferiori, il Servizio SADD prevedere anche le prestazioni di Assistenza Specialistica ai sensi del combinato disposto del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i. e dell'art. 13, comma 3) della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

di tipo integrativo

_hanno lo scopo di promuovere l'integrazione sociale dell'utente integrando le già indicate prestazioni del SAD con altri interventi come (a titolo esemplificativo) servizio di trasporto per il raggiungimento di ambulatori, presidi medici, strutture sociali (centri diurni, spazi ricreativi), ed attività sociali (sagre, feste, eventi culturali), istituti scolastici.

5.3.4. Requisiti minimi organizzativi

L'organizzazione del Servizio prevede l'attiva partecipazione delle persone con disabilità e delle famiglie alla gestione del servizio ed alla realizzazione degli interventi.

Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi Il SADD offre una risposta specifica attraverso servizi a domicilio ed il sostegno temporaneo, con la finalità di dare un supporto alla persona fino alla soluzione della criticità relativa all'emergenza.

Se gli obiettivi previsti nel piano personalizzato non sono raggiunti entro i 12 mesi successivi all'ammissione, nonostante l'utente si sia pienamente impegnato nella sua attuazione essi sono reconsiderati all'interno di un nuovo progetto di riabilitazione sociale da parte del Servizio sociale e dall'UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) ovvero dell'NPI in caso di alunni con disabilità o minori di riferimento territoriale, anche allo scopo di fornire un sostegno attraverso una differente tipologia di servizio.

5.3.5. Requisiti minimi professionali

L'organizzazione del Servizio prevede l'attiva partecipazione delle famiglie alla gestione del servizio ed alla realizzazione degli interventi.

Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi.

a) **Coordinatore:** (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta del PAI)

b) **Operatori socio-assistenziali** (O.S.S.) in numero adeguato alle ore di servizio da erogare, come da piano assistenziale individualizzato;

c) **Educatori, Assistenti alla Comunicazione** e altri operatori con specifiche qualifiche che svolgono assistenza specialistica, non di natura sanitaria/riabilitativa, in numero adeguato alle ore di servizio da erogare, come da piano educativo individualizzato, come da piano assistenziale individualizzato

5.4. SERVIZIO DI ASSISTENZA¹²⁹ EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI

5.4.1. Tipologia di utenza

Gli utenti di questo servizio di assistenza sono minori a rischio di emarginazione sociale e di devianza ed anche i minori immigrati presenti sul territorio regionale che si trovano a dover affrontare difficoltà di inserimento nel territorio di residenza, di inclusione nella scuola ed in generale nella Comunità.

5.4.2. Obiettivi

Le finalità del servizio sono:

- prevenire il disagio sociale e l'entrata dei minori nei percorsi di emarginazione e illegalità;
- promuovere il ruolo della famiglia, nella sua funzione di educazione e di formazione dei figli, favorendo l'instaurarsi di relazioni reciproche autentiche con il bambino, la famiglia e la Comunità di cui fa parte;
- promuovere il ruolo della madre immigrata per poter dare ai figli un'educazione adeguata anche all'interno di una cultura diversa dalla propria.

Obiettivi: Gli obiettivi perseguiti sono:

- attivare interventi di mediazione tra minore, famiglia, istituzioni locali e territorio;
- favorire l'inserimento e la frequenza scolastica anche dopo la scuola dell'obbligo;-valorizzare la singolarità di ogni minore per individuare percorsi educativi adeguati, in riferimento a specifiche situazioni,
- rafforzare le motivazioni della famiglia sull'importanza della scuola mediante azioni adeguate di sostegno che favoriscano l'incontro fra genitori e insegnanti della scuola;
- dare adeguato riconoscimento alle diverse culture di cui sono portatori i minori immigrati, valorizzandone la lingua, la religione, le tradizioni, gli usi e i costumi;
- creare spazi di aggregazione e di incontro fra minori italiani e minori stranieri.

¹²⁹ L'art. 2 comma 1 lett. k) del Regolamento regionale n. 8 del 12 luglio 2024 ha inserito la parola: "ASSISTENZA" prima della parola "EDUCATIVA"

5.4.3. Tipologia di servizi

Il Servizio agisce attraverso azioni di:

- sostegno scolastico ed extra-scolastico,
- attività di tutoring, counseling e mediazione familiare
- attività di mediazione culturale per i minori stranieri
- Avvio di iniziative di tipo ricreativo come progetti di "vacanze insieme", giochi estivi, viaggi e gite, etc.

5.4.4. Requisiti minimi organizzativi

L'organizzazione del Servizio prevede l'attiva partecipazione delle famiglie alla gestione del servizio ed alla realizzazione degli interventi. Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi. Il SADM offre una risposta specifica attraverso servizi a domicilio ed il sostegno temporaneo, con la finalità di dare un supporto al minore nel percorso di integrazione sociale e di superamento delle criticità scolastiche ed educative temporanee. Gli obiettivi previsti nel piano personalizzato devono essere perseguiti e raggiunti per un periodo massimo di 12 mesi.

5.4.5. Requisiti minimi professionali

- a) **Coordinatore** (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta erogata)
- b) **Mediatori linguistico culturale, Educatori professionali, Animatori e Psicologi**, come da piano assistenziale individualizzato.

5.5. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI IN DIFFICOLTÀ**5.5.1. Tipologia di utenza**

L'offerta in questi casi si rivolge agli adulti che temporaneamente versano in condizione di difficoltà nonché agli adulti immigrati che ancora non hanno avuto la possibilità di integrarsi nella Comunità sociale di accoglienza, al fine di superare tali temporanee difficoltà e rendere possibili i processi di integrazione ed inclusione.

5.5.2. Obiettivi

Gli interventi perseguono l'obiettivo di accompagnare i soggetti in condizione di disagio e/o vulnerabilità sociale in un percorso di recupero delle capacità personali e relazionali, favorendo l'autonomia e l'integrazione sociale e prevenendo i rischi di esclusione.

5.5.3. Requisiti minimi organizzativi

L'organizzazione del Servizio prevede la raccolta della segnalazione del bisogno e la elaborazione di un progetto individualizzato di integrazione/recupero con una previsione di durata che non superi i 12 mesi.

Il Servizio è svolto sia nei giorni feriali, che festivi.

Il SADAD offre una risposta specifica attraverso servizi a domicilio di supporto all'adulto in difficoltà con interventi descritti nel piano personalizzato.

5.5.4. Requisiti minimi professionali

- a) **Coordinatore** (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta erogata)
- b) **Mediatori linguistico culturale, Assistente Sociale, Psicologi, Educatori professionali**, altre figure specialistiche di natura sociale, come da piano assistenziale individualizzato.

SERVIZI TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ**5.6. COMUNITÀ' FAMILIARE/GRUPPO APPARTAMENTO MULTIUTENZA
COMPLEMENTARE****5.6.1 Tipologia di utenza**

La "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento" è definita all'art. 3 del D.M. 21/5/2001 n. 308 come struttura di tipo familiare, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, che accoglie fino a un massimo di 6 utenti e destinata ad una utenza composta da anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.

Nello specifico la "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento multiutenza complementare" è un presidio socio-assistenziale d'accoglienza residenziale per utenza indifferenziata impostato sul modello della famiglia naturale.

Non esiste una predeterminazione a priori circa la tipologia d'accoglienza o l'età, ma il criterio della genitorialità responsabile. A tale scopo gli operatori impegnati pongono stabile dimora nella struttura con i propri figli naturali

In assenza di soggetti con stabile dimora deve essere garantita la presenza stabile di almeno un operatore nel

servizio.¹³⁰

5.6.2 Capacità ricettiva

La struttura può ospitare un numero **massimo di 6 persone** maschi o femmine.

Il numero è comunque aumentabile, in caso di accoglienza di genitore con figli e fratelli, fino ad un massimo di 2 persone.

5.6.3 Obiettivi

La "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento multiutenza complementare" muove dal presupposto che le relazioni di tipo familiare non sono necessarie solo ai bambini, ma sono elementi fondamentali e costitutivi per ogni individuo a qualsiasi età e la relazione fra elementi diversi nella famiglia è risorsa. A tal fine realizza l'autentica Comunità familiare, in quanto sono presenti una molteplicità di persone che rendono la casa famiglia maggiormente aderente e corrispondente ai tratti della vera famiglia naturale.

La "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento multiutenza complementare" si pone pertanto l'obiettivo di sviluppare al massimo grado la relazione interpersonale coniugando tutta la ricchezza del lavoro di cura tipico dei legami parentali forti con la scientificità del lavoro educativo.

Sono pertanto obiettivi della Comunità Familiare/Gruppo Appartamento:

_garantire una impostazione ed organizzazione mutuata dalla famiglia naturale e qualificata dalla presenza di figure di riferimento educativo nel ruolo genitoriali con funzione paterno/materna che pongono stabile dimora nel presidio e garantiscono la continuità per scelta di vita;

_accogliere utenza senza predeterminazione a priori, ma secondo il criterio della genitorialità responsabile, instaurando e mantenendo rapporti personalizzati, ben individualizzati e di tipo parentale, con ciascuna persona accolta e tra gli utenti tra loro, costituendo così una vera famiglia supplente, sostitutiva e non antagonista, di quella naturale d'origine;

5.6.4 Tipologia di servizi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è una struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere non professionale. Le finalità peculiari sono quelle di garantire alle persone in stato di difficoltà, di abbandono, di svantaggio, per qualsivoglia motivo esso sia stato originato e/o causato, un contesto di vita familiare in grado di sostenere il processo di evoluzione positiva e di maturazione mediante un'organizzazione caratterizzata da relazioni stabili, affettivamente significative, uniche e personalizzate, inserite in una rete Comunitaria, con modalità di condivisione adeguate alle esigenze dell'età e del livello di maturazione di ciascun soggetto, vivendo con le persone accolte esperienze di vita di relazione anche nel contesto sociale circostante. La casa assicura accoglienza e cura degli ospiti, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, con il coinvolgimento degli ospiti in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione. La struttura assicura il servizio per tutto l'arco della giornata, ivi comprese le ore notturne.

5.6.5 Requisiti minimi strutturali

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, ubicata in normali case di civile abitazione, deve possedere caratteristiche minime funzionali e strutturali che attengono alla sicurezza degli utenti, della famiglia ospitante, degli eventuali operatori, nonché alla qualità minima delle prestazioni erogate e, pertanto, deve essere in possesso dei requisiti definiti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

La struttura deve essere situata in zone dotate di una rete accessibile di servizi, generali, sociali, sanitari, educativi e ricreativo-culturali.

L'integrazione con il territorio e con gli altri servizi può essere facilitata da una collocazione della Casa Famiglia all'interno di un tessuto sociale strutturato e comunque facilmente raggiungibile con l'uso di mezzi pubblici; ciò al fine di permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio, nonché la facilità per gli eventuali visitatori di raggiungere gli ospiti della struttura.

I criteri progettuali e di controllo per la definizione della Casa Famiglia devono ispirarsi sul piano strutturale alle esigenze proprie delle civili abitazioni.

In relazione al livello di qualità dello spazio costruito, la Casa Famiglia deve soddisfare il requisito della visitabilità e cioè un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

¹³⁰ Periodo inserito dal punto n. 71 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023

allegato "A" al REGOLAMENTO n _____ del _____

La visitabilità si intende soddisfatta (D.M. n. 236/89) se il soggiorno o sala pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari, sono accessibili.

Per ciò che riguarda l'accessibilità delle parti Comuni, essendo la Casa Famiglia una unità immobiliare residenziale, qualora l'edificio nella quale è sita, non abbia più di tre livelli fuori terra, è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi il servoscala, purché sia sempre assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. L'ascensore deve essere presente in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, inclusi i livelli interrati e/o porticati. Nel caso la struttura ospiti persone non autosufficienti, deve essere rispettato il requisito dell'accessibilità e uno dei servizi igienici, deve essere attrezzato per la non autosufficienza.

L'appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a castello";
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale per servizi igienici assistito per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato agli adulti e al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali (min. 25,00 mq.);
- cucina delle civili abitazioni (min. mq. 8,00);
- postazione telefonica accessibile per i minori ospiti e sotto la supervisione degli adulti;

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, Comunità di tipo familiare, che accoglie persone fino ad un massimo di sei utenti, non è soggetta all'obbligo di preventiva autorizzazione al funzionamento.

Il soggetto gestore che intende avviare una struttura "Casa Famiglia", è tenuto a presentare, una "Comunicazione di avvio dell'attività", ovvero una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ai sensi dell'art 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'Ufficio Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dove ricade.

La SCIA, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, deve contenere le seguenti indicazioni:

- la denominazione e l'indirizzo esatto della sede in cui si svolge l'attività;
- la denominazione, la natura giuridica e l'indirizzo del soggetto gestore;
- il numero massimo degli utenti che si intendono ospitare (non più di sei) e le caratteristiche dell'utenza prevista;
- il numero e le qualifiche del personale che vi opera;
- le modalità di accoglienza dell'utenza;
- la retta richiesta agli ospiti e/o ai familiari;
- la carta dei servizi o il regolamento della Casa Famiglia.

Alle Comunità Familiari/Gruppi Appartamenti già esistenti e operanti nel territorio comunale è concesso un termine di 18 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento per l'effettiva dimostrazione del possesso dei requisiti strutturali e organizzativi di cui ai punti precedenti.

5.6.6. Requisiti minimi organizzativi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento deve assicurare accoglienza e cura, costante azione educativa, formativa, assistenza e tutela, oltre che il coinvolgimento in tutte le attività del quotidiano come momento di forte valenza educativa; deve assicurare, tra l'altro, attività volte al reinserimento sociale.

Almeno un adulto deve avere i requisiti di educatore. Qualora nessuno dei due adulti abbia il requisito richiesto, essi sono affiancati da un educatore la cui presenza oraria è definita nel piano personalizzato.

5.6.7. Requisiti minimi professionali

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è caratterizzata dalla presenza di almeno due figure adulte che *preferibilmente* pongono stabile dimora nella struttura.¹³¹ Le due figure adulte che pongono stabile dimora nella struttura devono possedere esperienza in campo educativo, familiare e Comunitario ed essere adeguatamente formate in ordine alle esigenze delle persone accolte e alle responsabilità giuridiche ad essa connesse. Uno dei due adulti è il coordinatore della struttura e deve possedere¹³² una documentata esperienza almeno annuale di attività, anche di supporto, in strutture e servizi socioassistenziali di analoga natura.

Per ogni minori deve essere predisposto un Piano Educativo Individualizzato.

Deve essere presente un registro delle presenze giornaliere dei minori accolti.

5.6.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto, con apposito provvedimento ed ai sensi della normativa vigente, dal Servizio sociale territorialmente competente.

¹³¹ **Periodo modificato dal punto n. 72 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023. Il testo precedentemente così recitava:** "La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è caratterizzata dalla presenza effettiva di una famiglia o di almeno due figure adulte che pongono stabile dimora nella struttura."

¹³² **L'art. 2 comma 1 lett. l) del Regolamento regionale n. 8 del 12 luglio 2024 ha soppresso le parole "la qualifica di educatore oppure"**

La richiesta di ammissione alla Comunità Familiare/Gruppo Appartamento può essere effettuata dall'interessato e/o dai suoi familiari o dal suo rappresentante legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno) tramite il Servizio del Comune di residenza del richiedente.

Alla richiesta dovrà essere allegata una Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento nella struttura di tipo familiare.

5.7. COMUNITÀ' FAMILIARE/GRUPPO APPARTAMENTO PER MINORI DI TIPO FAMILIARE

5.7.1. Tipologia di utenza

La "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento" è definita all'art. 3 del D.M. 21/5/2001 n. 308 come struttura di tipo familiare, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, che accoglie fino a un massimo di 6 utenti e destinata ad una utenza composta da anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.

Nello specifico la "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento per minori" è una struttura educativa residenziale destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti, preferibilmente una figura maschile e una femminile adeguatamente formate, che svolgono funzioni genitoriali.

È rivolta a minori in età evolutiva per i quali non è praticabile l'affido.

5.7.2. Capacità ricettiva

La struttura, che offre un servizio a carattere familiare, può ospitare un numero **massimo di 6 minori** maschi o femmine di età compresa tra 3 e 18 anni.

È possibile in casi eccezionali che vengano accolti bambini di età inferiore ai tre anni esclusivamente su richiesta specifica del Tribunale per i Minorenni competente e per il minor tempo possibile, comunque fino a quando non viene individuata una famiglia affidataria disponibile ad accogliere il minore interessato. In tal caso le strutture disponibili all'accoglienza dovranno dotarsi di quanto necessario per bambini di età inferiore ai 3 anni.

5.7.3. Obiettivi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento garantisce ai minori in stato di difficoltà, di abbandono, di svantaggio, per qualsivoglia motivo esso sia stato originato e/o causato, un contesto di vita familiare in grado di sostenere il processo di evoluzione positiva e di maturazione mediante un'organizzazione caratterizzata da relazioni stabili, affettivamente significative, uniche e personalizzate, inserite in una rete Comunitaria, con modalità di condivisione adeguate alle esigenze dell'età e del livello di maturazione di ciascun soggetto, vivendo con le persone accolte esperienze di vita di relazione anche nel contesto sociale circostante.

5.7.4. Tipologia di servizi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere non professionale. La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione. La struttura assicura il servizio per tutto l'arco della giornata, ivi comprese le ore notturne.

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, in particolare, deve:

- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, l'educatore tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;
- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria minorile;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.

5.7.5. Requisiti minimi strutturali

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, ubicata in normali case di civile abitazione, deve possedere caratteristiche minime funzionali e strutturali che attengono alla sicurezza degli utenti, della famiglia ospitante, degli eventuali operatori, nonché alla qualità minima delle prestazioni erogate e, pertanto, deve essere in possesso dei requisiti definiti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

La struttura deve essere situata in zone dotate di una rete accessibile di servizi, generali, sociali, sanitari, educativi

e ricreativo-culturali.

L'integrazione con il territorio e con gli altri servizi può essere facilitata da una collocazione della Comunità Familiare/Gruppo Appartamento all'interno di un tessuto sociale strutturato e comunque facilmente raggiungibile con l'uso di mezzi pubblici; ciò al fine di permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio, nonché la facilità per gli eventuali visitatori di raggiungere gli ospiti della struttura.

I criteri progettuali e di controllo per la definizione della Comunità Familiare/Gruppo Appartamento devono ispirarsi sul piano strutturale alle esigenze proprie delle civili abitazioni.

In relazione al livello di qualità dello spazio costruito, la Comunità Familiare/Gruppo Appartamento deve soddisfare il requisito della visitabilità e cioè un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

La visitabilità si intende soddisfatta (D.M. n. 236/89) se il soggiorno o sala pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari, sono accessibili.

Per ciò che riguarda l'accessibilità delle parti Comuni, essendo la Comunità Familiare/Gruppo Appartamento una unità immobiliare residenziale, qualora l'edificio nella quale è sita, non abbia più di tre livelli fuori terra, è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia sempre assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. L'ascensore deve essere presente in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, inclusi i livelli interrati e/o porticati. Nel caso la struttura ospiti persone non autosufficienti, deve essere rispettato il requisito dell'accessibilità e uno dei servizi igienici, deve essere attrezzato per la non autosufficienza.

L'appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a castello";
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale per servizi igienici assistito per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato agli adulti e al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali (min. 25,00 mq.);
- cucina delle civili abitazioni (min. mq. 8,00);
- postazione telefonica accessibile per i minori ospiti e sotto la supervisione degli adulti;

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, Comunità di tipo familiare, che accoglie persone fino ad un massimo di sei utenti, non è soggetta all'obbligo di preventiva autorizzazione al funzionamento.

Il soggetto gestore che intende avviare una struttura "Casa Famiglia", è tenuto a presentare, una "Comunicazione di avvio dell'attività", ovvero una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ai sensi dell'art 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'Ufficio Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dove ricade.

La SCIA, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, deve contenere le seguenti indicazioni:

- la denominazione e l'indirizzo esatto della sede in cui si svolge l'attività;
- la denominazione, la natura giuridica e l'indirizzo del soggetto gestore;
- il numero massimo degli utenti che si intendono ospitare (non più di sei) e le caratteristiche dell'utenza prevista;
- il numero e le qualifiche del personale che vi opera;
- le modalità di accoglienza dell'utenza;
- la retta richiesta agli ospiti e/o ai familiari;
- la carta dei servizi o il regolamento della Casa Famiglia;

Alle Comunità Familiari/Gruppi Appartamenti già esistenti e operanti nel territorio comunale è concesso un termine di 18 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento per l'effettiva dimostrazione del possesso dei requisiti strutturali e organizzativi di cui ai punti precedenti.

5.7.6. Requisiti minimi organizzativi

Il personale deve essere composto da due persone, preferibilmente una figura maschile e una femminile adeguatamente formate e legalmente riconosciuto, che svolgono funzioni genitoriali.

5.7.7. Requisiti minimi professionali

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è caratterizzata dalla presenza effettiva di una famiglia o di almeno due figure adulte che pongono stabile dimora nella struttura, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, in possesso di idoneità all'affido. Le due figure adulte che pongono stabile dimora nella struttura devono possedere esperienza in campo educativo, familiare e Comunitario ed adeguatamente formate in ordine alle esigenze delle persone accolte e alle responsabilità giuridiche ad essa connesse. Uno dei due adulti è il coordinatore della struttura e deve possedere i requisiti previsti dal presente regolamento per tale figura. L'altro adulto accogliente deve possedere la qualifica di educatore oppure una documentata esperienza almeno annuale di attività, anche di supporto, in strutture e servizi socioassistenziali di analoga natura. Le suddette figure sono supportate nella loro funzione da un educatore a tempo pieno e da altre figure professionali in numero congruo rispetto al numero degli

utenti e variabili in funzione delle attività ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale di servizio.

5.7.8. Modalità di accesso

Nella Comunità Familiare/Gruppo Appartamento l'ammissione del minore è disposto con apposito provvedimento dal Servizio Sociale territorialmente competente.

Al momento della presa in carico del minore è compito del Servizio Sociale, ove necessario nell'ambito dell'Unità valutativa multidisciplinare, elaborare un progetto di assistenza che fornisca criteri e indicatori che facilitino una rilevazione organica delle situazioni personali, familiari e del contesto socio-ambientale di riferimento, al fine di produrre una documentazione puntuale ed obiettiva della situazione del minore.

Pertanto la richiesta di ammissione da parte del servizio sociale è supportata dalla documentazione amministrativa, sociale e sanitaria contenuta nel progetto di assistenza, che comprende tutte le informazioni necessarie per valutare se la situazione del minore da accogliere può essere adeguatamente trattata dalla Comunità Familiare/Gruppo Appartamento e se il suo ingresso è compatibile con gli equilibri al momento esistenti nel gruppo degli ospiti.

Ogni richiesta di ammissione è preventivamente valutata e concordata dall'équipe della struttura e dal Servizio Sociale che ha in carico il minore.

Accertata l'ammissibilità, il minore dovrà essere accompagnato presso la struttura per un primo contatto con gli operatori, con gli altri ospiti e con l'ambiente, al fine di valutarne l'inserimento.

Se inserito nella struttura, nella fase iniziale di accoglienza, si dovrà attivare un percorso di osservazione del minore, durante il quale l'équipe della struttura mette in atto le iniziative necessarie per approfondire la conoscenza della situazione e delle risorse personali sociali ed ambientali del minore e del suo contesto familiare.

Lo studio è finalizzato ad una valutazione accurata dei bisogni del minore e delle condizioni familiari, che consenta l'elaborazione del piano personalizzato educativo assistenziale.

Per i minori ammessi d'urgenza, la struttura, in collaborazione con i Servizi territoriali competenti, definisce, entro trenta giorni, un piano d'intervento volto a garantire un'adeguata risposta all'emergenza e una sistemazione stabile per il minore.

5.8. COMUNITÀ' FAMILIARE/GRUPPO APPARTAMENTO PER ADULTI DI TIPO FAMILIARE

5.8.1. Tipologia di utenza

La "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento" è definita all'art. 3 del D.M. 21/5/2001 n. 308 come struttura di tipo familiare, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, che accoglie fino a un massimo di 6 utenti e destinata ad una utenza composta da anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.

Nello specifico la "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento per adulti" è una Comunità familiare educativa residenziale, destinata alla convivenza di un piccolo gruppo di adulti, gestiti da due adulti preferibilmente una figura maschile e una femminile adeguatamente formate. La Comunità offre una risposta temporanea alle esigenze abitative e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere sociale prive del sostegno familiare, per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale. L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile simile a quella di una famiglia naturale.

5.8.2. Capacità ricettiva

La Struttura può accogliere fino ad un massimo di **6 adulti** con problemi affettivi, relazionali e sociali prive di supporto familiare.

5.8.3. Obiettivi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento garantisce agli adulti in stato di difficoltà, di abbandono, di svantaggio, per qualsivoglia motivo esso sia stato originato e/o causato, un contesto di vita familiare in grado di sostenere il processo di evoluzione positiva e di maturazione mediante un'organizzazione caratterizzata da relazioni stabili, affettivamente significative, uniche e personalizzate, inserite in una rete Comunitaria, con modalità di condivisione adeguate alle esigenze dell'età e del livello di maturazione di ciascun soggetto, vivendo con le persone accolte esperienze di vita di relazione anche nel contesto sociale circostante.

5.8.4. Tipologia di servizi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è una struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere non professionale. La Comunità familiare assicura accoglienza e cura agli adulti, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare. Oltre al coinvolgimento in tutte le attività del quotidiano come momento di forte valenza educativa, deve assicurare, tra l'altro, attività volte al reinserimento sociale.

La struttura assicura il servizio per tutto l'arco della giornata, ivi comprese le ore notturne.

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, in particolare, deve:

- assicurare il mantenimento e l'educazione; -agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.

5.8.5. Requisiti minimi strutturali

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, ubicata in normali case di civile abitazione, deve possedere caratteristiche minime funzionali e strutturali che attengono alla sicurezza degli utenti, della famiglia ospitante, degli eventuali operatori, nonché alla qualità minima delle prestazioni erogate e, pertanto, deve essere in possesso dei requisiti definiti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

La struttura deve essere situata in zone dotate di una rete accessibile di servizi, generali, sociali, sanitari, educativi e ricreativo-culturali.

L'integrazione con il territorio e con gli altri servizi può essere facilitata da una collocazione della Comunità Familiare/Gruppo Appartamento all'interno di un tessuto sociale strutturato e comunque facilmente raggiungibile con l'uso di mezzi pubblici; ciò al fine di permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio, nonché la facilità per gli eventuali visitatori di raggiungere gli ospiti della struttura.

I criteri progettuali e di controllo per la definizione della Comunità Familiare/Gruppo Appartamento devono ispirarsi sul piano strutturale alle esigenze proprie delle civili abitazioni.

In relazione al livello di qualità dello spazio costruito, la Comunità Familiare/Gruppo Appartamento deve soddisfare il requisito della visitabilità e cioè un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

La visitabilità si intende soddisfatta (D.M. n. 236/89) se il soggiorno o sala pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari, sono accessibili.

Per ciò che riguarda l'accessibilità delle parti Comuni, essendo la Comunità Familiare/Gruppo Appartamento una unità immobiliare residenziale, qualora l'edificio nella quale è sita, non abbia più di tre livelli fuori terra, è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia sempre assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. L'ascensore deve essere presente in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, inclusi i livelli interrati e/o porticati. Nel caso la struttura ospiti persone non autosufficienti, deve essere rispettato il requisito dell'accessibilità e uno dei servizi igienici, deve essere attrezzato per la non autosufficienza.

L'appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a castello";
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale per servizi igienici assistito per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato agli adulti e al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali (min. 25,00 mq.);
- cucina delle civili abitazioni (min. mq. 8,00);
- postazione telefonica accessibile per i minori ospiti e sotto la supervisione degli adulti.

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, Comunità di tipo familiare, che accoglie persone fino ad un massimo di sei utenti, non è soggetta all'obbligo di preventiva autorizzazione al funzionamento.

Il soggetto gestore che intende avviare una struttura "Casa Famiglia", è tenuto a presentare, una "Comunicazione di avvio dell'attività", ovvero una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ai sensi dell'art 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'Ufficio Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dove ricade.

La SCIA, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, deve contenere le seguenti indicazioni:

- la denominazione e l'indirizzo esatto della sede in cui si svolge l'attività;
- la denominazione, la natura giuridica e l'indirizzo del soggetto gestore;
- il numero massimo degli utenti che si intendono ospitare (non più di sei) e le caratteristiche dell'utenza prevista;
- il numero e le qualifiche del personale che vi opera;
- le modalità di accoglienza dell'utenza;
- la retta richiesta agli ospiti e/o ai familiari;
- la carta dei servizi o il regolamento della Casa Famiglia.

Alle Comunità Familiari/Gruppi Appartamenti già esistenti e operanti nel territorio comunale è concesso un termine di 18 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento per l'effettiva dimostrazione del possesso dei requisiti strutturali e organizzativi di cui ai punti precedenti.

5.8.6. Requisiti minimi organizzativi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento deve assicurare accoglienza e cura, costante azione educativa, formativa, assistenza e tutela, oltre che il coinvolgimento in tutte le attività del quotidiano come momento di forte valenza educativa; deve assicurare, tra l'altro, attività volte al reinserimento sociale.

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento per adulti risulta il percorso preferenziale per i progetti di inclusione sociale per i giovani dimessi da strutture per minori al compimento del 18.mo anno d'età. Gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della Comunità nell'arco dell'intera giornata. Durante le ore notturne deve essere garantita la presenza di almeno uno dei due adulti conviventi e, in caso di loro temporanea e motivata assenza, dell'Educatore della struttura. Il personale deve favorire il raccordo funzionale con i Servizi sociali territoriali. Gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della Comunità nell'arco dell'intera giornata.

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento si caratterizza come punto di riferimento per la ricostruzione di rapporti affettivi parentali in situazioni di carenza o disgregazione del nucleo familiare naturale.

Almeno un adulto deve avere i requisiti di educatore. Qualora nessuno dei due adulti abbia il requisito richiesto, essi sono affiancati da un educatore la cui presenza oraria è definita nel piano personalizzato.

5.8.7. Requisiti minimi professionali

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è caratterizzata dalla presenza¹³³ di almeno due figure adulte che pongono stabile dimora nella struttura, preferibilmente una coppia un uomo ed una donna. Le due figure adulte che pongono stabile dimora nella struttura devono possedere esperienza in campo educativo, familiare e Comunitario ed adeguatamente formate in ordine alle esigenze delle persone accolte e alle responsabilità giuridiche ad essa connesse.

Uno dei due adulti è il coordinatore della struttura e deve possedere i requisiti previsti dal presente regolamento per tale figura. L'altro adulto accogliente deve possedere la qualifica di educatore oppure una documentata esperienza almeno annuale di attività, anche di supporto, in strutture e servizi socioassistenziali di analoga natura. Le suddette figure sono supportate nella loro funzione da un educatore a tempo pieno e da altre figure professionali in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale di servizio.

5.8.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto, con apposito provvedimento ed ai sensi della normativa vigente, dal Servizio sociale territorialmente competente.

La richiesta di ammissione alla Comunità Familiare/Gruppo Appartamento può essere effettuata dall'interessato e/o dai suoi familiari o dal suo rappresentante legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno) tramite il Servizio del Comune di residenza del richiedente.

Alla richiesta dovrà essere allegata una Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento nella struttura di tipo familiare.

5.9.COMUNITA' FAMILIARE/GRUPPO APPARTAMENTOPER DISABILI DI TIPO FAMILIARE

5.9.1. Tipologia di utenza

La "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento" è definita all'art. 3 del D.M. 21/5/2001 n. 308 come struttura di tipo familiare, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, che accoglie fino a un massimo di 6 utenti e destinata ad una utenza composta da anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.

Nello specifico la "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento per disabili" è un servizio sociale caratterizzato da una dimensione tipicamente familiare, che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata. Questo servizio si caratterizza per la presenza effettiva e permanente di una famiglia o di almeno due adulti, di ambo i sessi, che svolgono funzioni educativo – tutelari

5.9.2. Capacità ricettiva

La struttura, che offre un servizio a carattere familiare, può ospitare un numero **massimo di 6 persone** adulte con disabilità con buoni livelli di autosufficienza.

5.9.3. Obiettivi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento garantisce ai disabili in stato di difficoltà, di abbandono, di svantaggio,

¹³³ Il punto n. 73 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole: "effettiva di una famiglia o"

per qualsivoglia motivo esso sia stato originato e/o causato, un contesto di vita familiare in grado di sostenere il processo di evoluzione positiva e di maturazione mediante un'organizzazione caratterizzata da relazioni stabili, affettivamente significative, uniche e personalizzate, inserite in una rete Comunitaria, con modalità di condivisione adeguate alle esigenze dell'età e del livello di maturazione di ciascun soggetto, vivendo con le persone accolte esperienze di vita di relazione anche nel contesto sociale circostante.

La Comunità persegue finalità di accoglienza e gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona e allo sviluppo delle abilità residue.

5.9.4. Tipologia di servizi

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è una struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere non professionale. La Comunità familiare assicura accoglienza e cura delle persone, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare. La struttura assicura il servizio per tutto l'arco della giornata, ivi comprese le ore notturne.

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, in particolare, deve:

- assicurare il mantenimento e l'educazione;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività;

5.9.5. Requisiti minimi strutturali

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, ubicata in normali case di civile abitazione, deve possedere caratteristiche minime funzionali e strutturali che attengono alla sicurezza degli utenti, della famiglia ospitante, degli eventuali operatori, nonché alla qualità minima delle prestazioni erogate e, pertanto, deve essere in possesso dei requisiti definiti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

La struttura deve essere situata in zone dotate di una rete accessibile di servizi, generali, sociali, sanitari, educativi e ricreativo-culturali.

L'integrazione con il territorio e con gli altri servizi può essere facilitata da una collocazione della Comunità Familiare/Gruppo Appartamento all'interno di un tessuto sociale strutturato e comunque facilmente raggiungibile con l'uso di mezzi pubblici; ciò al fine di permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio, nonché la facilità per gli eventuali visitatori di raggiungere gli ospiti della struttura.

I criteri progettuali e di controllo per la definizione della Comunità Familiare/Gruppo Appartamento devono ispirarsi sul piano strutturale alle esigenze proprie delle civili abitazioni.

In relazione al livello di qualità dello spazio costruito, la Comunità Familiare/Gruppo Appartamento deve soddisfare il requisito della visitabilità e cioè un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

La visitabilità si intende soddisfatta (D.M. n. 236/89) se il soggiorno o sala pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari, sono accessibili.

Per ciò che riguarda l'accessibilità delle parti Comuni, essendo la Comunità Familiare/Gruppo Appartamento una unità immobiliare residenziale, qualora l'edificio nella quale è sita, non abbia più di tre livelli fuori terra, è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia sempre assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. L'ascensore deve essere presente in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, inclusi i livelli interrati e/o porticati. Nel caso la struttura ospiti persone non autosufficienti, deve essere rispettato il requisito dell'accessibilità e uno dei servizi igienici, deve essere attrezzato per la non autosufficienza.

L'appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a castello";
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale per servizi igienici assistito per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato agli adulti e al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali (min. 25,00 mq.);
- cucina delle civili abitazioni (min. mq. 8,00);
- postazione telefonica accessibile per i minori ospiti e sotto la supervisione degli adulti;

La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento, Comunità di tipo familiare, che accoglie persone fino ad un massimo di sei utenti, non è soggetta all'obbligo di preventiva autorizzazione al funzionamento.

Il soggetto gestore che intende avviare una struttura "Comunità Familiare/Gruppo Appartamento", è tenuto a presentare, una "Comunicazione di avvio dell'attività", ovvero una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ai sensi dell'art 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'Ufficio Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dove ricade.

La SCIA, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, deve contenere le seguenti indicazioni:

- la denominazione e l'indirizzo esatto della sede in cui si svolge l'attività;
- la denominazione, la natura giuridica e l'indirizzo del soggetto gestore;
- il numero massimo degli utenti che si intendono ospitare (non più di sei) e le caratteristiche dell'utenza prevista;
- il numero e le qualifiche del personale che vi opera;
- le modalità di accoglienza dell'utenza;
- la retta richiesta agli ospiti e/o ai familiari;
- la carta dei servizi o il regolamento della Casa Famiglia;

Alle Comunità Familiare/Gruppo Appartamento già esistenti e operanti nel territorio comunale è concesso un termine di 18 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento per l'effettiva dimostrazione del possesso dei requisiti strutturali e organizzativi di cui ai punti precedenti.

5.9.6. Requisiti minimi organizzativi

Il personale deve essere composto da due persone, preferibilmente una figura maschile e una femminile adeguatamente formate e legalmente riconosciuto¹³⁴.

5.9.7. Requisiti minimi professionali

*La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è caratterizzata dalla presenza di almeno due figure adulte, preferibilmente una coppia con figli o un uomo e una donna, in possesso di idoneità all'affido. Le due figure adulte, che preferibilmente pongono stabile dimora nella struttura, devono possedere esperienza in campo educativo, familiare e comunitario ed essere adeguatamente formate in ordine alle esigenze delle persone accolte e alle responsabilità giuridiche ad essa connesse. Uno dei due adulti è il coordinatore della struttura e deve possedere i requisiti previsti dal presente regolamento per tale figura.*¹³⁵

L'altro adulto accogliente deve possedere la qualifica di educatore oppure una documentata esperienza almeno annuale di attività, anche di supporto, in strutture e servizi socioassistenziali di analoga natura.

Le suddette figure sono supportate nella loro funzione da un educatore a tempo pieno e da altre figure professionali in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione delle attività ricreative ed educative previste dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale di servizio.

5.9.8. Modalità di accesso

Il collocamento è disposto, con apposito provvedimento ed ai sensi della normativa vigente, dal Servizio Sociale territorialmente competente.

La richiesta di ammissione alla Comunità Familiare/Gruppo Appartamento può essere effettuata dall'interessato e/o dai suoi familiari o dal suo rappresentante legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno) tramite il Servizio del Comune di residenza del richiedente.

Alla richiesta dovrà essere allegata una Relazione sanitaria redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento nella struttura di tipo familiare.

5.10. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE

5.10.1. Tipologia di Utenza

Destinatari del Servizio di Pronto Intervento Sociale sono uomini, donne, persone con disabilità o anziani con limitata autonomia ed in condizioni d'improvvisa ed imprevista necessità assistenziale.

5.10.2. Obiettivi

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale, si propone di offrire una risposta concreta a situazioni impreviste ed imprevedibili, per necessità ed interventi richiesti fuori dagli orari di accesso ai consueti servizi d'assistenza sociale. Si tratta di un'accoglienza temporanea che dovrebbe prevedere una risoluzione entro 15 giorni dall'emergenza. Lo spirito del Servizio di Pronto intervento Sociale è offrire una prima risposta di bassa soglia all'emergenza, pertanto non rappresenta un percorso sostitutivo né una via preferenziale di presa in carico.

5.10.3. Tipologia di servizi

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale offre, attraverso l'attivazione di una Rete Interistituzionale formalmente costituita attraverso protocolli d'intesa, interventi di raccolta del bisogno/emergenza, coordinamento operativo dell'intervento di soccorso, accompagnamento presso strutture che conservano posti o che hanno posti per le emergenze della persona che vive la situazione di emergenza.

¹³⁴Il punto n. 74 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 ha soppresso le parole: " , che svolgono funzioni genitoriali"

¹³⁵Il primo capoverso già modificato dal Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023 è stato sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. m) del Regolamento regionale n. 8 del 12 luglio 2024

In particolare il Servizio di Pronto Intervento Sociale, prevede un protocollo d'intesa tra Amministrazione Comunale, Volontariato, Prefettura e Forze dell'Ordine ed è connesso all'attività del Vigile del Quartiere e/o alle Forze dell'ordine che rilevano il bisogno, attivano il Servizio mediante segnalazione telefonica ad un Coordinamento Operativo di soccorso, compilando e sottoscrivendo un verbale di rilevazione dell'emergenza (per ogni intervento è richiesto il consenso scritto dell'interessato).

Si provvede, pertanto, ad attivare le associazioni del volontariato che partecipano a tale progetto per effettuare l'accompagnamento della persona in condizioni di bisogno presso una delle strutture d'accoglienza che conservano la disponibilità di alcuni posti o che hanno dei posti riservati proprio all'emergenza.

*Il Servizio è di competenza del Comune, che per la relativa erogazione può avvalersi di un soggetto del Terzo settore o del privato sociale, nel rispetto della normativa vigente.*¹³⁶

5.11. PROGETTO SOCIALE INDIVIDUALE PER PERSONE CON DISABILITÀ (ART. 14 L.328/2000)

5.11.1. Tipologia di Utenza

Il Progetto individuale rappresenta un modello di servizio incentrato sulla presa in carico globale della persona con disabilità.

I destinatari del progetto (che va richiesto al Comune di residenza), sono le persone con disabilità di qualsiasi età e può essere richiesto dall'interessato e/o dalla famiglia o dall'amministratore di sostegno o dal tutore qualora si tratti di minore o di persona non in grado di autorappresentarsi.

Valorizzare al meglio le abilità della persona con disabilità richiedente, favorendo l'inclusione sociale nella propria Comunità di appartenenza.

*Il Progetto individuale ha durata annuale.*¹³⁷

5.11.2. Tipologia del progetto da erogare

Il Comune è titolare dell'elaborazione del "Progetto sociale individuale per la persona con disabilità" che deve essere predisposto d'intesa con le ASP e con il coinvolgimento delle altre istituzioni competenti, della rete dei servizi sociali, sociosanitari, culturali e di tutte le risorse del territorio disponibili, nel rispetto dei bisogni a cui vanno date risposte adeguate. Il progetto sociale individuale si configura come un vero contratto tra enti pubblici competenti e beneficiari. Deve essere individuato un luogo fisico di raccordo e di riferimento.

È inoltre necessario individuare un referente il così detto "case manager", che può essere anche un assistente sociale o comunque un operatore adeguato, che garantisce il coordinamento tra il "Progetto sociale individuale per la persona disabile" ed altri progetti specifici, interessando, eventualmente, anche altre figure professionali, al fine di consentire l'unificazione degli accertamenti e delle valutazioni.

*Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Il Servizio è di competenza del Comune, che per la relativa erogazione può avvalersi di un soggetto del Terzo settore o del privato sociale, nel rispetto della normativa vigente.*¹³⁸

5.11.3. Requisiti minimi organizzativi

L'organizzazione del Servizio prevede l'individuazione di un luogo fisico accessibile di raccordo e di riferimento. Il coordinamento dell'elaborazione del progetto può essere dato a una assistente sociale o ad altro operatore idoneo a garantire il coordinamento con la rete dei servizi e delle risorse territoriali coinvolte per la realizzazione del progetto individuale, interessando, eventualmente, anche altre figure professionali al fine di consentire l'unificazione degli accertamenti e delle valutazioni.

La procedura per la stipula del progetto sociale individuale deve prevedere:

1. la domanda;
2. l'analisi della domanda e la sua definizione;
3. la scheda generale d'accesso con i dati del richiedente da inserire nel database;
4. l'analisi e la decodifica del bisogno espresso "presa in carico";
5. l'esplicitazione del bisogno semplice con l'invio ai servizi e del bisogno complesso attraverso il progetto individualizzato;

¹³⁶ Periodo aggiunto dal punto n. 76 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023.

¹³⁷ Capoverso aggiunto dal punto n. 77 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023.

¹³⁸ Capoverso aggiunto dal punto n. 78 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023.

- 6. il monitoraggio;
- 7. la valutazione del progetto.

5.11.4. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore** (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta del Progetto sociale individuale)
- **Operatori come Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori professionali, Operatori socio sanitari**, come da progetto individualizzato.

5.12. TUTORING DOMICILIARE

5.12.1. Tipologia di Utenza

Il Tutoraggio Domiciliare è un intervento di sostegno educativo, sociale, psicologico rivolto al minore e all'intero nucleo familiare.

Sono destinatari del Servizio, quindi, i minori e i loro nuclei familiari.

5.12.2. Obiettivi

Il Servizio ha come obiettivo ampliare le competenze socio relazionali e cognitive dei minori, potenziare le capacità genitoriali dei nuclei di origine e fornire un adeguato "aggancio" con le realtà territoriali tale da garantire un'autonomia sociale di tutta la famiglia intervenendo direttamente nell'ambiente di vita quotidiana del nucleo familiare.

5.12.3. Tipologia del servizio

Le attività specifiche del Servizio si realizzano attraverso:

- 1) Percorsi di accompagnamento dei minori in difficoltà e delle famiglie;
- 2) Affiancamento educativo al minore/adolescente all'interno della sua famiglia, coinvolgendo i genitori e favorendo il confronto genitori/figli per il recupero delle funzioni genitoriali attraverso colloqui motivazionali;
- 3) Incontri periodici stabiliti (gruppi di self-help e di sostegno);
- 4) Sostegno negli apprendimenti scolastici attraverso attività di tutoraggio educativo realizzato a domicilio;
- 5) Affiancamento e accompagnamento dei minori a scuola e in momenti aggregativi estemporanei (vacanze, viaggi d'istruzione, gite, ecc.) o strutturati presso spazi attrezzati allo scopo e gestiti da altri Enti, nonché supporto in tali azioni dei genitori (l'obiettivo non è la sostituzione delle figure genitoriali, bensì il loro supporto affinché abbiano piena capacità e vivano la loro naturale funzione e responsabilità di genitori).

Il Servizio è di competenza del Comune, che per la relativa erogazione può avvalersi di un soggetto del Terzo settore o del privato sociale, nel rispetto della normativa vigente.¹³⁹

5.12.4. Requisiti minimi organizzativi

Il Servizio è attivato attraverso determina del Servizio Sociale del Comune o del Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale o attraverso provvedimento del Tribunale dei Minori.

L'elaborazione del Piano Individualizzato è realizzato in collaborazione tra i Servizi Sociali, l'ASP competente per territorio (Consultorio familiare, NPI) i Servizi Sociali della Giustizia minorile (se il progetto necessita anche di tale Istituzione) nonché con le associazioni e realtà territoriali quali: oratori, enti no profit, centri diurni, etc., con i quali viene effettuato un lavoro di rete.

Per ciascun minore/nucleo familiare seguito viene redatto un Progetto Individualizzato sul quale vengono definiti gli obiettivi e gli strumenti necessari ad intervenire sugli specifici casi.

Le equipe lavorano sia con intervento domiciliare che direttamente sui territori, in modo mirato ed individualizzato; allo stesso tempo vengono organizzate attività di piccolo gruppo in condivisione con altri utenti del servizio in modo tale da approfondire anche l'aspetto relazionale dell'azione educativa.

5.12.5. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore** (per un numero di ore pari al 15% delle ore di assistenza diretta erogata)
- **Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori professionali**, altre figure specialistiche, come da Piano individualizzato.

5.13. LUDOTECA

5.13.1. Tipologia di Utenza

Il Servizio di Ludoteca è rivolto a minori dai 3 ai 10 anni, compresi bambini con disabilità, che necessitano di percorsi di socializzazione e autonomia, nonché di sostegno agli apprendimenti scolastici.

5.13.2. Capacità ricettiva

Può accogliere al massimo 30 bambini, organizzando le attività in moduli omogenei per fascia d'età (3-5 anni, 6-10 anni).

5.13.3. Obiettivi

La Ludoteca è uno spazio educativo-ricreativo-culturale che ha come valore condiviso il "diritto al gioco" secondo quanto sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia del 20 novembre 1989. Attraverso l'esperienza del

¹³⁹ Periodo aggiunto dal punto n. 79 lett. a) dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023.

Gioco, il Servizio ha lo scopo di favorire lo sviluppo personale del minore, tenendo conto, in particolare, degli aspetti della socializzazione, dell'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta, al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive del bambino stesso.

Deve garantire almeno l'apertura 5 giorni a settimana, per 6 ore al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 20.30. Deve comunque essere garantita e facilitata la frequenza scolastica.

5.13.4. Tipologia del servizio

Il Servizio di Ludoteca si configura come un insieme di attività opportunamente strutturate per tipologie ludiche, allo scopo di sviluppare e valorizzare interessi, attitudini e competenze sul piano individuale o di gruppo, a livello logico, linguistico, sociale Comunicativo e manuale. Offre altresì servizi di supporto agli apprendimenti scolastici di base (dopo-scuola). È riconosciuto quale servizio di ludoteca anche quello di "ludobus", o in altro modo denominato, svolto in maniera itinerante nelle strade e nelle piazze dei quartieri.

5.13.5. Requisiti minimi strutturali

La Ludoteca deve garantire una superficie minima destinata alle attività (esclusi servizi ed uffici) pari a 5 mq a bambino.

Deve essere dotata di:

- Strutture fino a dieci minori: n. 2 servizi distinti per sesso di cui almeno uno deve essere fruibile dai minori con disabilità conforme alla normativa;
- Strutture superiori a dieci minori accolti: un servizio ogni 7 minori, di cui, fino a 4 servizi per minori: almeno uno deve essere fruibile da minori con disabilità conforme alla normativa; per un numero complessivo di servizi per minori superiore a 4: almeno due fruibili da minori con disabilità conformi alla normativa.

Inoltre:

- Servizio igienico da destinare ai visitatori conforme alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
- Servizio igienico ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro.

5.13.6. Requisiti minimi organizzativi

Le famiglie o i tutori legali di minori interessati presentano domanda di accesso al Servizio Sociale del Comune di residenza personalmente o attraverso una rete di aiuto formale o informale.

Per l'accesso al servizio, i Servizi Sociali devono accertarne il bisogno e la compatibilità con il servizio.

Per ogni minori deve essere predisposto un Piano Educativo Individualizzato.

Deve essere presente un registro delle presenze giornaliere dei minori accolti.

5.13.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore:** 8 ore settimanali indipendentemente dalla capienza della struttura
- **Educatori:** 1 ogni 10 bambini nella fascia 3-5 anni; 1 ogni 15 bambini nella fascia 6-10 anni;
- **Animatore:** 1 ogni 10 bambini nella fascia 3-5 anni; 1 ogni 15 bambini nella fascia 6-10 anni.

5.14. CENTRO DI AGGREGAZIONE PER RAGAZZI E ADOLESCENTI

5.14.1. Tipologia di utenza

I destinatari del Centro di Aggregazione per ragazzi e adolescenti sono tutti i ragazzi ed adolescenti dagli 11 ai 15 anni.

I Centri di aggregazione per ragazzi e adolescenti costituiscono una offerta strutturata di carattere educativo e di animazione, per minori tra gli 11 e 15 anni i cui bisogni afferiscono all'area della prevenzione e si definiscono in termini di socializzazione, accompagnamento scolastico e animazione del tempo libero.

La loro funzione è anche quella di "luoghi sicuri" dove proporre attività aggregative a sfondo sociale.

L'offerta può essere collocata anche all'interno di strutture già generalmente riconosciuti come "aggreganti" di questa fascia d'età, come ad esempio gli oratori parrocchiali o strutture socio-assistenziali per minori – purché in tale caso gli spazi del Centro di Aggregazione sia ben distinti da quelli degli altri servizi.

5.14.2. Capacità ricettiva

Pare opportuno non determinare la capacità ricettiva di questo tipo di servizio, data la variabilità dei flussi di utenza.

5.14.3. Obiettivi

Il Centro di Aggregazione per ragazzi e adolescenti è un luogo di incontro per i ragazzi dell'età della scuola media e dei primi anni delle superiori finalizzato a:

- offrire uno spazio di relazione tra coetanei, guidato;
- offrire un sostegno nello studio e nell'esecuzione dei compiti scolastici;
- offrire uno spazio di ascolto e di "confidenza" nel dialogo con le figure educative;
- offrire, durante l'esperienza relazionale nel centro, eventuali interventi di supporto educativo, finalizzati alla prevenzione del disagio giovanile.

5.14.4. Tipologia di servizi

Il Centro di Aggregazione per ragazzi e adolescenti funziona tutti i pomeriggi dei giorni feriali per tutto l'anno.

Le attività svolte sono polivalenti e organizzate secondo il modello "laboratorio" inteso come momento di tempo libero programmato in cui il momento del "fare" si congiunge con il soddisfacimento di un bisogno di socializzazione. Questa organizzazione, che favorisce un processo di integrazione sociale, si presenta come insieme di momenti differenziati

sia per contenuti sia per obiettivi.

Sono da prevedersi momenti di libera e spontanea aggregazione e momenti programmati di diverse attività, tra le quali:

- Attività di studio
- Attività di sport (Calcetto, Basket, Pallavolo, Ping-pong, ecc.)
- Attività di creatività (laboratorio musica, laboratorio pittura, laboratorio teatro, ecc.)

5.14.5. Requisiti minimi strutturali

Il Centro è articolato in diversi spazi, a seconda del tipo di attività svolte, e comunque deve avere un'articolazione minima che garantisca almeno l'espletamento delle attività di socializzazione, i laboratori e le attività di studio.

La struttura, oltre ad avere una superficie minima pari a mq. 5 per persona, deve essere completamente accessibile anche a persone con disabilità.

I locali minimi per le attività sono i seguenti:

a) Locali polifunzionali

Devono essere previsti almeno due locali polifunzionali con superficie minima di 20 mq ciascuno. In detti locali si svolgeranno attività di "laboratorio" (musica, pittura, teatro, ecc.) e le attività di studio;

b) Sala per riunioni

Deve essere prevista una sala per riunioni con superficie minima di mq. 60.

c) Spazio incontri

Deve essere previsto un locale ove si possano svolgere anche eventuali colloqui con i genitori degli utenti.

Il Centro deve essere dotato almeno di due servizi igienici, di cui uno fruibile da persone con disabilità, e di un ulteriore servizio ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro.

Sarebbe opportuno che il Centro disponesse inoltre spazi verdi (compresi spazi a valenza agricola da destinare, ad esempio, ad orti sociali e spazi attrezzati per lo sport (come campetti da calcio, basket, pallavolo, ecc.), anche condivisi con altri servizi territoriali e di prossimità come i Centri di Aggregazione Giovanile o i Centri Sociali per Anziani.

5.14.6. Requisiti minimi organizzativi

Il Centro di Aggregazione per ragazzi e adolescenti attraverso una gamma ampia e plurale di attività e competenze, ed una organizzazione flessibile, si propone come spazio di aggregazione sociale, con importante valenza anche preventiva sul disagio adolescenziale e giovanile, attivando un'offerta formativa tesa a favorire lo sviluppo psico-fisico del ragazzo/adolescente.

L'accesso al servizio avviene o direttamente su richiesta dei genitori o del tutore del ragazzo o su richiesta dei Servizi Sociali comunali.

Per ogni ragazzo/adolescente deve essere predisposto un Piano Educativo Individualizzato

Deve essere presente un registro delle presenze giornaliero dei ragazzi/adolescenti.

5.14.7. Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore:** 1 unità.
- **Educatori:** 1 unità ogni 15 utenti presenti.

5.15. CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

5.15.1. Tipologia di utenza

I destinatari del Centro di Aggregazione giovanile sono tutti giovani dai 16 ai 21 anni.

Il carattere preventivo dell'attività rende tali servizi aperte a tutto l'universo giovanile, seppure i Centri si rivolgono preferibilmente ma non esclusivamente a soggetti in condizione di emarginazione e a ragazzi per i quali, dopo l'orario scolastico, non esistono opportunità aggregative e ricreative né familiari né collettive.

Il suo ruolo deve essere teso all'offerta di spazi, di occasioni di incontro e socializzazione positiva.

L'offerta può essere collocata anche all'interno di strutture già generalmente riconosciuti come "aggreganti" di questa fascia d'età, come ad esempio gli oratori parrocchiali o strutture socio-assistenziali per minori – purché in tale caso gli spazi del Centro di Aggregazione sia ben distinti da quelli degli altri servizi.

5.15.2. Capacità ricettiva

Pare opportuno non determinare la capacità ricettiva di questo tipo di servizio, data la variabilità dei flussi di utenza.

5.15.3. Obiettivi

Il Centro di Aggregazione ha lo scopo di offrire un'ampia gamma di opportunità di impegno e di utilizzo del tempo libero, la possibilità di usufruire di iniziative aventi contenuti formativi e socializzanti allo scopo di favorire un corretto sviluppo psico-fisico e di attuare un intervento di prevenzione nei confronti della devianza giovanile.

È uno spazio educativo in cui discutere, documentarsi, giocare o fare sport; è uno spazio aperto, ma è anche modularità programmata di incontro culturale.

Si tratta di un luogo di convergenza educativa, di restituzione di un autentico significato pedagogico dove stimolare il rapporto con la società, fornire le basi di partenza per incursioni socio-culturali nella vita reale del nostro tempo e costituire un circuito di scambio e di integrazione tra giovani e le varie componenti sociali.

L'attività di prevenzione svolta dai Centri di Aggregazione assume particolare rilevanza laddove la struttura si collega

allegato "A" al REGOLAMENTO n _____ del _____

con le agenzie educativo-formative e con quelle dell'area extrascolastica, per la programmazione mirata di attività e su specifiche fasce di utenza.

5.15.4. Tipologia di servizi

Il Centro di Aggregazione giovanile funziona tutti i pomeriggi dei giorni feriali per tutto l'anno e, a seconda dei casi, anche la sera, per tutta la settimana.

Può essere utile, inoltre, prevederne il funzionamento durante la mattina anche permettendo il suo utilizzo da parte di agenzie educative (ad es. da parte della Scuola per attività culturali e ricreative).

Le attività svolte sono polifunzionali e organizzate secondo il modulo del "laboratorio" inteso come momento di tempo libero programmato in cui il momento del "fare" si congiunge con il soddisfacimento di un bisogno di socializzazione. Questa organizzazione, che favorisce un processo di integrazione sociale, si presenta come insieme di momenti differenziati sia per contenuti sia per obiettivi.

Sono da prevedersi momenti di libera e spontanea aggregazione e momenti programmati di diverse attività, quali ad esempio: atelier di tessitura, di falegnameria, di fotografia, di pittura, di musica e teatro, escludendo la finalità meramente commerciale di tali attività.

Il Centro di Aggregazione deve altresì garantire attività di pratica sportiva attuando stretti legami con l'Ente locale, le scuole, il quartiere. Il Centro deve inoltre prevedere attività organizzative di documentazione e informazione.

5.15.5. Requisiti minimi strutturali

Il Centro è articolato in diversi spazi, a seconda del tipo di attività svolte, e comunque deve avere un'articolazione minima che garantisca almeno l'espletamento delle attività culturali e di svago.

La struttura, oltre ad avere una superficie minima pari a mq. 5 per persona, deve essere completamente accessibile anche a persone con disabilità.

I locali minimi per le attività culturali e di svago sono i seguenti:

a) Locali polifunzionali

Devono essere previsti almeno due locali polifunzionali con superficie minima di 20 mq ciascuno. In detti locali si svolgeranno attività di "laboratorio" quali ad esempio: tessitura, falegnameria, fotografia, pittura, musica e teatro.

b) Sala per riunioni

Deve essere prevista una sala per riunioni con superficie minima di mq. 60.

c) Spazio incontri

Deve essere previsto un locale ove si possano svolgere anche eventuali colloqui con i genitori degli utenti.

Il Centro deve essere dotato almeno di due servizi igienici, di cui uno fruibile da persone con disabilità, e di un ulteriore servizio ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro.

Sarebbe opportuno che il Centro disponesse inoltre spazi verdi (compresi spazi a valenza agricola da destinare, ad esempio, ad orti sociali e spazi attrezzati per lo sport (come campetti da calcio, basket, pallavolo, ecc.), anche condivisi con altri servizi territoriali e di prossimità come i Centri di Aggregazione per Ragazzi e Adolescenti o i Centri Sociali per Anziani.

5.15.6. Requisiti minimi organizzativi

Il Centro si propone quale polo di aggregazione di una pluralità di attività e anche di competenze professionali, organizzato in modo flessibile ed accessibile alle dimensioni più informali che caratterizzano l'area giovanile.

Il Centro di Aggregazione si caratterizza per la possibilità di offrire elementi di lettura critica della realtà sociale e l'acquisizione di efficaci modalità espressive e Comunicazionali.

L'accesso al servizio avviene o direttamente su richiesta dell'interessato (se minore con consenso dei genitori o del tutore) o su richiesta dei Servizi Sociali comunali.

Per ogni giovane deve essere predisposto un Piano Educativo Individualizzato.

Deve essere presente un registro delle presenze giornaliero dei giovani.

5.15.7 Requisiti minimi professionali

- **Coordinatore:** 1 unità

- **Animatore:** 1 unità ogni 15 utenti presenti

5.16. CENTRO SOCIALE PER ANZIANI**5.16.1. Tipologia di utenza**

Il Centro Sociale accoglie tutti gli anziani over 65. Esso promuove l'inclusione sociale dell'anziano nel territorio e l'integrazione con i servizi offerti dagli altri interlocutori presenti in campo sociale, sanitario, culturale e ricreativo che si occupano di questa fascia di età della popolazione.

5.16.2. Capacità ricettiva

Pare opportuno non determinare la capacità ricettiva di questo tipo di servizio, data la variabilità dei flussi di utenza.

5.16.3. Obiettivi

Il Centro Sociale ha come obiettivi offrire dei servizi ludico-ricreativi, di socializzazione attraverso plurime attività, promuovendo autonomia e azioni di inclusione sociale.

Inoltre, il Centro Sociale per Anziani ha l'obiettivo di valorizza la funzione sociale dell'anziano nella Comunità favorendo lo scambio intergenerazionale anche attraverso la promozione di servizi gestiti dagli anziani ad alto valore collettivo (quali il nonno-vigile, gestione di spazi verdi, ecc.).

5.16.4. Tipologia di servizi

Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra anziani e tra questi e i cittadini delle altre fasce di età esistenti sul territorio il Centro Sociale nell'ambito della propria piena autonomia di programmazione e gestione, e nel rispetto dell'individualità dell'anziano utente, possono essere: a) di tipo ricreativo-culturale (partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici e in genere ad avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina, organizzazione di riunioni conviviali in occasione di particolari festività e celebrazioni, sia all'interno che all'esterno del Centro, organizzazione di gite ed escursioni); b) di tipo ludico-motorio, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il Centro o presso altri impianti sportivi, ricreativi e teatri; c) di scambio culturale ed intergenerazionale, per custodire i valori culturali del territorio e valorizzare le tradizioni ed i mestieri, specie quelli in via di estinzione; d) di tipo formativo ed informativo, attraverso corsi di promozione della salute, o su argomenti letterari, artistici, sportivi e di attualità; e) di tipo sociale, che promuova la partecipazione degli anziani a varie forme di attività sociale, quali in particolare il volontariato sociale, la vigilanza presso le Scuole, le Biblioteche, i Giardini Pubblici, l'informazione, la formazione e quant'altro in raccordo con il Servizio Sociale e il Segretariato Sociale del Comune e con gli altri Enti territoriali. Il Centro Sociale, inoltre, può gestire attività di somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche a favore dei propri aderenti. Infine, favorire l'adesione e la partecipazione dei propri aderenti a: a) spettacoli teatrali, cinematografici, usufruendo anche dei benefici del D.P.R. 640/72 e del D.L. 60/99; b) attività di turismo sociale per la terza età, quali gite e soggiorni.

5.16.5. Requisiti minimi strutturali

Il Centro è articolato in diversi spazi, a seconda del tipo di attività svolte, e comunque deve avere un'articolazione minima che garantisca almeno l'espletamento delle attività culturali, di svago e di informazione/formazione. La struttura, oltre ad avere una superficie minima per anziano pari a mq. 5, deve essere completamente accessibile anche a persone con disabilità.

I locali minimi per le attività culturali, di svago e di informazione/formazione sono i seguenti:

a) Locali polifunzionali

Devono essere previsti almeno due locali polifunzionali con superficie minima di 20 mq ciascuno. In detti locali si svolgeranno attività di "laboratorio" quali ad esempio: tessitura, falegnameria, fotografia, pittura, musica e teatro.

b) Sala per riunioni

Deve essere prevista una sala per riunioni con superficie minima di mq. 60.

Il Centro deve essere dotato almeno di due servizi igienici, di cui uno fruibile da persone con disabilità, e di un ulteriore servizio ad esclusivo uso del personale per come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro.

Sarebbe opportuno che il Centro disponesse inoltre di spazi verdi (compresi spazi a valenza agricola da destinare, ad esempio, ad orti sociali e spazi attrezzati per lo sport, anche condivisi con altri servizi territoriali e di prossimità come i Centri di Aggregazione per Ragazzi e Adolescenti o i Centri di Aggregazione Giovanile).

5.16.6. Requisiti minimi organizzativi

Il Centro si propone quale polo di aggregazione con una pluralità di attività, offrendo all'anziano, oltre che ad uno spazio di relazione e socializzazione, anche di svago e di confronto critico della realtà sociale. L'accesso al servizio avviene o direttamente su richiesta dell'interessato o su richiesta dei Servizi Sociali comunali. Deve essere presente un registro delle presenze giornaliero *degli anziani*¹⁴⁰.

5.16.7. Requisiti minimi professionali

Vista la natura del servizio, è prassi consolidata che il Centro si avvalga dell'azione volontaria dei propri aderenti per la gestione.

È dunque solo necessario identificare, da parte dell'Ente Gestore, tra gli anziani stessi, il Responsabile del Centro Sociale che ha funzione di coordinatore delle attività.

5.17. SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

5.17.1. Tipologia di utenza

Il Servizio di Segretariato Sociale è rivolto a tutti i cittadini ed ai nuclei familiari che si trovano in difficoltà o hanno bisogno di consulenza e orientamento per l'accesso ai servizi territoriali.

¹⁴⁰ L'art. 2 comma 1 lett. l) del Regolamento regionale n. 8 del 12 luglio 2024 ha sostituito le parole "dei giovani." con le parole "degli anziani."

5.17.2. Obiettivi

Il Servizio ha le seguenti finalità:

- Riduzione della situazione di rischio e/o di emarginazione sociale (informazione/orientamento/accompagnamento ai servizi e/o prestazioni);
- Integrazione e collaborazione con i servizi socio-sanitari e del terzo settore (attivazione di un lavoro di rete);
- Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria;
- Collaborazione con le istituzioni formative ed occupazionali (scuola, centri per l'impiego, ecc.);
- Interventi di prevenzione, informazione, promozione sociale, sostegno al singolo, alla famiglia e alla collettività;

5.17.3. Tipologia di Servizi

Il Servizio si occupa prevalentemente di:

- Accoglienza, informazione e consulenza, problem-solving, funzione di filtro delle domande sociali;
- Raccolta ed elaborazione dati in funzione della redazione dei Piani di Zona;
- Lettura del bisogno, definizione del problema e accompagnamento nell'attivazione di prestazioni e/o servizi (attività di orientamento, valutazione e presa in carico anche congiunta con servizi di natura sanitaria o socio-sanitaria);
- Sostegno all'utente nel percorso di individuazione e valorizzazione dell'erisorse presenti nell'ambito sociale e del territorio

5.17.4. Requisiti minimi organizzativi

Il Servizio ha il suo luogo di esecuzione presso la sede dell'Ambito territoriale ovvero presso le residenze municipali o altri uffici e delegazioni dei Comuni

5.17.5. Requisiti minimi professionali

- **Assistenti Sociali**

- **Amministrativo**

- **Mediatore culturale (la cui presenza è da valutare in relazione alla numerosità della popolazione immigrata).**

5.18 CENTRO ANTIVIOLENZA¹⁴¹**5. 18.1. Tipologia di Utenza**

I Centri antiviolenza, denominati "CAV", erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza.

I CAV hanno lo scopo di garantire protezione e supporto adeguati alle donne vittime di violenza maschile, come da disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). I CAV intervengono altresì sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile, violenza che provoca o è suscettibile di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica.

5. 18.2. Obiettivi

I Centri antiviolenza hanno l'obiettivo di sostenere e supportare le donne vittime di violenza e realizzare per loro percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza al fine di garantire loro una rete formale e informale di sostegno e una gamma complessa di servizi di ascolto, accoglienza, relazioni, etc. tesi a supportare la l'utente affinché ritrovi fiducia nelle proprie capacità e risorse favorendo anche nuovi progetti di vita e di autonomia, senza praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni

5. 18.3. Tipologia di servizi

Il Centro contro le violenze di genere offre, gratuitamente, i seguenti servizi:

a) Ascolto: colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza;

¹⁴¹ Capitolo inserito dal punto n. 80 dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023.

- b) Informazione:** dopo un primo ascolto è importante dare le prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che può co-costruire con il Centro e ai suoi diritti rispetto alla legge vigente;
- c) Orientamento sociale:** sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza;
- d) Supporto psicologico:** sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere, i presidi sanitari di base ed i servizi territoriali aventi personale adeguatamente formato;
- e) Supporto legale:** colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti;

I Centri assicurano collegamenti diretti con le Case Rifugio e gli altri CAV esistenti sul territorio, intrattengono, inoltre, costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio- sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali Pronto Soccorso ospedalieri, Consultori, Servizi socio-sanitari, Forze di Pubblica Sicurezza, nonché Servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, Strutture scolastiche e Centri per l'Impiego operanti nel territorio e con realtà simili delle altre regioni.

Nell'ambito di tali rapporti, è sempre rispettata la libera volontà delle persone che si rivolgono alle strutture del Centri antiviolenza.

Inoltre, i CAV, previo consenso della donna, si raccordano con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità; con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare percorsi di inclusione lavorativa e per favorire l'autonomia economica e l'orientamento al lavoro; con gli enti locali e le agenzie per la casa, attraverso convenzioni e protocolli, per l'orientamento all'autonomia abitativa. I centri antiviolenza, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento e devono garantire l'adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali di comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli Enti pubblici.

5. 18.4. Requisiti minimi strutturali

L'immobile destinato a sede operativa del CAV deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e, inoltre, deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy. Il CAV può articolarsi, in aggiunta alla sede, anche con sportelli di ascolto e informativi sul territorio, di facile accesso.

La struttura destinata a sede operativa del CAV, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione della vigente normativa in materia di lavoro, deve possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy;
- ✓ essere ubicata in centro abitato, o nelle sue vicinanze, facilmente raggiungibile con l'uso di mezzi pubblici o con mezzi di trasporto privati, messi a disposizione del Centro, allo scopo di facilitare la vita sociale nel territorio e l'accesso ai servizi territoriali;
- ✓ non presentare barriere architettoniche, in osservanza della specifica normativa in materia ed essere dotata di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
- ✓ essere dotata di:
 - **sala ascolto telefonico** (che deve essere doverosamente staccata dagli altri ambienti per consentire alle operatrici di gestire le telefonate delle donne che per la prima volta contattano il centro o che chiamano in situazioni di emergenza); tale stanza deve essere munita di un archivio chiuso (che garantisca il rispetto delle normative sulla privacy);
 - **stanza colloqui** (appositamente dedicata allo svolgimento dei colloqui di sostegno delle donne con le operatrici) che sarà utilizzata in giorni prestabiliti come stanza dove verranno svolte le consulenze specialistiche (legali, psicologiche);
 - **sala gruppo auto-mutuo-aiuto** (essenziale allo svolgimento dello strumento principe nella metodologia riconosciuta a livello nazionale ed internazionale nel sostegno delle donne vittime di violenza). La sala potrà essere utilizzata per lo svolgimento degli incontri di rete con il territorio e di formazione per le operatrici (indispensabile per garantire un adeguato lavoro di rete tra il centro ed i principali attori presenti sul territorio);
 - **n. 1 servizio** igienico accessibile per il pubblico e per i diversamente abili;

5. 18.5. Requisiti minimi organizzativi

Il CAV è accreditato secondo apposito Registro/Albo regionale. Ai fini dell'inserimento dei CAV nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione aggiorna e rende pubblico il suddetto registro/albo con cadenza almeno semestrale.

Il Centro antiviolenza è gestito e organizzato da Enti pubblici, in forma singola o associata, o da Associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato, ovvero da partenariati pubblico/privato attraverso forme di intesa, di concerto o consortili e laddove previsto:

- *siano registrate nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;*
- *abbiano nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;*
- *perseguano statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;*
- *posseggano una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.*

Il Centro contro la violenza di genere è disciplinato da un proprio regolamento interno, il quale deve comunque tener conto delle seguenti prescrizioni:

- a) Il Centro deve garantire almeno l'apertura 5 giorni a settimana;*
- b) Il Centro deve dotarsi di un numero di telefono dedicato (sotto forma di numero di utilità pubblica - Numero Verde) attivo 24h su 24h, collegandosi al 1522 (numero di pubblica utilità istituito presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri), nonché ai servizi essenziali della rete (PS, FFOO).*
- c) Il CAV deve possedere la Carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di erogazione dei servizi nonché di apertura dei locali dedicati all'accoglienza gratuita alle donne;*
- d) Al CAV è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione, ivi compreso l'invio ad altri servizi che le applicano, nel rispetto dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul;*
- e) Non è consentito in alcun caso l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e/o maltrattamenti.*

5. 18.6. Requisiti minimi professionali

Per le attività a diretto contatto con le donne vittima di violenza, il CAV, anche se gestito dall'Ente locale in forma singola o associata si avvale esclusivamente di personale femminile che: utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante; che interviene nel rispetto del quadro di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità che fa capo alle leggi italiane e alla convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35, e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

Le operatrici, incluse le volontarie, devono essere adeguatamente formate, seguendo un approccio di genere: sul tema della violenza maschile; sulle sue cause strutturali e conseguenze; sulla valutazione del rischio; sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, sui principi della Convenzione di Istanbul; sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento).

Le operatrici devono effettuare inoltre almeno 16 ore annue di aggiornamento.

Il Centro contro le violenze di genere deve utilizzare personale esclusivamente femminile. Se gestito direttamente da Enti pubblici, per il personale hanno valore le norme Costituzionali e del Pubblico Impiego, ritenendo comunque prevalente l'utilizzo di personale femminile.

a) Coordinatore 0,5 unità (1 unità = 38 ore settimanali)

Per le altre figure il CAV deve assicurare un'adeguata presenza di operatrici di accoglienza e di figure professionali, quali ad esempio psicologhe, assistenti sociali, educatrici, mediatrici culturali ed avvocate civiliste e penaliste, esperte in diritto del lavoro e immigrazione, con una formazione specifica sul tema della violenza di genere, dell'elaborazione del vissuto violento, del trauma sui/sulle minori ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.

Le operatrici di accoglienza e le figure professionali devono essere in grado di operare, secondo la metodologia della relazione tra donne come pratica centrale fondata sulla lettura della violenza di genere come fenomeno politico e sociale complessivo strutturale ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza e/o quanto altro necessario per le attività del Centro

(empowerment, formazione, prevenzione sensibilizzazione, lavoro di rete).

Il CAV deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti, nonché l'attività di supervisione. Le conoscenze e le competenze del personale e la fornitura delle prestazioni devono essere specializzate.

Possono essere sottoscritte convenzioni con i Servizi e le Strutture pubbliche del territorio al fine di garantire, al bisogno, la reperibilità del professionista necessario.

Non possono operare nel CAV le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

5.19 CENTRI PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE (CUAV)¹⁴²

5.19.1 Tipologia di Utenza

I Centri per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere, C.U.A.V., sono strutture il cui personale attua i programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica e sessuale e di genere, per incoraggiarli a adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di modificare i modelli comportamentali violenti e a prevenire la recidiva.

Si tratta di programmi che, in coerenza con la Convenzione di Istanbul, in particolare l'art. 16, hanno l'obiettivo di prevenire e interrompere i comportamenti violenti, riservando attenzione prioritaria alla sicurezza e al rispetto dei diritti umani della donna e dei/delle figli/e figli minori, di limitare la recidiva, di favorire l'adozione di comportamenti alternativi da parte degli autori, di far loro riconoscere la responsabilità mediante l'acquisizione di consapevolezza della violenza agita e delle sue conseguenze, nonché di promuovere relazioni affettive improntate alla non violenza, alla parità e al reciproco rispetto, attraverso l'accompagnamento e la responsabilizzazione.

5.19.2 Obiettivi

I C.U.A.V. hanno come scopo prioritario una netta assunzione di responsabilità della violenza da parte degli autori e il riconoscimento del suo disvalore in quanto modalità relazionale e di risoluzione del conflitto, così come l'attuazione di un processo di cambiamento per il superamento degli stereotipi di genere e di ogni forma di discriminazione, disuguaglianza e prevaricazione.

La sicurezza delle donne rappresenta l'obiettivo prioritario dei C.U.A.V. e deve essere garantita mediante l'adozione di procedure specifiche. Tra queste, il "contatto della partner" deve essere realizzato previo consenso della donna vittima di violenza ed è finalizzato a comunicarle – in maniera diretta o, laddove possibile, per il tramite dei Servizi che l'hanno in carico - adeguate informazioni sull'accesso del suo partner o ex partner al C.U.A.V., sul contenuto e i limiti del programma da questi intrapreso, sui rischi di manipolazione che l'autore potrebbe agire nei suoi confronti e sull'eventuale interruzione anticipata del programma.

Il lavoro del C.U.A.V. prevede la collaborazione per la messa in campo di azioni di protezione rivolte ai minori, quali la valutazione del rischio, e qualsiasi altra attività finalizzata alla messa in sicurezza dei minori nel rispetto della normativa vigente, in stretta sinergia con i Servizi sociali titolari della cura e tutela minori e in raccordo con gli altri attori pubblici e privati della rete antiviolenza localmente presente.

5.19.3 Tipologia di servizi

Possono accedere ai C.U.A.V. utenti di età superiore ai 18 anni. Il primo accesso informativo è senza oneri a carico del cittadino, per i successivi servizi resta fermo quanto disposto dall'art. 6 della legge 19 luglio 2019, n. 69.

I CUAV possono accogliere anche autori minorenni purché abbiano implementato attività specifiche loro rivolte e siano debitamente autorizzati all'accoglienza da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal servizio pubblico che ha in carico il caso (es U.S.S.M.). In ogni caso è sempre necessario che le richieste di intraprendere il programma provengano direttamente dall'interessato.

¹⁴² Capitolo inserito dal punto n. 80 dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023.

I programmi di accompagnamento, previo accesso ai servizi, prevedono:

- *Colloqui di valutazione, i cui interventi previsti sono svolti anche in raccordo e collaborazione con i servizi sociali, sanitari e del Terzo settore coinvolti nella rete territoriale dei servizi antiviolenza al fine di predisporre un programma che abbia come priorità l'interruzione della violenza, la sicurezza ed il supporto alle vittime. Nel caso di utenti provenienti da altre nazioni, il C.U.A.V. valuterà anche la presenza dei requisiti minimi di comprensione della lingua italiana e/o la possibilità di disporre di figure di mediazione linguistico-culturale e di materiale informativo plurilingue. L'impossibilità di accoglimento della richiesta per mancanza delle condizioni necessarie deve essere comunicata con congruente argomentazione all'utente e all'eventuale soggetto inviante (pubblico o del privato sociale) autorizzato a riceverne notizia. Dovrà essere, altresì, comunicata una eventuale adesione inadeguata o incompleta al programma.*

- *Presa in carico (individuale e/o di gruppo) che prevede interventi e attività finalizzati a modificare i modelli comportamentali violenti, di favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e di prevenire nuove violenze. Gli interventi devono prevedere una durata minima di 60 ore, su un arco di almeno 12 mesi. L'articolazione del programma, la modalità di svolgimento e la sua durata sono definite dall'équipe osservante e dall'operatore che ha in carico il soggetto sulla base di elementi caratterizzanti la singola situazione.*

Il programma è attivato sulla base di un'adesione consapevole da parte dell'utente, anche attraverso la stipula di un contratto tra il C.U.A.V. e l'autore.

- *Valutazione del rischio, intrapresa e documentata nella fase d'inserimento, durante il programma a scadenze prefissate e in ogni altro momento in cui il comportamento dell'autore o la situazione indichino la possibilità di un cambiamento nel livello di rischio, nonché a conclusione del programma.*

La valutazione del rischio include il maggior numero possibile di fonti di informazione, in particolar modo il punto di vista della compagna o ex compagna, ma anche le segnalazioni della polizia e le informazioni provenienti da ogni altro tipo di ente/servizio che si occupi dell'autore o della sua famiglia (Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, Servizi sociali e/o sanitari, ecc.).

- *Attività di prevenzione primaria, di sensibilizzazione e formazione rivolte alla comunità attraverso incontri sul territorio o nelle scuole.*

Il C.U.A.V. segnala con tempestività alle autorità competenti le situazioni per le quali rilevi un concreto rischio di aggressione o di escalation della violenza da parte di autore partecipante al programma

I C.U.A.V., beneficiari di finanziamenti devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate e di decadenza dagli elenchi e/o registri regionali dei Centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza, qualora presenti, l'attività per un periodo di tempo pari ad almeno quello per il quale è stato erogato il finanziamento.

5.19.4 Requisiti minimi strutturali

L'immobile destinato a sede operativa del C.U.A.V. deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.

Il C.U.A.V. può articolarsi anche con sportelli, al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio. L'accessibilità ai servizi è garantita da una presa in carico secondo le modalità condivise con il C.U.A.V. e sulla base della valutazione del rischio.

5.19.5 Requisiti minimi organizzativi

La Regione si può dotare di un apposito elenco/registro, periodicamente aggiornato, in cui sono iscritti i Centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza.

C.U.A.V. possono essere gestiti da:

- *Enti pubblici e locali, in forma singola o associata;*

- *Enti del servizio sanitario;*

- *Enti ed organismi del Terzo settore che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze nell'ambito degli interventi di presa in carico e accompagnamento degli uomini autori di violenza aiutandoli ad acquisire consapevolezza sulle conseguenze della violenza agita e nella riflessione su modelli relazionali paritari e sulla genitorialità positiva, per un periodo di almeno 3 anni consecutivi. Tali Enti devono essere registrati, laddove previsto, nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed avere nello Statuto tra gli scopi sociali o tra le finalità, in maniera prevalente, i temi del contrasto alla violenza contro le donne, coerentemente con gli obiettivi della Convenzione di*

Istanbul, e aver maturato un'esperienza almeno triennale nei programmi con uomini autori di comportamenti violenti. Qualunque sia l'Ente gestore, ivi compresa un'istituzione pubblica, esso deve garantire il possesso di tutti i requisiti riportati nella specifica Intesa Stato-Regioni, assicurando che i programmi siano realizzati da équipe dedicate, multidisciplinari, costituite da professionisti/e adeguatamente formati e aggiornati sul tema della violenza di genere e dell'intervento con gli autori.

I C.U.A.V. operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

Il C.U.A.V. mantiene rapporti costanti e funzionali, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, con le strutture cui compete la prevenzione e la protezione delle vittime e la repressione dei reati di violenza, quali Centri antiviolenza, Servizi sociali degli Enti locali, Servizi ospedalieri e specialistici del Servizio sanitario regionale, Servizi giudiziari, Forze dell'ordine, Tribunali, Ordini professionali, Istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo l'unitarietà e la coerenza del programma e la continuità degli interventi.

Il C.U.A.V., inoltre, si deve dotare di una/un referente/responsabile organizzativo e gestionale per la pianificazione delle attività e il monitoraggio dei programmi, che si relaziona con i centri antiviolenza del territorio, i servizi sociali e con gli altri punti della rete di contrasto alla violenza di genere.

Il C.U.A.V. garantisce sia un'apertura di almeno 2 giorni alla settimana, anche su appuntamento, per un minimo di 12 ore settimanali anche con fasce orarie differenziate, sia un numero di telefono e una casella di posta elettronica dedicati e adotta la Carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di apertura e di accoglienza, nei locali dedicati e nelle modalità definite per tale attività.

Al fine di assicurare la sicurezza delle vittime, nei C.U.A.V. si esclude in ogni caso l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima, e, nel caso in cui si realizzino attività che coinvolgono le vittime, come il "contatto partner", si assicura la separatezza dei programmi e degli ambienti. Se lo stesso soggetto gestore si occupa sia di vittime di violenza che di autori di comportamenti violenti, è necessario che le strutture siano separate e distanti e che non siano gli stessi operatori/operatrici a seguire vittima e autore.

5.19.6 Requisiti minimi professionali

Il C.U.A.V. si avvale di personale maschile e femminile specificamente formato ed assicura che qualsiasi interazione con la vittima di violenza sia tenuta da personale femminile specializzato sul tema della violenza di genere e sul lavoro con le vittime.

All'interno dell'équipe di lavoro è richiesta multidisciplinarietà, garantendo la possibilità ai C.U.A.V. di fornire risposte adeguate a bisogni complessi, avvalendosi, laddove ritenuto necessario, di una supervisione clinica a supporto del personale che realizza il percorso.

L'équipe del C.U.A.V. è formata da almeno tre operatori/operatrici e deve comprendere almeno un/a professionista con la qualifica di psicoterapeuta o psicologo/a con una formazione specifica nel campo della violenza di genere, e può comprendere altre figure professionali quali educatore/trice professionale, assistente sociale, psichiatra, avvocato/a, mediatore/trice interculturale, mediatore/trice linguistico-culturale, criminologo/a.

La formazione/il curriculum formativo del personale deve prevedere un numero minimo di 120 ore, di cui almeno 60 di affiancamento alle operatrici/operatori impiegate/i nel C.U.A.V. (sia per i/le volontari/e che per il personale retribuito).

Il C.U.A.V. deve garantire la formazione continua, di almeno 16 ore all'anno, per le figure professionali ivi operanti. Devono essere assicurate alle/agli operatrici/operatori (incluso il personale volontario) almeno 16 ore all'anno di supervisione professionale e tecnica, e tale formazione deve essere svolta da formatori con esperienza consolidata sul tema della violenza maschile contro le donne e nello specifico con gli autori di violenza.

La formazione/il curriculum formativo del personale, opportunamente documentato, deve riguardare i seguenti temi:

- la violenza di genere e la violenza assistita e agita sui minori, le responsabilità genitoriali, i significati attribuiti ai concetti di identità, ruolo, dinamiche di potere, stereotipi e pregiudizi implicitamente accettati nelle relazioni tra i generi;

- i programmi specifici sul trattamento degli autori di violenza, i fattori e la valutazione del rischio, in un'ottica di prevenzione della recidiva, i meccanismi di negazione e minimizzazione, le principali teorie e approcci metodologici di intervento, le principali normative di riferimento, gli effetti della violenza sulle vittime, la teoria e le tecniche del colloquio, le metodologie utilizzate, la riflessione sulla propria storia e sul proprio rapporto con ruoli e identità di genere, la supervisione individuale e d'équipe e il lavoro di rete;

- capacità di costruire una relazione con gli autori, e di motivarli e decostruendo le forme di resistenza al programma;

- capacità di lavorare in modo rispettoso, senza colludere con abusi o manipolazioni;
- competenze culturali e linguistiche;
- impegno per relazioni prive di violenza e per l'uguaglianza di genere;
- capacità riflessiva sulle proprie esperienze e della propria comprensione della violenza.

5.20 CENTRO PER LA FAMIGLIA¹⁴³

5.20.1 Tipologia di utenza

Il Centro per la Famiglia è un servizio rivolto a tutte le famiglie, alle coppie e a ogni altro componente, il cui l'obiettivo è informare/orientare e promuovere il ruolo sociale, educativo, di cura della famiglia e realizzare azioni ed interventi diversificati a sostegno della genitorialità e della corresponsabilità dei carichi di cura.

Ha una funzione preventiva e di promozione e accompagnamento della famiglia e di ogni suo componente in tutto il suo ciclo di vita. L'azione del Centro per la famiglia, pertanto, si rivolge alle famiglie nella loro universalità, non necessariamente caratterizzate da vulnerabilità, con la finalità di valorizzare le competenze, promuovere il protagonismo familiare e il confronto fra pari quale importante stimolo per acquisire e implementare le risorse necessarie allo svolgimento del ruolo genitoriale-educativo.

In questa prospettiva, il Centro per la Famiglia è chiamato a supportare la famiglia dai primi momenti della sua costituzione, lungo ogni fase del suo ciclo di vita, con una particolare attenzione alle transizioni e ai momenti critici che essa vive.

Nello specifico, dunque, il Centro per la Famiglia, deve dedicare particolare attenzione a:

- **Giovani coppie:** orientandole alle opportunità e ai servizi volti a sostenere il loro protagonismo e benessere, anche nell'ottica di favorire la natalità;
- **Genitori con figli** (comprese le famiglie inserite in percorsi di affido o adozione), promuovendo il benessere dei genitori, dei bambini, dei pre e adolescenti e dei figli giovani adulti ancora conviventi accompagnandoli nella gestione delle sfide quotidiane. In particolare, supportando le famiglie con i minori nella ricerca di soluzioni sul tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- **Nuclei** che attraversano momenti di transizione e situazioni di significativa difficoltà: conflittualità di coppia, separazione/divorzio o difficoltà nella gestione della genitorialità, conflittualità significativa tra genitori e figli, perdita di un familiare, esordio e gestione di una malattia (fisico o psichica) del genitore, del figlio o di un altro componente della famiglia, perdita del lavoro.
- **Famiglie** con un componente **fragile**, sia esso minorenni o maggiorenne;
- **Famiglie** che si occupano contemporaneamente di figli e genitori anziani supportandoli in particolare nello sviluppo di percorsi di conciliazione al fine di favorire la corresponsabilità dei compiti di cura;
- **Famiglie con background migratorio**, spesso con figli di seconda generazione, che necessitano di un supporto nell'orientamento ai servizi, ma anche percorsi di inclusione e di integrazione culturale.

5.20.2 Obiettivi

Lo scopo del Centro per la Famiglia è quello di promuovere il ruolo sociale, educativo e il protagonismo della famiglia e di realizzare interventi a sostegno della genitorialità e del benessere di tutta la famiglia attraverso la valorizzazione delle funzioni sociali di supporto alla famiglia.

Gli interventi realizzati sono sempre complementari a quelli già realizzati dai servizi esistenti. Il centro per la Famiglia, infatti, deve operare in integrazione con tutti i servizi del territorio. In particolare, il Centro:

- *Integra la rete di interventi offerti alle famiglie dai servizi sociali, sociosanitari ed educativi, dagli Enti del privato non profit, compresi gli Enti del Terzo settore iscritti al Runtis promuovendo la rete territoriale dei servizi;*
- *Sostiene, in stretta integrazione con gli altri Servizi, ed in particolare con gli Uffici di Piano e l'Ambito Territoriale Sociale, le diverse iniziative localmente promosse e realizzate in tema di famiglia;*
- *Si caratterizza come promotore delle reti di famiglie e di sviluppo di comunità;*
- *Sviluppa azioni tese al rinforzo delle reti sociali e di solidarietà tra le famiglie, e valorizza il ruolo sociale*

¹⁴³ Capitolo inserito dal punto n. 80 dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023.

delle stesse, facilitando processi di partecipazione e di cittadinanza attiva volti a creare alleanze educative e sistemi di welfare locale a forte sussidiarietà e prossimità.

5.20.3 Tipologia di servizi

L'accesso al Centro può avvenire direttamente o su invito da parte dei servizi

territoriali. Il Centro per la Famiglia deve erogare i seguenti servizi:

- *Informazione, Formazione e orientamento (Assicurare alle famiglie accesso rapido alle principali informazioni circa le opportunità offerte dal territorio)*
- *Mediazione Familiare;*
- *Prevenzione del disagio sociale e delle discriminazioni;*
- *Servizio di counseling;*
- *Sostegno ai nuclei multiproblematici;*
- *Consulenze specialistiche: supporto psicologico su aree genitorialità fragile; esperienza genitoriale e maternità; valutazione competenze genitoriali;*
- *Mutuo aiuto e gruppi di auto aiuto;*
- *Mediazione linguistica e culturale;*
- *Eventuale supporto legale in materia di diritto di famiglia;*
- *Supporto al Servizio Adozioni e Affidi familiari;*
- *Laboratori didattici, formazione e supporto allo studio;*
- *Incontri di socialità e partecipazione alla comunità locale*
- *Moduli di edutainment nel tempo libero.*

Il Centro non eroga prestazioni di mediazione familiare né altre consulenze specialistiche rivolte alla coppia genitoriale in presenza di violenza intra-familiare, sia essa conclamata o sospetta. In questi casi gli operatori sono tenuti ad orientare e/o a segnalare ai servizi specializzati antiviolenza (centri antiviolenza per le donne, servizi sociali/equipe integrate multidisciplinari per i minori). Eventuali interventi di "spazio neutro", prescritti dall'Autorità giudiziaria, potranno essere erogati solo nell'ambito di un progetto complessivo predisposto e coordinato dai servizi competenti (equipe integrate di primo e/o di secondo livello) che garantisca in ogni caso la sicurezza fisica ed emotiva dei minori e di chi li accompagna.

5.20.4 Requisiti minimi strutturali

Il Centro, luogo fisico aperto al territorio secondo un'articolazione che può prevedere più sedi e flessibili modalità di intervento, deve essere articolato in diversi spazi e comunque deve avere un'articolazione minima che garantisca almeno l'espletamento delle attività di gruppo e di Informazione/formazione/orientamento.

La struttura deve essere completamente accessibile anche a persone con disabilità.

5.20.5 Requisiti minimi organizzativi

Il Centro per la Famiglia deve essere attivato secondo la logica della prossimità, in aree centrali e facilmente raggiungibili mediante mezzi pubblici.

Il Centro integra e supporta le attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile, adolescenziale.

Il Centro può proporsi come servizio che assicuri, anche in cogestione con soggetti del Terzo settore, la realizzazione degli interventi previsti al paragrafo 5.19.3, anche attraverso dei Protocolli operativi.

Il personale del Centro opera in stretto contatto con i servizi sociali per la necessaria presa in carico integrata e multidisciplinare del nucleo familiare, supporta le equipe territoriali preposte per l'inclusione sociale degli stessi nuclei nonché i servizi per l'affido e l'accoglienza dei minori, secondo le modalità di intervento e di approcci metodologici proposti nei principali documenti di riferimento nazionali e regionali vigenti.

Il Centro promuove altresì e partecipa ad azioni di sensibilizzazione o formazione con altri operatori dei servizi socio-educativi presenti nel territorio, nella prospettiva di condividere percorsi di intervento e progettualità.

5.20.6 Requisiti minimi professionali

In relazione alle funzioni è necessario che l'approccio del Centro per la Famiglia sia il più possibile multidimensionale e interdisciplinare. Per questo motivo deve essere prevista la presenza di diversi professionisti appartenenti a settori di intervento differenti capaci di operare in sinergia e in ottica integrata. Il Centro si avvale di una équipe integrata di professionalità in possesso di pluriennale esperienza e specifica formazione, contrattualizzate in base alle esigenze del servizio, nel rispetto della competenza e degli interventi specificamente erogati.

Si prevede la presenza di:

- *Assistente sociale (dedicato in particolare alla funzione di informazione, orientamento e decodifica del bisogno e di creazione di interconnessioni con gli altri servizi);*
- *Psicologo;*
- *Educatore professionale socio-pedagogico e/o pedagogo;*
- *Mediatori culturale;*
- *Mediatore familiare;*
- *Avvocato;*
- *Altre figure individuate per specifiche attività*
- *Coordinatore dell'équipe in possesso di adeguato titolo professionale ed esperienza professionale consolidata.*

5.21 DIMISSIONI PROTETTE¹⁴⁴

Vengono distinte due tipologie di servizio:

- *la prima rivolta all'utenza che può fare riferimento ad un domicilio e quindi "tornare a casa";*
- *la seconda rivolta all'utenza che non ha questa possibilità.*

Dimissioni protette per utenza che può fare riferimento ad un domicilio.

5.21.1 Tipologia di utenza

La "dimissione protetta" è una dimissione da un contesto sanitario che prevede una continuità di assistenza e cure attraverso un programma concordato tra il medico curante, i servizi sociali territoriali dell'Asl di appartenenza e dell'Ente locale. Il paziente può così tornare a casa o essere ricoverato in strutture qualificate pur restando in carico al Servizio Sanitario Nazionale e "seguito" da un'adeguata assistenza sanitaria per un periodo di tempo e, ove necessario, poi preso in carico dai servizi sociali.

Particolare attenzione è dedicata a:

- *persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità;*
- *persone infra-sessantacinquenni ad essi assimilabili, residenti sul territorio nazionale, non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato;*
- *persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto e/o con perdita progressiva di autonomia.*

5.21.2 Obiettivi

Gli obiettivi sono promuovere l'assistenza delle persone fragili e con perdita progressiva di autonomia, attraverso l'intercettazione precoce del bisogno e della iniziale fragilità garantendone la presa in carico sociosanitaria; sostenere l'autonomia residua e il miglioramento dei livelli di qualità di vita, incrementando la consapevolezza e la responsabilità delle figure di riferimento della persona fragile, superando la logica assistenziale; uniformare i criteri di valutazione e accesso agli interventi/opportunità a favore delle persone fragili; rafforzare la coesione e l'inclusione sociale delle persone fragili e anziane nella vita della comunità di appartenenza.

5.21.3 Tipologia di servizi

¹⁴⁴ Capitolo inserito dal punto n. 80 dell'allegato al Regolamento regionale n. 10 del 29 settembre 2023.

In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale, le cure domiciliari, si articolano nei seguenti livelli:

- a) *cure domiciliari di livello base: costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo; le cure domiciliari di livello base sono caratterizzate da un 'Coefficiente di intensità assistenziale' (CIA (2)) inferiore a 0,14;*
- b) *cure domiciliari integrate (ADI) di I livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30 in relazione alla criticità e complessità del caso;*
- c) *cure domiciliari integrate (ADI) di II livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50, in relazione alla criticità e complessità del caso;*
- d) *cure domiciliari integrate (ADI) di III livello: costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci, nonché dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al caregiver.*

Al fine di integrare il servizio di dimissioni protette con i percorsi sanitari, sociosanitari e sociali è necessario che il presidio ospedaliero segnali, anche attraverso il Piano individuale di assistenza integrata o piano di intervento sociosanitario personalizzato, le situazioni di fragilità a tale unità di valutazione al fine di garantire, anche, il raccordo con il medico di medicina generale, il Distretto sanitario ed il servizio sociale.

In base alla valutazione il fabbisogno dell'assistenza familiare può essere ricompreso in una prestazione che va da un servizio non inferiore alle 6 ore giornaliere ad un servizio in continuità h 24, ove le condizioni alloggiative lo consentono.

Prestazioni di assistenza:

- *Assistenza domiciliare, che prevede interventi di supporto alla persona nella gestione della vita quotidiana e/o con esigenza di tutela, al fine di garantire il recupero/mantenimento dell'autosufficienza residua;*
- *Telesoccorso, con l'installazione di un terminale sul telefono di casa, che mette in collegamento la persona 24 ore su 24 con una centrale operativa in grado di attivare un intervento immediato in situazioni di necessità;*
- *Pasti a domicilio, prevedendo un servizio di consegna pasti espletato direttamente presso l'abitazione dell'anziano.*

5.21.4 Requisiti minimi organizzativi

Le dimissioni protette sono un insieme di azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente dall'ambiente ospedaliero o similare ad un ambiente di cura di tipo familiare, al fine di garantire la continuità assistenziale e promuovere percorsi di aiuto a sostegno della salute e del benessere della persona tramite interventi coordinati tra sanitario e sociale.

L'accesso al sostegno a domicilio è subordinato alla valutazione multidimensionale del grado di vulnerabilità che valuta le quattro dimensioni (sanitaria, cognitiva, funzionale e sociale).

L'Azienda sanitaria provinciale assicura la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale a domicilio. Il bisogno clinico, funzionale e sociale è accertato attraverso idonei strumenti di valutazione multidimensionale che consentano la presa in carico della persona e la definizione del 'Progetto di assistenza individuale' (PAI) sociosanitario integrato.

5.21.5 Requisiti minimi professionali

Per la dimissione protetta è necessario definire una serie di interventi terapeutico – assistenziali (progetto assistenziale personalizzato) al fine di garantire la continuità assistenziale. La definizione del Progetto si realizza con l'intervento integrato dei professionisti:

- dell'Ospedale
- del Territorio
- del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta
- dei Servizi sociali comunali.

Sono, inoltre, coinvolti, le figure professionali di:

- Operatore socioassistenziale (OSA)
- Operatore sociosanitario (OSS).

Va evidenziata l'importanza fondamentale del Servizio sociale territoriale, che di fatto garantisce la continuità assistenziale con il proprio contributo professionale e ponendosi come riferimento per le famiglie e le strutture ospedaliere e private accreditate e l'ASP. Può essere individuato quale LEPS in ambito sociale quello per il quale al paziente in dimissione protetta devono essere assicurate, con spesa a carico del Comune per l'intervento del servizio sociale territoriale, oltre alle prestazioni già garantite quale LEA sanitario dal DPCM 12.1.2017 di cui all'art. 22, commi 4 e 5, le prestazioni sociali ad esse integrative e le prestazioni di assistenza "tutelare" temporanea a domicilio.

Dimissioni protette per persone che non dispongono di un'abitazione.

5.21.6 Tipologia di utenza

Le dimissioni protette, al fine di garantire la continuità assistenziale, risultano essere di importanza fondamentale nei percorsi di cura delle persone in condizione di grave marginalità e senza dimora, fascia di popolazione caratterizzata da una particolare complessità legata al sovrapporsi di fragilità dovuta a emarginazione sociale, assenza di abitazione e problemi di salute psicofisica.

5.21.7 Obiettivi

Migliorare la qualità di vita delle persone in condizione di povertà estrema, promuovendo un approccio multidisciplinare di pianificazione della dimissione e delle continuità delle cure; ridurre non solo il periodo di ricovero ospedaliero, ma anche i ricoveri impropri, nonché la riacutizzazione delle patologie e il conseguente ricorso a nuovi accessi alla rete ospedaliera.

5.21.8 Tipologia di servizi

A livello territoriale dovrebbe essere garantito un livello essenziale delle prestazioni sociali che preveda l'attivazione di uno o più strumenti, già presenti sui territori, in maniera anche integrata, di seguito elencati:

- presidio interno alla struttura ospedaliera;
- riserva di posti in alcune strutture di accoglienza che preveda la permanenza fino al termine del periodo di convalescenza;
- intervento sociosanitario presso il luogo di temporanea accoglienza (casa di ospitalità, struttura di accoglienza, comunità, alloggi di autonomia in convivenza).

All'interno di questi spazi di accoglienza devono essere offerti, a carico dell'Ente locale:

- presidio nell'arco delle 24 ore con l'apertura durante tutto l'anno;
- vitto, alloggio e lavanderia;
- oneri relativi alle utenze ed alla pulizia dei locali;
- sostegno nella cura ed eventuale riacquisizione dell'igiene personale;
- gestione della convivenza;
- monitoraggio dei comportamenti individuali e sostegno nella gestione di corrette modalità di relazione;
- individuazione di strutture adeguate alla persona al termine del periodo di convalescenza;
- presa in carico e attivazione di percorsi individualizzati di accompagnamento sociale in rete con i servizi territoriali;

Resta a carico delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale l'offerta delle seguenti prestazioni:

- visite mediche programmate o/e specialistiche (DSM, SERT, ecc.);
- visite infermieristiche;
- gestione e fornitura di farmaci.

5.21.9 Requisiti minimi organizzativi

Le dimissioni protette sono un insieme di azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente dall'ambiente ospedaliero o simile ad un ambiente di cura altro, al fine di garantire la continuità assistenziale e promuovere percorsi di aiuto a sostegno della salute e del benessere della persona tramite interventi coordinati tra sanitario e sociale.

A livello territoriale dovrebbe essere garantito un livello essenziale delle prestazioni sociali che preveda l'attivazione di uno o più strumenti, già presenti sui territori, in maniera anche integrata, vale a dire, presidio interno alla struttura ospedaliera, la riserva di posti in alcune strutture di accoglienza e l'intervento sociosanitario presso il luogo di temporanea accoglienza (casa di ospitalità, struttura di accoglienza, comunità, alloggi di autonomia in convivenza).

5.21.10 Requisiti minimi professionali

La definizione del Progetto si realizza con l'intervento integrato dei professionisti dell'Ospedale, del Territorio, dei Servizi sociali comunali e delle équipe di strada, che afferiscono ai settori sanitario e sociale.